SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 156° - Numero 81

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Mercoledì, 8 aprile 2015** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale***, pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Comunità europee (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 24 febbraio 2015, n. **39**.

Regolamento recante i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Visto l'articolo 117 della Costituzione;

Vista la direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque e prevede che «Gli Stati membri tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi i costi ambientali e relativi alle risorse, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'allegato III e, in particolare, secondo il principio: "chi inquina paga"», ritenendo l'analisi economica uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico sostenibile;

Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante la definizione e l'ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province autonome e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 88;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive norme di attuazione;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, di attuazione, tra l'altro, della direttiva 2000/60/CE, recante norme in materia ambientale e successive modificazioni, in particolare gli articoli 119 e 154;

Visto l'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni con legge del 22 dicembre 2011, n. 214;

Visto l'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 20 luglio 2012 recante l'individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19 del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; in particolare il comma 1 lettera *d)* che disciplina l'adozione da parte del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dei «Criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio "chi inquina paga"»;

Considerato che è necessario stabilire i criteri tecnici e metodologici per determinare i costi ambientali e della risorsa tenendo conto dei diversi utilizzi;

Acquisito il parere della Conferenza Unificata n. 140/2014 reso nella seduta del 13 novembre 2014;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400 di disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e successive modificazioni;

Udito il parere del Consiglio di Stato n. 4269/2014 espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 dicembre 2014;

Visto il nulla osta del Dipartimento per gli Affari Giuridici e Legislativi della Presidenza del Consiglio dei ministri, espresso con nota DAGL 1354 del 16 febbraio 2015;

ADOTTA

il seguente regolamento:

Art. 1.

Approvazione dei criteri di valutazione del costo ambientale e del costo della risorsa

1. Sono approvati i criteri riportati nell'Allegato A "linee guida per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, in attuazione degli obblighi di cui agli articoli 4, 5 e 9 della direttiva comunitaria 2000/60/CE" e nel relativo allegato tecnico n. 1 "Proposta metodologica per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici" con le annesse tabelle 1, 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

Disposizioni transitorie e finali

1. Nelle fasi di pianificazione e programmazione dei piani di gestione le Autorità competenti adeguano gli approcci metodologici di determinazione dei costi ambientali e della risorsa al presente regolamento.

2. Fermo restando, in ogni caso, il rispetto di quanto disposto dall'articolo 4 della direttiva 2000/60/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 23 ottobre 2000 (Direttiva Quadro Acque – di seguito DQA), come modificato dall'articolo 3 della direttiva 2013/64/UE, nonché dagli articoli 5 e 9 della direttiva stessa, per la programmazione 2015 – 2021 le metodologie disciplinate dal presente decreto si applicano progressivamente nei casi in cui le Autorità già utilizzano metodologie che consentono di conseguire risultati equivalenti.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Roma, 24 febbraio 2015

Il Ministro: GALLETTI

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2015
Ufficio controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 1, foglio n. 1246

Allegato A

LINEE GUIDA PER LA DEFINIZIONE DEL COSTO AMBIENTALE E DEL COSTO DELLA RISORSA PER I VARI SETTORI D'IMPIEGO DELL'ACQUA, IN ATTUAZIONE DEGLI OBBLIGHI DI CUI AGLI ARTICOLI 4, 5 E 9 DELLA DIRETTIVA COMUNITARIA 2000/60/CE

****
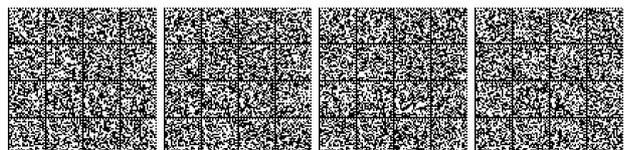
Introduzione

La Direttiva 2000/60/CE (**DQA**) stabilisce obiettivi di qualità e disciplina le modalità per conseguirli, anche attraverso l'attuazione di una idonea politica dei prezzi dell'acqua che incentivi un uso razionale della risorsa idrica e, in applicazione del principio chi inquina paga, consenta un adeguato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa. Il recupero dei costi nei vari settori d'impiego costituisce altresì un requisito di condizionalità ex ante per la politica di Coesione e l'accesso ai fondi strutturali del prossimo ciclo di programmazione.
Ai sensi del'art. 1, comma 1 lett.d) del DPCM 20 luglio 2012, pubblicato in Gazzetta ufficiale 3 ottobre 2012, n. 231, i criteri omogenei per la determinazione dei costi ambientali e della risorsa (**Environmental and Resource Costs, di seguito ERC**) devono essere disciplinati dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare.

Il documento si articola in tre sezioni dedicate rispettivamente a:

1. definizioni necessarie ad individuare gli ERC,
2. metodologia di stima degli ERC,
3. individuare l'approccio generale per l'internalizzazione degli ERC.

Lo scopo del presente documento è pertanto quello di fornire un riferimento tecnico in grado di supportare le Amministrazioni competenti ad effettuare la ricognizione degli ERC già internalizzati negli esistenti strumenti di recupero dei costi, l'identificazione degli ERC da internalizzare e di quelli residui, come riportato nella rappresentazione schematica delle linee guida a pagina 3.

Nella fase di pianificazione e programmazione dei piani di gestione, relativa al periodo 2015 - 2021, sono fatte salve eventuali metodologie di determinazione dei costi ambientali e della risorsa già impiegate dalle Autorità competenti nell'approntare l'aggiornamento dell'analisi economica il cui risultato sia equivalente a quello conseguente all'applicazione delle presenti linee guida, con l'obbligo di implementazione progressiva della nuova metodologia.

Per quanto non espressamente indicato nelle presenti linee guida si rimanda ai documenti guida elaborati nel contesto della *Common Implemetation Strategy* per la DQA e in particolare: Documento Guida n.1 "*Economics and the environment*" (2003), *Drafting Group ECO1 e ECO2* (2007) e *Guidance Reporting 2016* (2014), pubblicati su CIRCABC nella sezione "Biblioteca" della direttiva quadro sulle acque:

https://circabc.europa.eu/faces/jsp/extension/wai/navigation/container.jsp
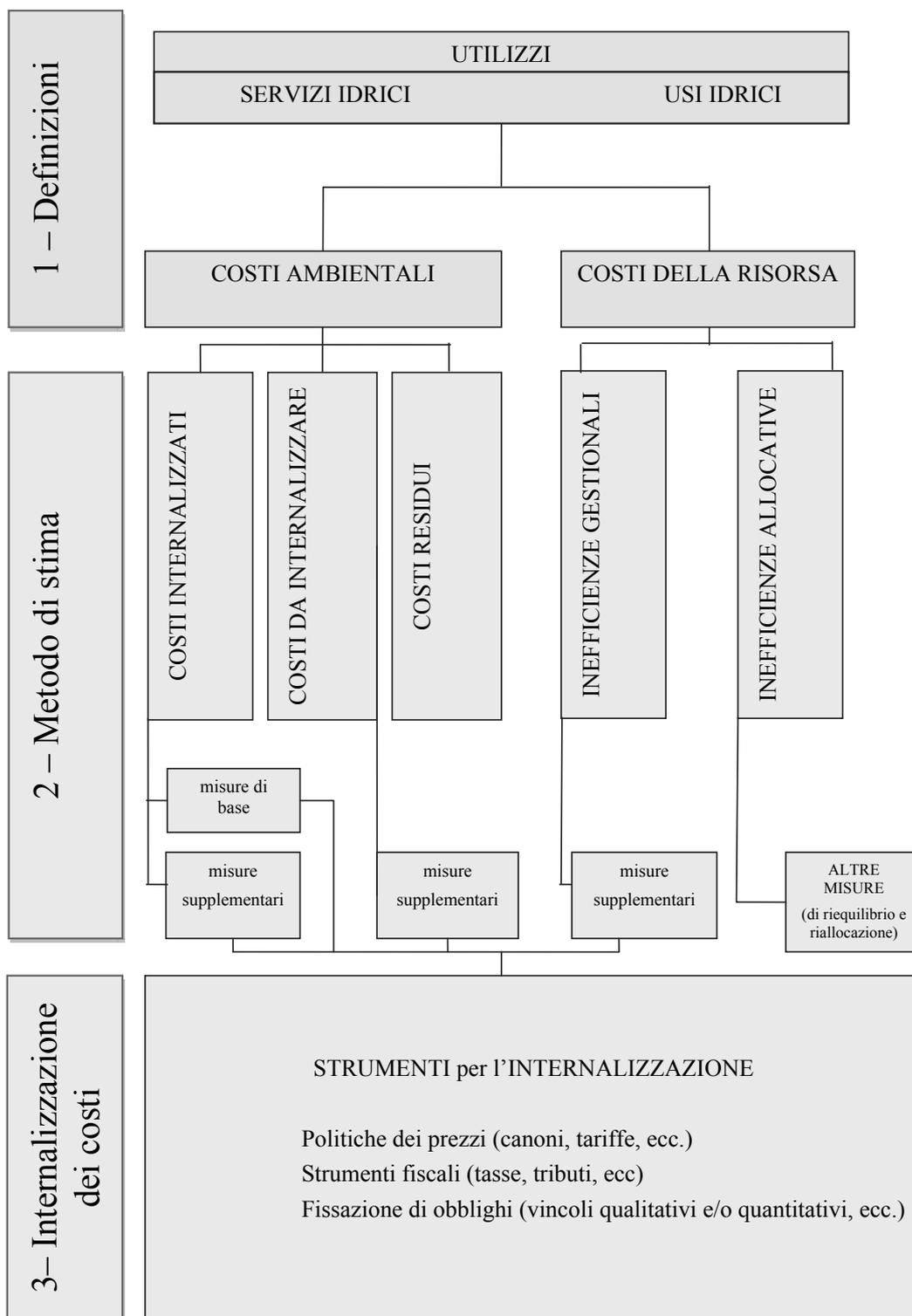
Tabella 1 - Rappresentazione schematica delle linee guida

1. DEFINIZIONI

Con riferimento al quadro normativo nazionale, alla DQA e ai documenti tecnici redatti ufficialmente a livello comunitario in materia di analisi economica e costi ambientali e della risorsa, ai fini delle presenti linee guida, si forniscono le seguenti definizioni:

1.1 Utilizzi

Sono ***utilizzi idrici*** tutte le attività che impiegano la risorsa e/o impattano sullo stato delle acque e che potrebbero impedire il raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla DQA. I vari utilizzi devono essere individuati secondo l'analisi delle pressioni e degli impatti elaborata conformemente all'articolo 5 ed allegato II della DQA. In conformità al disposto dell'art. 2 punto 39 della DQA e dell'art. 74 comma 2 lett. pp) del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, gli utilizzi comprendono gli **usi idrici** ed i **servizi idrici**.

Usi idrici

Sono usi idrici quelli indicati dall'art. 6 del R.D. 11 dicembre 1933, n.1775 (T.U. 1775/1933), soggetti al regime della concessione e gli usi soggetti ad autorizzazione, permessi o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti[1].

Anche ai fini dell'applicazione del principio chi inquina paga, sono considerati i seguenti usi:

- potabile;
- produzione forza motrice (idroelettrico);
- agricolo di irrigazione;
- industriale;
- estrazione acque minerali e termali;
- ogni altro uso che l'Autorità competente, in sede di pianificazione di bacino, ha identificato come significativo (ittiogenico, navigazione, balneazione, innevamento artificiale, ecc.).

Servizi idrici

Sono servizi idrici tutte le attività - pubbliche o private - di prelievo, contenimento, stoccaggio, trattamento e distribuzione di acque sotterranee e/o superficiali, di gestione delle acque meteoriche, di raccolta e trattamento delle acque reflue nonché le attività finalizzate a preservare la risorsa idrica e tutelare le persone, i beni e le attività umane dai rischi connessi ad eventi estremi (alluvioni, siccità).

Sono servizi idrici:

a. ***il Servizio idrico integrato*** (di seguito SII) di cui all'art. 141, comma 2 del D.lgs 152/2006 costituito, ai sensi della Delibera dell'Autorità per l'energia elettrica, il gas ed il sistema idrico (AEEGSI) del 27 dicembre 2013, n. 643/2013/R/idr (relativo allegato A), "*dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, compresi i servizi di captazione e adduzione a usi multipli e i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali; include anche i seguenti servizi:*

1. *la realizzazione di allacciamenti idrici e fognari, che consistono nelle condotte idriche e fognarie derivate dalla principale e dedicate al servizio di uno o più utenti; include l'installazione dei relativi accessori, le separazioni di rete, la rimozione dei punti presa, la realizzazione di pozzetti di derivazione;*

[1] Altri usi, disciplinati da norme diverse dal T.U. 1775/1933, sono, a titolo esemplificativo: acquacoltura; acque minerali e termali; navigazione; balneazione; pesca; uso ricreativo e sportivo; uso di pertinenze idrauliche; concessione di spiagge lacuali.

2. *le attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature bianche), incluse la pulizia e la manutenzione delle caditoie stradali; tuttavia, ai fini della determinazione dei corrispettivi, laddove non già incluse nel SII alla data di pubblicazione del presente provvedimento, dette attività sono da considerarsi incluse tra le "attività non idriche che utilizzano anche infrastrutture del servizio idrico integrato*";

b. ***Servizio Idrico di gestione delle reti bianche***: costituito dall'insieme dei servizi pubblici di gestione delle condotte urbane separate a servizio delle sole acque meteoriche di dilavamento (fognatura bianca), comprese quelle che utilizzano infrastrutture del Servizio Idrico di bonifica e ad esclusione di quelle già ricomprese nel Servizio Idrico Integrato;

c. ***il Servizio idrico industriale***: costituito dall'insieme dei servizi di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi industriali, di fognatura e depurazione di acque reflue industriali, ad esclusione di quello ricompreso nel servizio idrico integrato;

d. ***il Servizio idrico di irrigazione***: costituito dall'insieme dei servizi di captazione, accumulo, adduzione e distribuzione di acqua ad usi agricoli, di irrigazione;

e. ***il Servizio idrico di regolazione dei laghi Maggiore, di Como, d'Iseo e di Garda:*** costituito dall'insieme dei servizi pubblici di regolazione del livello idrometrico dei grandi laghi, delle portate derivate e della gestione delle opere di regolazione dei medesimi, finalizzati alla tutela degli ecosistemi connessi all'ambiente lacustre, alla ripartizione della risorsa idrica per l'irrigazione ed alla distribuzione su aree vaste della risorsa idrica che svolge anche un ruolo di rimpinguamento della falda;

f. ***il Servizio di gestione degli invasi e di altre opere di laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento delle acque:*** costituito dall'insieme dei servizi di regolazione degli invasi e delle altre opere di laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento delle acque, comprendente la regolazione degli usi plurimi (ad esempio: produzione programmata di energia elettrica, balneazione, navigazione, pesca sportiva, oltre che vendita di acqua all'ingrosso), il mantenimento della capacità d'invaso, la gestione delle opere di scarico, la laminazione delle piene;

g. ***il Servizio idrico di gestione della rete e delle opere di bonifica ai fini di difesa idraulica e di presidio idrogeologico:*** costituito dall'insieme dei servizi di progettazione, realizzazione e gestione delle opere di bonifica con destinazione d'uso (esclusiva o promiscua) di scolo e allontanamento delle acque di origine meteorica nonché delle opere di bonifica montana per la regimazione dei deflussi del territorio collinare e montano[2];

h. ***Servizio idrico di gestione dei corsi d'acqua naturali e delle opere idrauliche:*** costituito dall'insieme dei servizi pubblici finalizzati alla sicurezza, alla salvaguardia ambientale, al risanamento delle acque (ad esempio: riqualificazione fluviale, potenziamento delle capacità di auto – depurazione; rinaturazioni e ripristino ambientale; vivificazione specchi acquei lagunari e vallivi; ecc.) nonché alla manutenzione ordinaria e straordinaria:
   1. delle opere di sistemazione idraulica e di riduzione del rischio connesso con eventi meteorologici estremi e pertinenze idrauliche;

[2] la Corte Costituzionale con la sentenza n.66/92, ha affermato che le attività di bonifica fanno parte della più ampia azione pubblica per la difesa del suolo, la tutela, la valorizzazione e il corretto uso delle risorse idriche, la tutela dell'ambiente come ecosistema, in una concezione globale degli interventi sul territorio. Azione che coinvolge preminenti interessi pubblici facenti capo alle comunità territoriali nel loro complesso più che a singole categorie di soggetti privati.

2. delle aree golenali, greto, aree o beni destinati alla tutela idraulica;
3. alvei fluviali.

i. ***Servizio idrico multisettoriale***: costituito dall'insieme delle opere di approvvigionamento idrico e di adduzione che, singolarmente o perché parti di un sistema complesso, siano suscettibili di alimentare, direttamente o indirettamente, più aree territoriali o categorie differenti di utenti.

Al fine di attuare il principio generale di copertura dei costi si devono considerare sia i servizi idrici, sia le attività che comportano importanti livelli di sfruttamento della risorsa idrica o di impatto su questa e sugli ecosistemi connessi. Con riferimento a queste ultime devono essere esaminate e valutare compiutamente le specifiche del settore idroelettrico (produzione forza motrice) nei distretti ove ciò sia rilevante.

Scheda 1 - Servizi ecosistemici

Alcuni ecosistemi acquatici naturali e ricostruiti sono in grado di esplicare delle funzioni (ritenzione idraulica, laminazione delle piene, abbattimento dei nutrienti, fitodepurazione, ricarica della falda, etc.) che, in determinate condizioni, possono configurarsi come "servizi" suscettibili di remunerazione o compensazione (in analogia ai servizi idrici sopra definiti, caratterizzati, generalmente, da un'obbligazione reciproca tra il soggetto gestore, che eroga il servizio o una prestazione, e l'utente beneficiario tenuto a pagare il relativo corrispettivo, che sia canone, tariffa o tributo). Tuttavia, il riconoscimento e la determinazione dei pagamenti di tali funzioni (*Payments for Ecosystem Services* - PES) richiede almeno l'esistenza di una consolidata struttura di relazioni tra risorse ambientali, sistemi economici e azione di *governance* e la possibilità, nonché la capacità di definire una idonea contabilità ambientale in grado di valorizzare in termini economici le esternalità in un dato territorio di riferimento (es. bacino idrografico, sottobacino, area protetta ecc.).

Nel caso le condizioni sopra riportate siano soddisfatte, i PES possono essere contemplati nel contesto dell'analisi economica dei piani di gestione coerentemente alle indicazioni fornite in queste linee guida, in assenza di tali essenziali condizioni risulta invece impossibile considerare i PES.

Utilizzatori

Sono utilizzatori:

a. i titolari di una concessione di derivazione d'acqua ai sensi del T.U. 1775/1933 successive modifiche ed integrazioni o di qualsiasi altra autorizzazione, permesso o altro atto dispositivo o costitutivo di diritti sulla base di normative nazionali o regionali, escluse eventuali autorizzazioni o licenze rilasciate dai consorzi di bonifica agli utenti del servizio idrico di irrigazione di cui alla lett. d) del precedente elenco *sub* "servizi idrici";
b. i soggetti beneficiari ed utenti dei servizi idrici.

Scheda 2 – Beneficiari ed utenti dei servizi idrici

A titolo esemplificativo, si identificano per ciascun servizio idrico i seguenti soggetti:

a. Servizio idrico integrato: gli utenti del servizio idrico integrato;
b. Servizio Idrico di gestione delle reti bianche: cittadini serviti;
c. Servizio idrico industriale: le aziende che si avvalgono del servizio (consorziate, in convenzione, ecc.);
d. Servizio idrico di irrigazione: aziende agricole e agricoltori consorziati;

e. Servizio idrico di regolazione dei Laghi Maggiore, di Como, d'Iseo e di Garda: soggetti ai quali sono primariamente indirizzate le attività di regolazione dei grandi laghi (consorzi irrigui, produttori di energia, ecc);
f. Servizio di gestione degli invasi e di altre opere di laminazione, accumulo, adduzione e/o vettoriamento: tutti i soggetti che, a vario titolo, beneficiano delle opere di regolazione e della adduzione e distribuzione d'acqua ad usi plurimi;
g. Servizio idrico di gestione della rete e delle opere di bonifica ai fini di difesa idraulica e di presidio idrogeologico: i soggetti proprietari di immobili che beneficiano di tali attività;
h. Servizio idrico di gestione dei corsi d'acqua naturali e delle opere idrauliche: la generalità della popolazione del territorio interessato dalle attività di tutela (comunità territoriali);
i. Servizio idrico multisettoriale: tutti i soggetti che, a vario titolo, beneficiano delle opere di approvvigionamento idrico, della adduzione e distribuzione d'acqua per diversi servizi idrici e diversi usi;

1.2 Costi finanziari, costi ambientali e costi della risorsa

Costi finanziari

Sono i costi legati alla fornitura ed alla gestione degli usi e dei servizi idrici. Sono i costi imputabili a un'attività o transazione economica (produzione o servizio) che si avvale della risorsa idrica sia come bene di consumo finale sia come bene (fattore) di produzione. I costi finanziari comprendono i costi operativi di gestione e di manutenzione (costi O&M) e i costi di capitale. I costi finanziari possono, relativamente ai precedenti cicli di pianificazione e programmazione, contenere anche costi riferibili a misure di rilievo ambientale che dovranno essere identificati ed esplicitati come costi ambientali internalizzati in sede di analisi economica[3].

Costi ambientali

Sono i costi legati ai danni che l'utilizzo stesso delle risorse idriche causa all'ambiente, agli ecosistemi o ad altri utilizzatori, nonché costi legati alla alterazione/riduzione delle funzionalità degli ecosistemi acquatici o al degrado della risorsa sia per le eccessive quantità addotte sia per la minore qualità dell'acqua, tali da danneggiare gli usi dei corpi idrici o il benessere derivante dal valore assegnato al non-uso di una certa risorsa.

E', quindi, "costo ambientale" qualsiasi spesa, intervento o obbligo (vincoli e limiti nell'uso) per il ripristino, la riduzione o il contenimento del danno prodotto dagli utilizzi per raggiungere gli obiettivi di qualità delle acque previsti nei piani di gestione, imputabile direttamente al soggetto che utilizza la risorsa e/o riceve uno specifico servizio idrico.

Per il Servizio Idrico Integrato si richiamano le definizioni, in quanto compatibili con le presenti linee guida, contenute nella deliberazione 27 dicembre 2013 643/2013/R/IDR dell'AEEGSI.

[3] Per maggiori dettagli, si rimanda alla scheda 4 del capitolo 2.
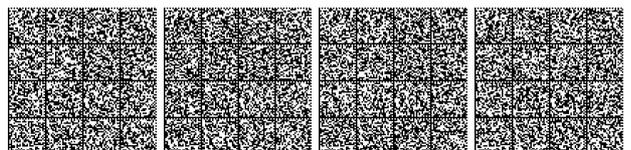
Scheda 3 - Danno

Ai fini delle presenti linee guida, in particolare per la valutazione economica dei costi ambientali, il concetto di danno va esclusivamente ricondotto ad una perdita qualitativa o quantitativa della risorsa (deterioramento/depauperamento), ovvero ad un'alterazione o modificazione della stessa, ancorché in assenza di dolo, negligenza o colpa grave da parte del soggetto che utilizza il bene acqua. Quindi, è da considerare danno il riferimento, quantificabile anche in termini di costo, per il ripristino o il mantenimento quali quantitativo del bene che subisce o abbia subito una qualsiasi perdita per il solo fatto dell'utilizzo o per il quale, ai fini delle necessarie misure da approntare, sia riscontrato il nesso di causalità tra l'utilizzo e la sua alterazione quali quantitativa.

Il danno derivante da un utilizzo si ha, pertanto, quando l'utilizzo stesso provoca una qualsiasi alterazione dello stato ambientale di un corpo idrico discostandolo dagli obiettivi definiti nei piani di gestione e/o pregiudicandone il futuro raggiungimento.

Pertanto, l'analisi delle pressioni e degli impatti diventa necessaria per la caratterizzazione fisica delle situazioni descriventi il danno ambientale e per determinare se il corpo idrico, in conseguenza degli utilizzi, sia a rischio di non raggiungere l'obiettivo ambientale.

Costi della risorsa

Sono i costi delle mancate opportunità imposte ad altri utenti in conseguenza dello sfruttamento intensivo delle risorse al di là del loro livello di ripristino e ricambio naturale tenendo conto: della disponibilità idrica spazio – temporale, dei fabbisogni attuali e futuri, della riproducibilità della risorsa e della qualità della stessa, dei vincoli di destinazione e degli effetti economico - sociali e ambientali producibili dai diversi usi e non usi. Concorreranno, cioè, alla scelta dell'uso o non uso a cui destinare l'acqua, la scarsità della risorsa da utilizzare, la qualità della stessa e la rinuncia ai benefici dell'uso alternativo rispetto a quello scelto[4].

Tali costi si generano in sede di allocazione della risorsa idrica se la differenza tra il valore economico (attuale e futuro) che si avrebbe nel caso del suo migliore utilizzo alternativo ed il valore economico (attuale e futuro) dell'acqua nelle attività a cui è stata assegnata è positiva.

Il costo della risorsa, quindi, esiste solo se l'alternativa d'uso dell'acqua genera un valore economico (d'uso e di non uso) maggiore rispetto all'uso corrente dell'acqua ed è determinato dallo spiazzamento (sottrazione/indisponibilità di risorsa) che gli usi attuali determinano in rapporto:

- a una domanda inevasa a maggiore valore aggiunto;
- a volumi presuntivamente utili al raggiungimento degli obiettivi di qualità.

[4] Si tenga conto che la normativa vigente pone dei vincoli alla destinazione della risorsa idrica in funzione della qualità della stessa preferendo, tra tutti gli usi concorrenziali, quello potabile e, in subordine, l'irriguo.

2. METODO DI STIMA DEI COSTI

La valutazione delle tre tipologie di costo sopra definite, su cui si articola l'analisi economica della DQA, necessita di informazioni differenziate, non sempre note o accertabili con procedure omogenee.

I costi definiti "finanziari", sono di norma rilevabili come costi diretti già contabilizzati o possono essere stimati (quantificati) sulla base di procedure e parametri noti.

Diverso è il caso dei costi ambientali, per la valutazione dei quali è per lo più necessario procedere attraverso metodi indiretti (*proxy*). In proposito, le presenti linee guida adottano un metodo di stima "*cost based*", basato cioè sulla valutazione dei costi di intervento per la riparazione del danno ambientale nonché per il miglioramento e la protezione del bene ambientale, comunque funzionali al raggiungimento di obiettivi dati di qualità ambientale[5].

Questa opzione traduce la considerazione che il costo necessario al mantenimento di un certo livello di qualità del bene ambientale sia una stima plausibile del valore del bene stesso, sebbene tendenzialmente sottostimato per effetto della difficoltà di calcolare il "valore totale" del bene in questione. Il recupero del costo ambientale non coperto potrà avvenire, ove sia sostenibile, per fasi successive di revisione dei programmi di misure attraverso i vari cicli di programmazione e attuazione dei piani di gestione. Peraltro, il sistema concessorio italiano impone agli utilizzatori della risorsa idrica anche obblighi di tutela e salvaguardia ambientale che contribuiscono a controllare la eventuale formazione di costi ambientali.

Diverso ancora è il caso del costo della risorsa la cui stima, in base alla definizione adottata di "costo di scarsità", è affidata al possesso di svariate informazioni (quantità scambiate, allocazioni, prezzi) e ad un calcolo relativamente complesso.

2.1 Stima dei costi finanziari

In base alla definizione datane, per il relativo calcolo o stima, si rinvia alle metodologie in essere o a quelle che saranno definite dai soggetti competenti nei vari settori di impiego della risorsa o di gestione dei servizi. Per la valutazione, si rinvia ai consueti metodi di accertamento di equilibrio gestionale, sostenibilità e convenienza.

2.2 Stima dei costi ambientali

La stima dei costi ambientali è un passaggio cruciale nell'elaborazione dei piani di gestione e avviene attraverso il processo di seguito schematizzato.

[5] Nel caso specifico, si tratta degli obiettivi di qualità delle acque attesi dalla DQA e assunti dai piani di gestione idrografici.

Figura 1– Procedura di individuazione dei costi ambientali (adattato da: WFD CIS Drafting Group ECO2 - Information sheet – 2004)
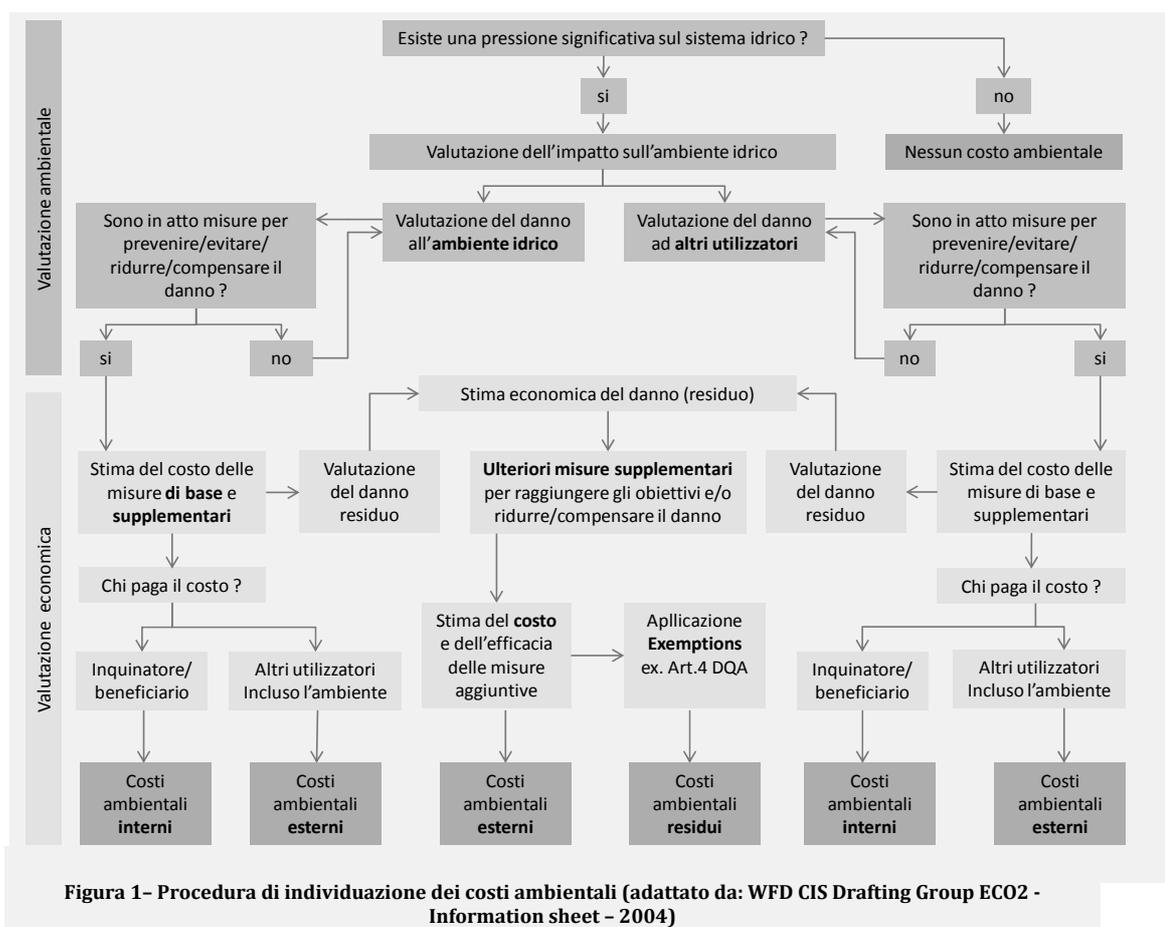
Dunque, una volta rilevata la natura e le cause del danno, a seguito dell'analisi delle pressioni e degli impatti elaborata conformemente all'articolo 5 della DQA, sulla base del complesso di misure (obblighi, restrizioni e/o interventi diretti ecc.) necessarie, realizzabili ed effettivamente funzionali al ripristino dello stato-obiettivo atteso dal piano di gestione per ciascun corpo idrico, occorre:

- procedere alla quantificazione dei costi da sostenere per la riduzione o rimozione del danno stesso;
- attribuire gli oneri di copertura in applicazione dei principi "chi inquina paga" e "chi usa paga".

Sulla base di tale approccio, i costi ambientali potranno considerarsi internalizzati quando il programma di misure sarà stato attuato e i relativi costi (ritenuti efficienti) sostenuti o compensati. In tal caso, è necessario identificarli ed esplicitarli nell'analisi economica.

Nel caso residui una parte di costo ambientale questo potrà essere recuperato, in tutto o in parte, nelle fasi successive di pianificazione (proroghe) o, purché economicamente sostenibile, attraverso la programmazione di ulteriori misure supplementari necessarie a raggiungere l'obiettivo ambientale non altrimenti conseguibile. La persistenza di un costo ambientale residuo può altresì essere ritenuta inevitabile o accettabile in base a parametri

tecnici o socio-economici, coerentemente con quanto previsto dai criteri di deroga di cui all'articolo 4 della Direttiva, in particolare i punti 4.3, 4.4 e 4.5. (cfr. cd *exemptions*).

Scheda 4 - Costi finanziari e costi ambientali: una precisazione

Può essere utile illustrare la particolare interconnessione tra costi finanziari e costi ambientali che emerge dalla DQA e in particolare dalle definizioni e dagli schemi processuali proposti dal documento guida N. 1 (*Economics and the Environment*).

Con riferimento all'attuale ciclo di pianificazione distrettuale (2015):

- **Costi finanziari**: spese sostenute dai servizi idrici per l'esercizio delle attività di protezione ambientale sulle acque e gli ecosistemi connessi. Dovrebbero corrispondere grosso modo ai costi delle misure attuative delle direttive precedenti la DQA, denominate misure di base.
- **Costi ambientali**: valore economico del danno ambientale in essere, approssimato dal costo degli interventi necessari a colmare il *gap* tra "stato iniziale" e "stato-obiettivo". Dovrebbero corrispondere al costo delle misure supplementari.

Con riferimento ai cicli successivi (2021 o 2027):

- **Costi finanziari**: spese sostenute dai servizi idrici per l'esercizio delle attività di protezione delle acque e degli ecosistemi connessi, una volta ottenuti gli *standard* di qualità assegnati. Dovrebbero corrispondere ai nuovi "costi di sistema", includendo i costi addizionali del programma di misure supplementari ormai a regime (ammortamento misure + costi di gestione).
- **Costi ambientali**: valore economico del danno ambientale residuo (esternalità ambientali negative), ritenuto inevitabile o accettabile in base a parametri tecnici o socio-economici, in analogia con quanto previsto dai criteri di deroga di cui all'Articolo 4 della Direttiva, in particolare ai punti 4.3, 4.4 e 4.5.

In questa logica, i costi ambientali possono essere internalizzati come componente attuale o futura della tariffa dei servizi e/o dei canoni di concessione d'uso, a copertura del costo economico di una esternalità da recuperare a carico del soggetto che la produce o a compensazione di chi la subisce. Essi si traducono in costi finanziari se e quando assumono la forma di "spesa" (uscita di cassa) per il soggetto chiamato o a sostenere direttamente un intervento di protezione ambientale o ad acquistare un servizio parimenti finalizzato.

2.3 Stima dei costi della risorsa

Il **costo della risorsa**, assunto come "costo di scarsità", non può essere trattato in modo simmetrico al costo ambientale, cioè come una componente di costo da trasferire *tout court* nel prezzo dell'acqua. Il costo della risorsa è infatti generato da una "inefficienza allocativa", è cioè un **costo economico** che può prodursi sotto condizioni di mercato inefficiente[6].

[6] In un modello astratto, trasferire un "costo di scarsità" sul prezzo di vendita del bene o servizio avrebbe lo scopo di correggere la distorsione creata dall'assenza di mercato (prezzo come segnale di equilibrio); se tale componente si traduce in compensazione a favore dei soggetti economici spiazzati e danneggiati dalla distorsione, l'equilibrio è ristabilito. Insomma, stabilire un costo di scarsità ed esigerne l'equivalente monetario dall'utilizzatore inefficiente - cioè tradurlo in un costo finanziario, per quanto sia difficile immaginarne il computo e l'esigibilità - avrebbe in astratto lo scopo di ristabilire il "giusto" prezzo di equilibrio tra domanda e offerta. Possiamo anche pensare che un costo della risorsa, corrisposto nel prezzo pagato dal consumatore inefficiente, vada a finanziare una qualche misura a favore dell'ecosistema idrico e dei suoi utilizzatori; vada cioè a compensare il costo della risorsa attraverso benefici complementari.

Trattandosi di un costo opportunità, può presentare variazioni rispetto a contesti territoriali e temporali diversi e nei casi in cui non vi sia competizione tra gli utilizzi il costo della risorsa è nullo.

Il costo della risorsa va pertanto accertato attraverso un complesso di azioni concatenate e conseguenti:

- conoscere adeguatamente la ripartizione amministrativa dei diritti di prelievo (concessioni) e dei consumi reali; i consumi devono essere tarati in termini di bilancio (oltre che di prelievo), prendendo in considerazione i tassi di restituzione, almeno per macro usi (fino ai cosiddetti "usi - non consumi", come nei casi di restituzione quasi integrale dei volumi derivati);
- verificare la convenienza del rapporto tra funzioni idriche differenti (usi) e dei relativi rapporti tra queste e i rispettivi consumi, anche attraverso l'elaborazione di standard di riferimento (ad esempio la dotazione idrica ottimale pro-capite per gli usi domestici, la dotazione specifica per ettaro per gli usi irrigui, ecc);
- analizzare gli squilibri più evidenti, identificare le cause valutando se siano addebitabili alla mappa "storica" dei diritti, alle priorità di uso stabilite dalla legge o anche - e in che misura - a carenze tecnologiche o inefficienze dei sistemi di distribuzione ecc. (le perdite di rete sono una componente del costo di scarsità, così come lo sono le inefficienze gestionali);
- stabilire quale volume di prelievi, in sottrazione ai livelli attuali di concessione/consumo, sarebbe sufficiente a supportare un regime idrologico coerente con il raggiungimento degli obiettivi di qualità biologica (deflusso minimo vitale – DMV di cui alla vigente legislazione, flusso ecologico), a costi comparativamente convenienti.

Ognuno di questi passaggi può restituire una quantità idrica e/o un moltiplicatore per calcolare segmenti di costo della risorsa, in relazione a fattori di inefficienza differenziati.

Si deve essere consapevoli che in assenza di dati e riferimenti come quelli su elencati, qualsiasi tentativo di stabilire un costo della risorsa in termini di "*differenza tra valore economico del beneficio netto degli usi attuali e valore delle migliori alternative attuali o future*" sarebbe privo di fondamento.

Una volta stabilito il principio di compensazione e di copertura del consumo di risorsa idrica, si presentano in primo luogo due opzioni strategiche:

- **disincentivare e tendenzialmente ridimensionare gli usi inefficienti;**
- **ridurre i consumi e approssimare un rendimento ottimale e sostenibile della risorsa**[7].

In altre parole, accertare un costo della risorsa e "tenerne conto" (*to take account*) nella copertura del costo dei servizi significa, almeno tendenzialmente, agire in modo da comprimere quanto più possibile il costo marginale della risorsa, risolvendo e superando progressivamente le inefficienze strutturali del sistema dei diritti d'uso (concessioni). Nella determinazione del costo della risorsa entrano, tuttavia, in gioco anche ragioni di superiore pubblico interesse rispondenti a specifiche strategie politico - economiche. Ovvero, l'efficiente allocazione della risorsa non significa *sic e sempliciter* che tutti gli usi e il non uso siano

[7] Che si tratti in primo luogo di prendere in considerazione azioni di "riduzione" del costo della risorsa, più che di compensazione economica, è suggerito dallo stesso Articolo 9 della DQA che, dopo avere posto la copertura del costo dei servizi in una prospettiva di Valore economico totale (VET) di un bene ambientale (almeno tendenziale), passa poi a una richiesta di adeguato riscontro (*accounting*) circa le politiche di prezzo in atto e gli obiettivi di risparmio idrico e di efficienza di sistema.
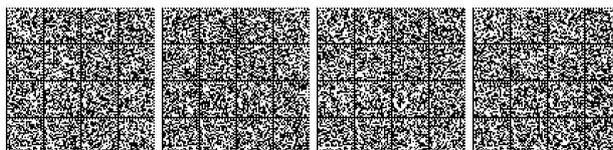
soddisfatti, né che i sacrifici siano equamente ripartiti tra gli uni e gli altri, o tra i concessionari e gli utenti dei servizi; si tratterà piuttosto della migliore allocazione possibile in termini di efficacia ambientale, considerata ottimale sotto l'aspetto economico e sociale e contemperati gli interessi coinvolti.

In ragione della causa, l'Autorità competente procederà ad applicare gli istituti normativi previsti o ad adottare le misure idonee a conseguire la migliore allocazione possibile della risorsa come riportato nella Scheda 6 sottostante, fatta salva l'azione di regolazione dei grandi laghi alpini ad opera dei consorzi di regolazione che provvedono annualmente alla ripartizione della risorsa per i vari usi, in ragione della disponibilità di risorsa e delle derivazioni regolarmente assentite.

Scheda 5 – Gestione delle inefficienze allocative e gestionali.

Al fine del raggiungimento dell'obiettivo ambientale fissato nel piano di gestione e allo scopo di soddisfare gli usi possibili e i fabbisogni dei concessionari, fatto salvo il rispetto del DMV[7bis] e dell'equilibrio del bilancio idrico, l'autorità competente, al verificarsi di una o più delle cause sotto elencate, può in presenza di:

a) **inefficienza allocativa temporale**:
   - **I.** ai sensi dell'art. art. 43, comma 3, del T.U. 1775/1933, nominare un regolatore governativo;
   - **II.** ai sensi dell'art. 168 del D.lgs. 152/2006, comma 1, lett.b), imporre al concessionario di derivazioni idroelettriche, servite da invasi, rilasci sufficienti a soddisfare, oltre che il DMV[7bis], i bisogni minimi delle derivazioni regolarmente assentite a valle degli invasi;

b) **inefficienza allocativa ciclica o stagionale e/o inefficienza allocativa strutturale**, oltre alle misure di cui al punto a):
   - **I.** ai sensi dell'art. 95, comma 5, del d.lgs.152/2006, nell'ambito della pianificazione del bilancio idrico, disporre prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative ai concessionari (revisione delle concessioni senza indennizzo);
   - **II.** ai sensi dell'art. 45 del T.U. 1775/1933, ricorrere all'istituto della sottensione;
   - **III.** ai sensi dell' art. 48, co. 3, del T.U. 1775/1933, imporre la cessazione o la modifica della derivazione;

c) **inefficienze gestionali**: prevedere nel programma di misure interventi di recupero perdite, riutilizzo, ravvenamento della falda, ecc., i cui costi saranno a carico del settore responsabile.

Nota 7bis: Occorre tener conto, oltre che del DMV anche del "deflusso ecologico", ove definito, necessario per evitare alterazioni degli habitat fluviali e delle loro componenti biotiche.

Nella figura seguente è illustrato schematicamente l'approccio per l'individuazione dei costi della risorsa.

Figura 2 - Individuazione dei costi della risorsa.
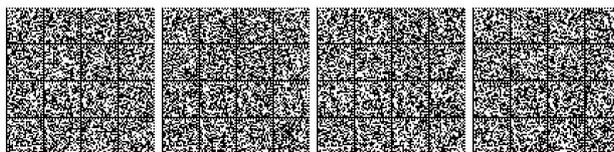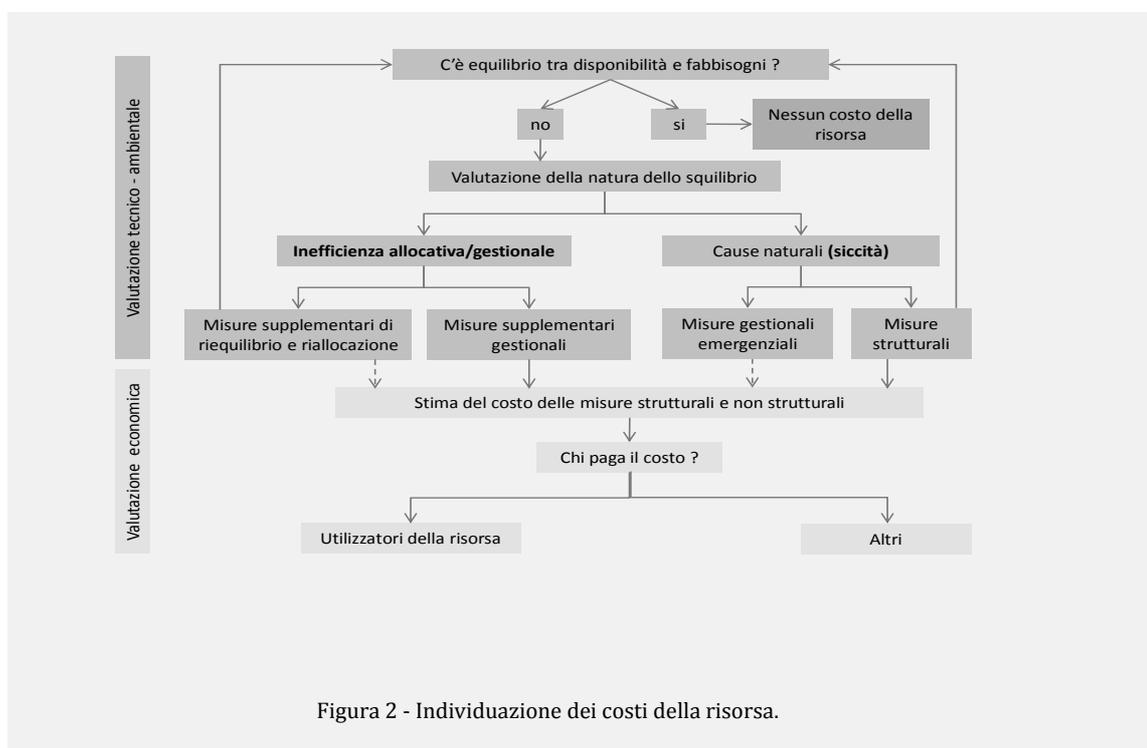
3. INTERNALIZZAZIONE DEI COSTI

I costi, anche quelli ambientali e della risorsa, sono internalizzati quando trovano compensazione nella corrispondente contabilità dell'utilizzatore e tale compensazione può avvenire attraverso:

1. politiche dei prezzi (es. canoni, tariffe) ;
2. strumenti fiscali (es. tasse, tributi, contributi);
3. fissazione di obblighi come da normativa vigente di settore o da disciplinare di concessione (es. rilasci di DMV, scale di risalita dei pesci, riqualificazione fluviale, ecc.) ed altri obblighi normativi imposti da situazioni contingenti (es. maggiori rilasci in alveo, ecc.)

In ragione di quanto innanzi, la copertura finanziaria del costo delle misure dovrà essere garantita attraverso:

- una quota parte dei canoni di concessione per la derivazione di acqua ai sensi del R.D. 1755/1933, con vincolo di destinazione. Il canone di concessione sarà determinato tenendo conto della destinazione e della qualità della risorsa, della quantità prelevata e della stagionalità;
- una quota parte dei canoni per le autorizzazioni e le licenze idrauliche ai sensi del R.D. 523/1904;
- una quota parte dei di canoni di concessione, autorizzazione e licenza sul demanio di bonifica ai sensi del R.D. 368/1904;
- una quota parte dei canoni di concessione per occupazione delle aree del demanio idrico.

Per quanto riguarda le misure che interessano, in particolare, i servizi idrici la copertura finanziaria dovrà essere garantita attraverso:

- la tariffa del servizio idrico integrato;
- la tariffa del servizio idrico industriale;
- i contributi irrigui;
- i contributi di bonifica destinati allo scolo ed alla difesa idraulica nonché al presidio idrogeologico ai sensi del R.D. 215/1933;
- i contributi per il recapito di scarichi nei canali di bonifica ai sensi dell' art. 166 del D.lgs 152/2006;
- la fiscalità generale;
- i contributi pubblici.

Altre misure necessarie al conseguimento degli obiettivi ambientali che non siano riconducibili alle ipotesi precedenti o che interessino in particolar modo le derivazioni, autorizzazioni o altro diritto d'uso potranno tradursi in obblighi e modalità di prelievo nell'atto autorizzativo o nel disciplinare di concessione e saranno a totale carico del titolare della concessione, dell' autorizzazione o del diritto d'uso.

Al fine di evitare il doppio conteggio dei costi ambientali e della risorsa sia nei canoni che nella tariffe, nei ruoli, nei contributi, ecc. (secondo l'esemplificazione di cui ai punti sopra riportati), sarà cura delle Autorità competenti esplicitare quale quota di costo ambientale è internalizzata a monte attraverso i canoni di concessione.

3.1 Adeguatezza della copertura dei costi

La Direttiva richiede che gli obiettivi ambientali siano conseguibili anche attraverso lo strumento fondamentale di un'adeguata politica dei prezzi che tenga tuttavia conto degli effetti che ne conseguono in termini di sostenibilità ambientale, economica e sociale. In tale contesto si coniuga il principio di adeguatezza della copertura dei costi con l'obiettivo di un uso efficiente della risorsa con contestuale riduzione delle pressioni sulle risorse naturali. Pur non fissando specifiche configurazioni di equilibrio economico – finanziario valide per tutti i piani, la direttiva subordina il raggiungimento degli obiettivi ambientali alla sostenibilità. Pertanto, posto che lo scopo principale è raggiungere gli obiettivi quali - quantitativi, occorre trovare la combinazione di misure che diano il miglior risultato in termini di efficacia al minor prezzo, garantendo, contestualmente, la sostenibilità socioeconomica e l'equilibrio economico – finanziario alla gestione dei servizi idrici.

Mediante l'analisi economica vengono individuati gli obiettivi conseguibili in ogni ciclo di programmazione ed i relativi costi (finanziari, ambientali e della risorsa). Il recupero di tali costi deve essere garantito, nel rispetto dei principi stabiliti dall'art.9 della DQA, attraverso la contribuzione dei singoli utilizzatori della risorsa in coerenza con il principio del chi inquina paga, ma anche del chi utilizza paga.

I costi residui, comunque individuati ma non sostenibili socialmente ed economicamente, saranno oggetto di riesame nei successivi cicli di programmazione.

L'adeguatezza del recupero dei costi discende da una corretta definizione degli obiettivi ambientali (comprensiva delle deroghe previste dall'art. 4 della DQA) e, soprattutto, dall'applicazione dell'analisi economica. Nell'applicare tale approccio la DQA permette agli Stati membri di tenere conto delle ripercussioni sociali, ambientali, ed economiche, consentendo perfino di non applicare il principio di un adeguato contributo al recupero dei

costi per una determinata attività di impiego delle acque, qualora ciò non comprometta il raggiungimento degli obiettivi della DQA.

Tali valutazioni devono necessariamente essere condotte con la massima trasparenza e supportate da fondate valutazioni ed analisi al fine di fornire le relative motivazioni e giustificazioni nei Piani di gestione dei distretti idrografici.

Figura 3 – Interpretazione del concetto di "Full Cost Recovery" (FCR).
Legenda: O&M= Operativi di gestione e di Manutenzione

L'adeguatezza va, quindi, vista sotto due profili: capacità di copertura finanziaria delle misure ritenute efficaci e garanzia dell'equilibrio economico – finanziario della gestione dei servizi. In merito al primo profilo, la direttiva non impone specifiche modalità di copertura dei costi, ma lascia agli Stati membri la potestà decisionale di adottare politiche di finanziamento e contribuzione pubblica che, a margine del residuo non coperto dai canoni, dalle tariffe, dai ruoli, ecc., ovvero non sostenuto dal settore d'impiego che ha generato l'impatto, concorrano alla copertura dei costi delle misure.
Per quanto riguarda il secondo aspetto, tenuto conto della relazione tra gli obiettivi ambientali identificati nei piani di gestione e settoriali, della selezione degli interventi necessari al raggiungimento degli stessi e dell'entità dei relativi corrispettivi, è necessario che la politica tariffaria consenta, oltre al conseguimento di un razionale utilizzo della risorsa, anche l'equilibrio economico – finanziario, ovvero l'autosufficienza della gestione raggiungibile attraverso l'equilibrio fra i costi dei fattori produttivi ed i ricavi risultanti dalla gestione.

3.2 Sostenibilità economica-finanziaria

L'analisi della **sostenibilità** deve articolarsi almeno sui seguenti punti:

- descrizione qualitativa e quantitativa degli impatti delle misure di intervento (*policy*);
- valutazione della convenienza economica della misura, attraverso un bilancio costi – benefici calcolato nella prospettiva analitica del costo pieno;
- valutazione della sostenibilità finanziaria, relativa sia alle ipotesi di ripartizione dei costi (costi diretti o spesa) tra enti, settori o soggetti in genere chiamati a contribuire, sia alle modalità strettamente finanziarie della provvista (tasse, titoli di debito ecc.)

L'analisi della sostenibilità include, pertanto, la valutazione della sproporzionalità in ordine alla verifica della quale è necessario che:

- siano state esaminate più combinazioni costo-efficacia e non ve ne sia nessuna esente da limiti di sostenibilità;
- i costi superino abbondantemente i benefici, mediante dimostrazione evidente e affidabile;
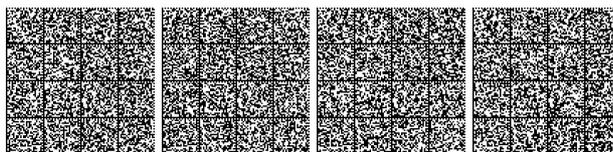
- siano considerati e valorizzati anche aspetti qualitativi dell'operazione, tenendo conto della particolare configurazione dei beni naturali o ambientali (valore di opzione, di esistenza ecc.).

È evidente che la valutazione di sostenibilità economico-finanziaria delle misure è in ultima analisi di tipo "politico", esito di un ragionamento ponderato su strategie ambientali ed economiche. Per quanto riguarda in particolare il principio della "copertura dei costi", l'opportunità di tenere in considerazione, oltre al contesto ambientale, anche il contesto socio-economico complessivo, è sancita come principio dalla stessa DQA che all'articolo 9, comma 4, stabilisce che "*Gli Stati membri non violano la ... direttiva qualora decidano, per prassi consolidata, di non applicare ...*" il principio di copertura dei costi per una determinata attività d'impiego delle acque purché ciò "*non comprometta i fini e gli obiettivi ambientali della direttiva*". Le linee guida Reporting 2016" (versione n.4 del 7 luglio 2014) e più precisamente il capitolo 11 "*Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis and cost recovery*", richiedono di indicare nello Schema element: ServiceArticle9_4 per quali utilizzi è stato fatto ricorso al disposto dell'art. 9, co.4, fornendo i necessari dettagli e giustificazioni nei documenti concernenti i presupposti istruttori dei piani di gestione.

3.3 Deroghe (*exemptions*) e costi sproporzionati

La Direttiva prevede la possibilità di ricorrere a deroghe (indicate con il termine "*exemption*") a condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento del corpo idrico.
Le deroghe, ai sensi dell'art.4 della DQA, devono intendersi:

1) come dilazione temporale della scadenza fissata per il raggiungimento dell'obiettivo (proroga), a condizione che ricorra almeno uno dei seguenti presupposti:
   - **non fattibilità tecnica**, che attiene ad ostacoli, impedimenti e problematiche di natura tecnica o procedimentale, alla mancanza di soluzioni rinvenibili allo stato attuale delle conoscenze tecniche e/o alla scarsa conoscenza del problema ambientale;
   - **condizioni naturali limitanti,** da intendersi tutte quelle situazioni legate al ripristino della naturalità del corpo idrico che non consentono miglioramenti dello stato del corpo idrico nei tempi richiesti;
   - **costo sproporzionato**, da intendere - nel contesto della proroga - quale scarto tra il costo delle misure necessarie a raggiungere l'obiettivo ambientale nei tempi ordinari (2015) e le risorse disponibili nel sistema vigente di gestione della risorsa idrica; si tratta pertanto di uno scarto di natura transitoria, che si suppone possa essere superato e reso sostenibile (*affordable*) operando adeguatamente sui tempi (*timescales*) e sui modi di attuazione delle misure (Art. 4, comma 4/a(ii)).

2) come deroga rispetto al raggiungimento degli obiettivi ambientali:

   l'Articolo 4, comma 5, della DQA statuisce la possibilità di definire un obiettivo meno stringente, quindi una deroga di tipo sostanziale, per particolari corpi idrici, per i quali le necessità ambientali ed economiche cui sono finalizzate le attività umane che impediscono il raggiungimento del buono stato e non possano essere soddisfatte con altri mezzi che costituiscono un'opzione ambientale significativamente migliore la quale non preveda costi sproporzionati[8].

---

[8] Ovvero, ai sensi dell'art. 4, comma 5, della Direttiva 2000/60 "*...qualora, a causa delle ripercussioni dell'attività umana, definita ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 1, o delle loro condizioni naturali, il conseguimento di tali obiettivi sia non fattibile o esageratamente oneroso, e ricorrano le seguenti condizioni:*
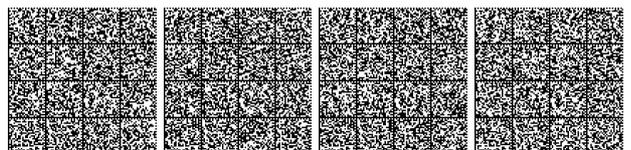
Alla base della deroga, c'è un equilibrio incerto o negativo tra vantaggi e svantaggi, che mette in discussione l'obiettivo stesso. In linea di principio, il ricorso all'obiettivo meno stringente e quindi alla deroga è consentito quando tutte le misure tecnicamente fattibili e non sproporzionate dal punto di vista dei costi sono state attuate. Qui i "costi sproporzionati" scaturiscono tipicamente dall'analisi costi-benefici, ove il valore economico dei benefici associabili all'obiettivo ambientale di base (stato buono) si riveli significativamente inferiore al valore dei benefici perduti con l'adozione della misura. Tutto questo, per quanto attiene alla fase pianificatoria, si traduce in un approccio graduale e calibrato ("*stepwise*") che considera le varie opzioni sopra definite non escludendo l'applicazione contemporanea dei commi 4 e 5 dell'art.4 della DQA stessa.

Inoltre, i successivi commi 6 e 7 prevedono rispettivamente la possibilità di ricorrere a deroghe sostanziali dovute a circostanze eccezionali e deroghe per nuove modificazioni di interesse pubblico prioritario (modifiche fisiche per i corpi idrici superficiali, alterazioni del livello per i corpi idrici sotterranei) che impediscano o abbiano impedito il raggiungimento dell'obiettivo ambientale.

In questo contesto più stringente, il **costo sproporzionato,** costituisce un giudizio basato sulle risultanze dell'analisi economica e supportato da un'analisi costi benefici che qualifica un intervento per il miglioramento della qualità ambientale come eccessivamente costoso qualora:

- i costi superino i benefici (condizione necessaria, ma non sufficiente);
- il margine con cui i costi superano i benefici sia apprezzabile ed abbia un elevato grado di attendibilità;
- i soggetti chiamati a contribuire all'implementazione delle misure non siano in grado di sopportarne i relativi costi ("*affordability*": concetto quest'ultimo che poggia non solo sulla capacità di pagare in termini di sostenibilità ad affrontare una spesa (*ability to pay*) ma che richiama anche una disponibilità a pagare in senso lato *(willingness to pay*), cioè in mancanza di disponibilità anche in relazione agli effettivi benefici che si ottengono a fronte del sacrificio richiesto).

Tutto ciò va dimostrato anche mediante un'analisi adeguata delle alternative di finanziamento, specificando con chiarezza tempi e modi di soluzione del problema.

Si evidenzia che, in questo contesto, i costi delle misure obbligatorie computati ai sensi dell'attuazione della legislazione comunitaria antecedente la DQA non possono rientrare nel calcolo di "costo sproporzionato" né concorrere perciò alla motivazione della dilazione temporale. Il concetto di "*affordability*" laddove supporti la motivazione al ricorso alla proroga dovrà tenere in considerazione i meccanismi di finanziamento alternativi.

---

a) i bisogni ambientali e socioeconomici cui sono finalizzate dette attività umane del corpo idrico non possono essere soddisfatti con altri mezzi i quali rappresentino un'opzione significativamente migliore sul piano ambientale e tale da non comportare oneri esagerati;

b) gli Stati membri garantiscono: per le acque superficiali, il raggiungimento del migliore stato ecologico e chimico possibile, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento, per le acque sotterranee, le minime modifiche possibili allo stato delle acque sotterranee, tenuto conto degli impatti che non avrebbero potuto ragionevolmente essere evitati data la natura dell'attività umana o dell'inquinamento;

c) non si verifica alcun ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione;

d) gli obiettivi ambientali meno rigorosi e le relative motivazioni figurano espressamente nel piano di gestione del bacino idrografico prescritto dall'articolo 13 e tali obiettivi sono rivisti ogni sei anni."

Scheda 6 - Corpi idrici fortemente modificati e artificiali

I corpi idrici fortemente modificati o artificiali di cui all'art. 4.3 della DQA, così come identificati ai sensi del DM Ambiente 27 novembre 2013, n.156 (pubblicato in GU Serie Generale n.10 del 14-1-2014), sono caratterizzati da situazioni in cui i benefici economico-sociali che causano le modificazioni o l'artificialità del corpo idrico, non potrebbero essere raggiunti con altri mezzi caratterizzati da un migliore assetto ambientale (art. 4.3. b). La motivazione va cercata sia nell' impossibilità tecnica sia nei costi sproporzionati. Come nel caso sopra riportato (applicazione della deroga ex art. 4.5), la sproporzione non è tanto tra il costo (diretto) di realizzazione della misura e il valore dei benefici indotti, quanto tra i benefici economici persi e i benefici economici acquistati con l'operazione complessiva. La condizione posta per questa casistica è che, seppure i costi sproporzionati concorrano a classificare il corpo idrico come "fortemente modificato", l'eccezione all'obiettivo è limitata al raggiungimento del potenziale ecologico.

Scheda 7 – Approccio sequenziale per l'analisi degli ERC

Riassumendo, per conseguire un'analisi attendibile dei costi ambientali e della risorsa è possibile identificare una sequenza di fasi o passi:

1. *descrivere* lo stato dell'ambiente e le interazioni che intercorrono tra attività umane e natura;
2. *quantificare* attraverso il bilancio idrico la disponibilità di risorsa, il fabbisogno attuale e futuro, la risorsa "prelevata" e quella utilizzata, la risorsa restituita;
3. *stimare* i costi di gestione e finanziari connessi con i possibili utilizzi della risorsa. Tale stima si concentrerà soprattutto su quegli usi che si traducono poi in un servizio idrico, dove esistono strumenti ulteriori di pianificazione e programmazione (piano d'ambito, piano di sviluppo rurale, ecc.) e da cui è possibile desumere le informazioni economiche e finanziarie. Per quanto riguarda gli usi che non si traducono nei servizi idrici propriamente detti (es. uso idroelettrico ad acqua fluente, con o senza derivazione, non collegato al Servizio di gestione invasi), si rimanda ai documenti a corredo delle domande di concessione quali il piano finanziario (ai sensi del combinato disposto degli artt. 7 del T.U. 1775/1933 successive modifiche ed integrazioni e 9 del R.D. 1285/1920, nonché delle disposizioni contenute nel D.M. 16 dicembre 1923 (G.U. n. 151 del 2 giugno 1978), relativo alle "Norme per la compilazione dei progetti di massima e di esecuzione a corredo di domande per grandi e piccole derivazioni d'acqua" e ai sensi dei regolamenti regionali) o ad analisi ed indagini economiche e statistiche di settore effettuate da organismi preposti allo scopo (ISTAT, INEA, ecc.) che abbiano una base attendibile di contributi ed informazioni e i cui dati siano stati validati.
4. *quantificare* gli impatti ambientali delle attività umane, individuare le criticità ambientali e identificare gli elementi alla base delle criticità in ragione dei vari usi possibili tenendo conto della specifica destinazione della risorsa idrica;
5. *determinare* i costi ambientali conseguenti alle tipologie dell'utilizzo, al netto di esternalità positive quantificate (PES). In questa fase si elaborano gli obblighi e i limiti o divieti al prelievo da imporre agli usi regolarmente assentiti, le misure necessarie al ripristino del danno ove accertato e quelle necessarie al mantenimento e salvaguardia dello stato qualitativo dei corpi idrici già in linea con gli obiettivi di piano.
6. *effettuare una* valutazione economica sulla migliore combinazione di misure per il raggiungimento degli obiettivi di qualità. Questa fase è cruciale ai fini decisionali poiché concerne l'adeguatezza della copertura dei costi e la sostenibilità economico-finanziaria dei programmi di misure. La valutazione di sostenibilità (razionalità economica) dei programmi è da condurre in via ordinaria con l'applicazione di analisi costi-efficacia o equivalenti; quando il raggiungimento dello stato "buono" comporti costi manifestamente sproporzionati, è necessario un supplemento di valutazione attraverso analisi di tipo costi-benefici. Qualora sia accertato un chiaro difetto di sostenibilità (*affordability*), si colloca in questa fase la formulazione di proroghe o di deroghe rispetto agli obiettivi ambientali. Il caso della proroga concerne un deficit di sostenibilità finanziaria, sostanzialmente riconducibile alla relazione tra tempi di conseguimento dell'obiettivo ambientale e costi di realizzazione della misura.
7. *verificare l'esistenza* di costi della risorsa imputabili alle modalità di utilizzazione esistenti e *quantificarne il valore.* In questa fase deve essere effettuata l'analisi del bilancio idrico e in caso di squilibrio va quantificato il costo della risorsa che può essere azzerato operando mediante misure di riequilibrio e riallocazione delle quantità disponibili tra l'uso e il non uso e/o misure gestionali.
8. *pianificare utilizzi sostenibili ricorrendo anche ad analisi comparative* tra le possibili opzioni d'uso, tenendo conto del migliore impiego della risorsa, che comporti cioè il minor impatto ambientale, sociale ed economico;
9. *monitorare* i progressi di politiche e strategie adottate per la conservazione, il ripristino e la tutela dell'ambiente e della risorsa, verificando il grado di attuazione delle misure e i risultati conseguiti.

Allegato Tecnico – Proposta metodologica per la rendicontazione (*reporting*) degli aspetti economici

ALLEGATO TECNICO

Proposta metodologica per la rendicontazione (reporting) degli aspetti economici

Premessa

In merito agli obblighi di rendicontazione alla Commissione Europea, partendo da quanto già indicato nel primo Report ex articolo 5 della Direttiva 2000/60/CE e nei piani di gestione vigenti, è necessario aggiornare i quadri conoscitivi esistenti per la parte delle caratteristiche economiche e sociali qualora non sufficientemente approfonditi in precedenza o perché dalla prima pianificazione ad oggi sono avvenuti profondi cambiamenti.

Le principali componenti economiche per le quali risulta opportuno effettuare integrazioni e aggiornamenti sostanziali sono:

• analisi economica degli utilizzi idrici;

• trend socio-economici;

• valutazione degli attuali livelli di recupero dei costi degli utilizzi (usi e servizi idrici).

Le analisi che si propongono di effettuare dovrebbero essere strettamente correlate alle parti del Report art. 5 che riguardano l'analisi delle pressioni e degli impatti degli utilizzi e dell'individuazione della loro significatività. Per quanto riguarda l'analisi economica questa è funzionale alla valutazione degli utilizzi idrici rilevanti, sia per la comprensione delle probabili scelte di trade-off, nonché dei conflitti tra sviluppo socio-economico, ambiente e protezione delle acque che dovranno essere inseriti nel processo di informazione e di partecipazione pubblica, di decisione e riparto della risorsa.

L'analisi economica degli utilizzi idrici dovrebbe essere improntata principalmente a:

• valutare l'importanza dell'acqua per l'economia e lo sviluppo economico-sociale del distretto idrografico;

• costruire il profilo economico generale del bacino idrografico e degli utilizzi idrici più rilevanti in relazione alle pressioni più significative;

• creare le condizioni per la valutazione della sostenibilità (ambientale, sociale ed economica) degli utilizzi idrici.

L'analisi andrebbe effettuata a scala distrettuale, di bacino o sottobacino per gli utilizzi idrici individuati come significativi sulla base degli esiti dell'esame delle pressioni e degli impatti e, qualora necessario, per particolari settori economici.

Risulta altresì importante determinare dei trend socio-economici con un riferimento temporale al 2015, al 2021 e al 2027 che tengano conto delle previsioni a lungo termine, come richiesto dall'art. 9 della DQA, e, ove possibile, dei cambiamenti climatici, analizzando ad esempio:

• l'offerta e la domanda di acqua in ragione dei fabbisogni attuali e futuri e della disponibilità;

• l'andamento demografico nel bacino distrettuale compresa la popolazione fluttuante;

• la variazione dell'estensione della superficie irrigata e coltivazioni prevalenti e previsioni del fabbisogno irriguo per tipologia colturale;

• il consumo di suolo (distinguendo tra aree urbanizzate, insediamenti urbani – insediamenti produttivi – aree agricole – altro)

Rendicontazione economica e del recupero dei costi

La valutazione degli attuali livelli del recupero dei costi dei servizi idrici costituisce la base minima per l'applicazione dell'articolo 9 della DQA e per garantire la trasparenza oltre che l'attendibilità occorrono informazioni sui costi e sulle leve di recupero come tariffe, sussidi, sussidi incrociati, ecc.

A tale scopo per poter arrivare a fornire i dati e le informazioni richieste dalla Commissione Europea è necessario individuare gli utilizzi per i quali effettuare le analisi e successivamente valutarne lo stato e il livello di copertura dei costi.

La Commissione Europea riconosce che la definizione dei servizi idrici è interpretata in modo differente dagli Stati membri. Il documento guida "Reporting 2016" (versione n. 4 del 7 luglio 2014) chiarisce in proposito che, ai fini della rendicontazione, gli Stati membri sono tenuti a riferire sulla base della loro interpretazione dei servizi idrici. Pertanto, se uno Stato membro non ritiene che un certo utilizzo sia un servizio non è tenuto a rendicontare in merito al recupero dei costi. Le presenti linee guida nazionali distinguono gli utilizzi tra usi e servizi in ragione del fatto che alcuni usi, sebbene non si configurino come servizi, impattano sensibilmente sullo stato di qualità del corpo idrico.

Per tale specifico aspetto si evidenzia che la guida "Reporting 2016" (versione n. 4 del 7 luglio 2014) e più precisamente il capitolo 11 "Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis and cost recovery", pur prevedendo una lista chiusa di "servizi" (Schema element: Service) inserisce la categoria "other" da utilizzare nel caso in cui uno Stato membro preferisca rendicontare sulla base di una combinazione di servizi – usi che va specificata nello "Schema elelemt: serviceOther". In questo modo, coerentemente con le presenti linee guida, è possibile contemplare quegli usi che, a seguito dell'analisi degli impatti e delle pressioni pur non essendo servizi, sono identificati come significativi (es. uso idroelettrico, uso ittiogenico o estrazione di acque minerali) e devono, pertanto, essere sottoposti ad analisi economica e, per il principio chi inquina paga e chi usa paga, concorrere alla copertura dei costi delle misure.

Per poter arrivare a fornire i dati e le informazioni richieste è, quindi, necessario individuare gli usi e i servizi idrici, ergo gli utilizzi, per i quali effettuare le analisi e successivamente valutarne lo stato e il livello di copertura dei costi. Le attività minime da sviluppare sono:

• Operare la scelta degli utilizzi idrici per i quali effettuare l'analisi tenendo conto anche del contesto ambientale e socio – economico, nonché delle condizioni geografiche e climatiche del territorio di riferimento.

• Analizzare gli aspetti economici e finanziari dell'utilizzo, esplicitando i costi finanziari, ambientali e della risorsa.

• Effettuare la ricognizione degli strumenti di recupero dei costi (tariffe, canoni, sovracanoni, contributi, ecc..).

• Verificare l'adeguatezza della copertura dei costi[1].

La figura 1 mostra le informazioni richieste dal documento Reporting 2016 per l'analisi economica e il recupero dei costi, organizzate in Schema element
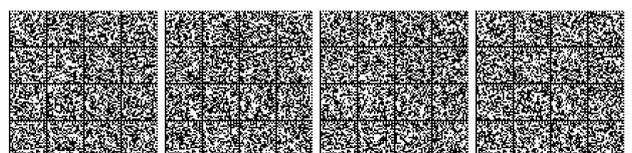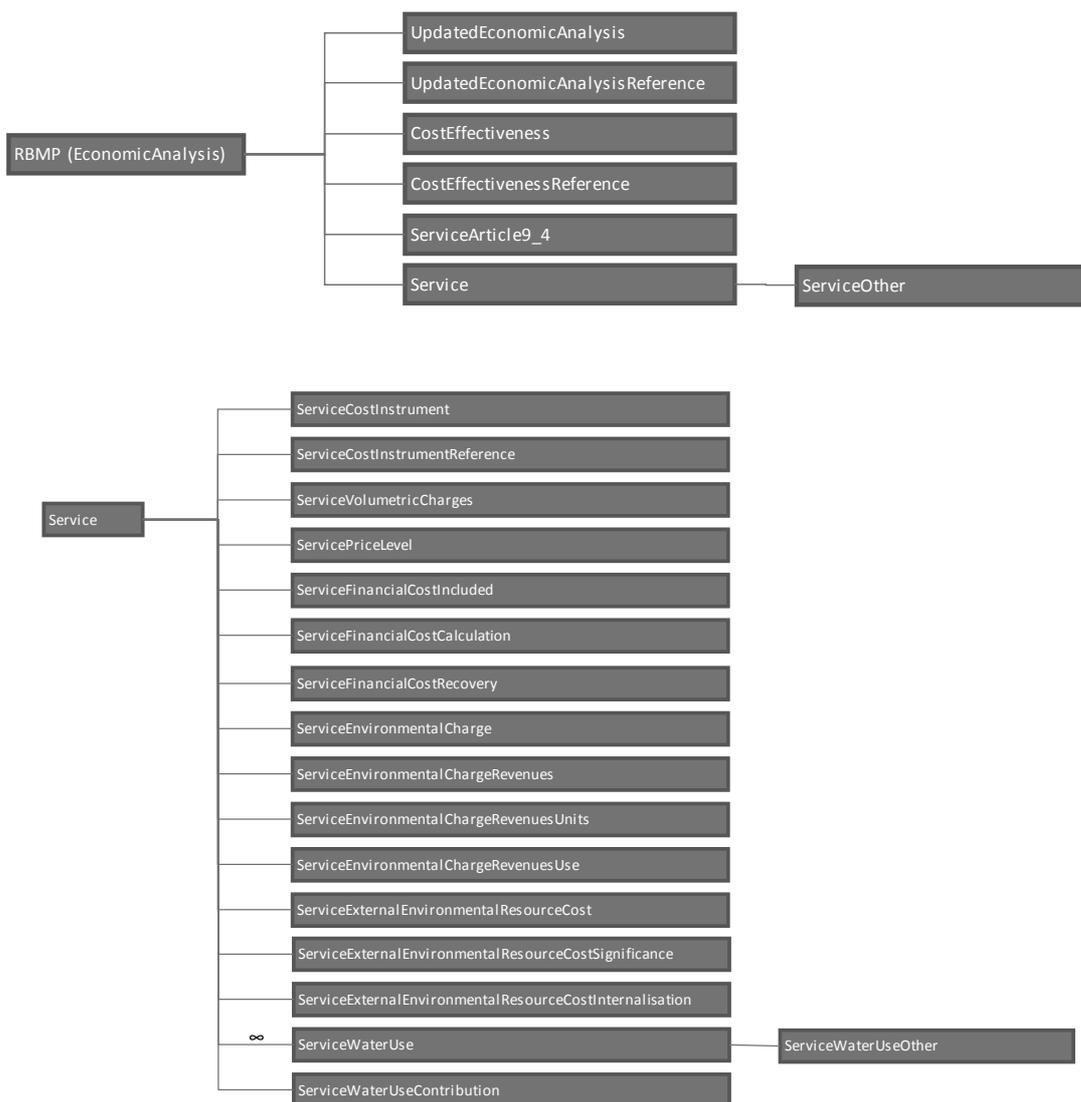
Figura 1 - Schema sketch economic analysis and cost recovery

(vignetta schematica relativa all'analisi economica e alla copertura dei costi)

[1] Il capitolo 11 "*Reporting at RBD/Sub-unit level for economic analysis and cost recovery*" allo *Schema element: ServiceEnviromentalChargeRevenuesUse* chiede, per ciascun utilizzo, se il gettito derivante dall'applicazione di un'eventuale tassa ambientale è dedicato al finanziamento di misure finalizzate al raggiungimento degli obiettivi ambientali della DQA (es. sovracanoni bacini imbriferi montani - BIM, contributo alle comunità montane, ecc.).

Di seguito si riporta una proposta di organizzazione dei dati e delle informazioni secondo gli Schema element della guida Reporting 2016" . **<u>N.B. Il termine servizi va inteso nell'accezione ampia di utilizzo significativo, utilizzando il campo "*other*" quando appropriato</u>**.

Tabella 1 Servizi idrici – dati ed informazioni relative al recupero dei costi

	Applicazione recupero dei costi			**Informazioni generali**	
Servizi	Schema element: ServiceCostInstrument	Schema element: ServiceCostInstrumentReference		Schema element: ServiceVolumetricCharges	Schema element: ServicePriceLevel
	E' stato applicato il recupero dei costi (**sì - no - parzialmente**)	Se **"sì"** specificare lo strumento	Materiale di riferimento	Presenza di modalità di pagamento volumetriche (**sì - no - parzialmente**)	Livello del prezzo del servizio
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution *prelievo di acqua potabile (superficiale e/o sotterranea), trattamento e distribuzione*					
Sewage collection and wastewater treatment *raccolta e trattamento di acque reflue*					
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastater treatment (when considered together) *prelievo di acqua potabile (superficiale e/o sotterranea), trattamento e distribuzione e raccolta e trattamento di acque reflue (se considerate insieme)*					
Irrigation water abstraction, treatment and distribution *prelievi di acqua per l'irrigazione, trattamento e distribuzione*					
Self-abstraction *autoapprovvigionamento*					
Impoundment and storage of water *arginamento e stoccaggio di acqua*					
Impoundment for flood protection *arginamento per la protezione dalle piene*					
Impoundment for navigation *arginamento per la navigazione*					
Other *Altro*					

Segue Tabella 1

Servizi	Recupero dei costi finanziari				
	Schema element: ServiceFinacialCostIncluded			Schema element: ServiceFinancialCost Calculation	Schema element: ServiceFinancialCostRe covery
	Sono inclusi i costi di investimento? **(sì - no - parzialmente)**	Sono inclusi i costi operativi e di mantenimento? **(sì - no - parzialmente)**	Sono inclusi altri costi? **(sì - no - parzialmente)**	I costi totali finanziari sono calcolati per anno? **(sì - no - parzialmente)**	Indicare il recupero dei costi finanziari totali come % dei costi finanziari totali
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution *prelievo di acqua potabile (superficiale e/o sotterranea), trattamento e distribuzione*					
Sewage collection and wastewater treatment *raccolta e trattamento di acque reflue*					
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastater treatment (when considered together) *prelievo di acqua potabile (superficiale e/o sotterranea), trattamento e distribuzione e raccolta e trattamento di acque reflue (se considerate insieme)*					
Irrigation water abstraction, treatment and distribution *prelievi di acqua per l'irrigazione, trattamento e distribuzione*					
Self-abstraction *autoapprovvigionamento*					
Impoundment and storage of water *arginamento e stoccaggio di acqua*					
Impoundment for flood protection *arginamento per la protezione dalle piene*					
Impoundment for navigation *arginamento per la navigazione*					
Other *Altro*					

Tabella 2 **Utilizzi idrici – dati ed informazioni relative alla presenza di tassazione ambientale ed alle relative entrate**

	Tassazione ambientale		Entrate totali		
	Schema element: ServiceEnvironmentalCharge		Schema element: ServiceEnvironmentalChargeRevenues	Schema element: ServiceEnvironmentalChargeRevenuesUnits	Schema element: ServiceEnvironmentalChargeRevenuesUse
Servizi	E' presente una tassazione ambientale **(sì - no)**	se sì	Entrate totali da tassazione ambientale €/anno o €/m³	???	Indicare se le entrate ambientali sono destinate a finanziare misure volte a raggiungere gli obiettivi della DQA **(sì - no - parzialmente)**
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution *prelievo di acqua potabile (superficiale e/ o sotterranea), trattamento e distribuzione*					
Sewage collection and wastewater treatment *raccolta e trattamento di acque reflue*					
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastater treatment (when considered together) *prelievo di acqua potabile (superficiale e/ o sotterranea), trattamento e distribuzione e raccolta e trattamento di acque reflue (se considerate insieme)*					
Irrigation water abstraction, treatment and distribution *prelievi di acqua per l'irrigazione, trattamento e distribuzione*					
Self-abstraction *autoapprovvigionamento*					
Impoundment and storage of water *arginamento e stoccaggio di acqua*					
Impoundment for flood protection *arginamento per la protezione dalle piene*					
Impoundment for navigation *arginamento per la navigazione*					
Other *Altro*					

Tabella 3 Utilizzi idrici – dati ed informazioni relativi ai costi ambientali e ai costi della risorsa

	Costi ambientali esterni e costi della risorsa			
	Schema element: ServiceExternalEnvironmentalResourceCost		Schema element: ServiceExternalEnvironmentalResourceCostSignificance	Schema element: ServiceExternalEnvironmentalResourceCostInternalisation
Servizi	L'analisi economica prende in considerazione i costi ambientali esterni e i costi della risorsa? **(sì - no)**		I costi ambientali esterni e della risorsa sono significativi? **(sì - no)**	I costi ambientali sono internalizzati? **(sì - no - parzialmente)**
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution *prelievo di acqua potabile (superficiale e/o sotterranea), trattamento e distribuzione*				
Sewage collection and wastewater treatment *raccolta e trattamento di acque reflue*				
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastater treatment (when considered together) *prelievo di acqua potabile (superficiale e/o sotterranea), trattamento e distribuzione e raccolta e trattamento di acque reflue (se considerate insieme)*				
Irrigation water abstraction, treatment and distribution *prelievi di acqua per l'irrigazione, trattamento e distribuzione*				
Self-abstraction *autoapprovvigionamento*		**se sì**		
Impoundment and storage of water *arginamento e stoccaggio di acqua*				
Impoundment for flood protection *arginamento per la protezione dalle piene*				
Impoundment for navigation *arginamento per la navigazione*				
Other *Altro*				

Tabella 4 Servizi idrici e usi

Servizi	Uso				
	Schema element: ServiceWaterUse				Schema element: ServiceWaterUseContribution
	Indicare quali usi beneficiano di ciascun servizio				
Servizi	Civile **(sì - no)**	Agricoltura **(sì - no)**	Industria **(sì - no)**	Altro (specificare) **(sì - no)**	Se il servizio interessa più di un uso, specificare se l'analisi economica ha calcolato il contributo di ciascun uso al recupero dei costi del servizio idrico **(sì - no)**
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution *prelievo di acqua potabile (superficiale e/o sotterranea), trattamento e distribuzione*					
Sewage collection and wastewater treatment *raccolta e trattamento di acque reflue*					
Drinking water abstraction (surface and/or groundwater), treatment and distribution and sewage collection and wastater treatment (when considered together) *prelievo di acqua potabile (superficiale e/o sotterranea), trattamento e distribuzione e raccolta e trattamento di acque reflue (se considerate insieme)*					
Irrigation water abstraction, treatment and distribution *prelievi di acqua per l'irrigazione, trattamento e distribuzione*					
Self-abstraction *autoapprovvigionamento*					
Impoundment and storage of water *arginamento e stoccaggio di acqua*					
Impoundment for flood protection *arginamento per la protezione dalle piene*					
Impoundment for navigation *arginamento per la navigazione*					
Other *Altro*					

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che la potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

La direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 327/1 del 22.12.2000.

Il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1997, n. 202.

Si riporta il testo dell'art. 88 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 21 aprile 1998, n. 92, S.O.:

"Art. 88. Compiti di rilievo nazionale

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera *c)*, della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi:

a) al censimento nazionale dei corpi idrici;

b) alla programmazione ed al finanziamento degli interventi di difesa del suolo;

c) alla determinazione di criteri, metodi e standard di raccolta elaborazione e consultazione dei dati, alla definizione di modalità di coordinamento e di collaborazione tra i soggetti pubblici operanti nel settore, nonché indirizzi volti all'accertamento, ricerca e studio degli elementi dell'ambiente fisico e delle condizioni generali di rischio; alla valutazione degli effetti conseguenti alla esecuzione dei piani, dei programmi e dei progetti su scala nazionale di opere nel settore della difesa del suolo;

d) alle direttive generali e di settore per il censimento ed il monitoraggio delle risorse idriche, per la disciplina dell'economia idrica e per la protezione delle acque dall'inquinamento ;

e) alla formazione del bilancio idrico nazionale sulla scorta di quelli di bacino;

f) alle metodologie generali per la programmazione della razionale utilizzazione delle risorse idriche e alle linee di programmazione degli usi plurimi delle risorse idriche;

g) alle direttive e ai parametri tecnici per la individuazione delle aree a rischio di crisi idrica con finalità di prevenzione delle emergenze idriche;

h) ai criteri per la gestione del servizio idrico integrato come definito dall'art. 4 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

i) alla definizione dei livelli minimi dei servizi che devono essere garantiti in ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, comma 1, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché ai criteri ed agli indirizzi per la gestione dei servizi di approvvigionamento, di captazione e di accumulo per usi diversi da quello potabile;

l) alla definizione di meccanismi ed istituti di conguaglio a livello di bacino ai fini del riequilibrio tariffario;

m) ai criteri e agli indirizzi per la programmazione dei trasferimenti di acqua per il consumo umano laddove il fabbisogno comporti o possa comportare il trasferimento di acqua tra regioni diverse e ciò travalichi i comprensori di riferimento dei bacini idrografici;

n) ai compiti fissati dall'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, in particolare alla adozione delle iniziative per la realizzazione delle opere e degli interventi di trasferimento di acqua;

o) ai criteri ed indirizzi per la disciplina generale dell'utilizzazione delle acque destinate a scopi idroelettrici ai sensi e nei limiti di cui all'art. 30 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, fermo restando quanto disposto dall'art. 29, comma 3;

p) alle direttive sulla gestione del demanio idrico anche volte a garantire omogeneità, a parità di condizioni, nel rilascio delle concessioni di derivazione di acqua, secondo i principi stabiliti dall'art. 1 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

q) alla definizione ed all'aggiornamento dei criteri e metodi per il conseguimento del risparmio idrico previsto dall'art. 5 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

r) alla definizione del metodo normalizzato per definire le componenti di costo e determinare la tariffa di riferimento del servizio idrico;

s) alle attività di vigilanza e controllo indicate dagli articoli 21 e 22 della legge 5 gennaio 1994, n. 36;

t) all'individuazione e delimitazione dei bacini idrografici nazionali e interregionali;

u) all'esercizio dei poteri sostitutivi in caso di mancata istituzione da parte delle regioni delle autorità di bacino di rilievo interregionale di cui all'art. 15, comma 4, della legge 18 maggio 1989, n. 183, nonché dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 18, comma 2, 19, comma 3, e 20, comma 4 della stessa legge;

v) all'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso;

z) alla determinazione di criteri, metodi e standard volti a garantire omogeneità delle condizioni di salvaguardia della vita umana, del territorio e dei beni;

aa) agli indirizzi generali ed ai criteri per la difesa delle coste;

[bb) alla vigilanza sull'Ente autonomo acquedotto pugliese.

2. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate sentita la Conferenza unificata, fatta eccezione per le funzioni di cui alle lettere *t)*, *u)* e *v)*, che sono esercitate sentita la Conferenza Stato-regioni.".

Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59) è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 30 agosto 1999, n. 203, S.O.

Si riporta il testo degli articoli 119 e 154 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 aprile 2006, n. 88, S.O. n. 96:

"Art. 119. (Principio del recupero dei costi relativi ai servizi idrici)

1. Ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui al Capo I del titolo II della parte terza del presente decreto, le Autorità competenti tengono conto del principio del recupero dei costi dei servizi idrici, compresi quelli ambientali e relativi alla risorsa, prendendo in considerazione l'analisi economica effettuata in base all'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto e, in particolare, secondo il principio «chi inquina paga».

2. Entro il 2010 le Autorità competenti provvedono ad attuare politiche dei prezzi dell'acqua idonee ad incentivare adeguatamente gli utenti a usare le risorse idriche in modo efficiente ed a contribuire al raggiungimento ed al mantenimento degli obiettivi di qualità ambientali di cui alla direttiva 2000/60/CE nonché di cui agli articoli 76 e seguenti del presente decreto, anche mediante un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, suddivisi almeno in industria, famiglie e agricoltura. Al riguardo dovranno comunque essere tenute in conto le ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero dei suddetti costi, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione. In particolare:

a) i canoni di concessione per le derivazioni delle acque pubbliche tengono conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa connessi all'utilizzo dell'acqua;

b) le tariffe dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua, quali quelli civile, industriale e agricolo, contribuiscono adeguatamente al recupero dei costi sulla base dell'analisi economica effettuata secondo l'Allegato 10 alla parte terza del presente decreto.

3. Nei Piani di tutela di cui all'art. 121 sono riportate le fasi previste per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 necessarie al raggiungimento degli obiettivi di qualità di cui alla parte terza del presente decreto."

"Art. 154. (Tariffa del servizio idrico integrato)
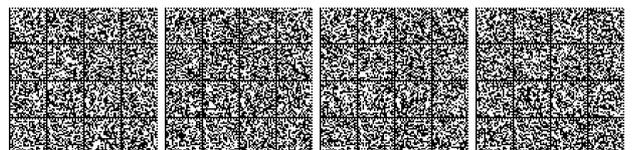
1. La tariffa costituisce il corrispettivo del servizio idrico integrato ed è determinata tenendo conto della qualità della risorsa idrica e del servizio fornito, delle opere e degli adeguamenti necessari, dell'entità dei costi di gestione delle opere, e dei costi di gestione delle aree di salvaguardia, nonché di una quota parte dei costi di funzionamento dell'ente di governo dell'ambito, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio secondo il principio del recupero dei costi e secondo il principio «chi inquina paga». Tutte le quote della tariffa del servizio idrico integrato hanno natura di corrispettivo.

2. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, su proposta dell'Autorità di vigilanza sulle risorse idriche e sui rifiuti, tenuto conto della necessità di recuperare i costi ambientali anche secondo il principio «chi inquina paga», definisce con decreto le componenti di costo per la determinazione della tariffa relativa ai servizi idrici per i vari settori di impiego dell'acqua.

3. Al fine di assicurare un'omogenea disciplina sul territorio nazionale, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono stabiliti i criteri generali per la determinazione, da parte delle regioni, dei canoni di concessione per l'utenza di acqua pubblica, tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa e prevedendo altresì riduzioni del canone nell'ipotesi in cui il concessionario attui un riuso delle acque reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o di una parte dello stesso o, ancora, restituisca le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. L'aggiornamento dei canoni ha cadenza triennale.

4. Il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'art. 149, comma 1, lettera *d)*, predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'art. 10, comma 14, lettera *d)*, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas.

5. La tariffa è applicata dai soggetti gestori, nel rispetto della Convenzione e del relativo disciplinare.

6. Nella modulazione della tariffa sono assicurate, anche mediante compensazioni per altri tipi di consumi, agevolazioni per quelli domestici essenziali, nonché per i consumi di determinate categorie, secondo prefissati scaglioni di reddito. Per conseguire obiettivi di equa redistribuzione dei costi sono ammesse maggiorazioni di tariffa per le residenze secondarie, per gli impianti ricettivi stagionali, nonché per le aziende artigianali, commerciali e industriali.

7. L'eventuale modulazione della tariffa tra i comuni tiene conto degli investimenti pro capite per residente effettuati dai comuni medesimi che risultino utili ai fini dell'organizzazione del servizio idrico integrato.".

Si riporta il testo dell'art. 21, comma 19, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici." pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 6 dicembre 2011, n. 284, S.O. e convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214):

"Art. 21. Soppressione enti e organismi

(*Omissis*).

19. Con riguardo all'Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all'Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481. Le funzioni da trasferire sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.".

Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 luglio 2012 (Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'art. 21, comma 19 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214), pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 3 ottobre 2012, n. 231:

"Art. 1. Funzioni del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare continua ad esercitare le funzioni in materia di servizi idrici non trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas ai sensi dell'art. 3, ed in particolare:

a) adotta gli indirizzi per assicurare il coordinamento ad ogni livello di pianificazione delle funzioni inerenti gli usi delle risorse idriche, individuando obiettivi generali e priorità di intervento;

b) adotta gli indirizzi e fissa gli standard di qualità della risorsa ai sensi della Parte III del d.lgs. n. 152/06 e delle Direttive comunitarie di settore;

c) definisce criteri e indirizzi per favorire il risparmio idrico, l'efficienza nell'uso della risorsa idrica e per il riutilizzo delle acque reflue;

d) definisce i criteri per la definizione del costo ambientale e del costo della risorsa per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività in attuazione del principio del recupero integrale del costo del servizio e del principio «chi inquina paga»;

e) definisce i criteri per la determinazione della copertura dei costi relativi ai servizi idrici, diversi dal servizio idrico integrato e da ciascuno dei singoli servizi che lo compongono nonché dai servizi di captazione e adduzione a usi multipli e dai servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali, per i vari settori d'impiego dell'acqua, anche in proporzione al grado di inquinamento ambientale derivante dai diversi tipi e settori d'impiego e ai costi conseguenti a carico della collettività;

f) definisce gli obiettivi generali di qualità del servizio idrico integrato sul territorio nazionale, sentite le regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori;

g) può definire indirizzi per realizzare, attraverso una modulazione differenziata della tariffa, una perequazione solidaristica tra ambiti diversamente forniti di risorse idriche.".

Si riporta il testo dell'art. 17, commi 3 e 4 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*. 12 settembre 1988, n. 214, S.O.:

"Art. 17. Regolamenti.

(*Omissis*).

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.".

Note all'art. 1:

Per i riferimenti agli articoli 4, 5 e 9 della citata direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, si veda nelle note alle premesse.

Note all'art. 2:

Per i riferimenti agli articoli 4, 5 e 9 della citata direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, si veda nelle note alle premesse.

Si riporta il testo dell'art. 3 della direttiva 2013/64/UE del 17 dicembre 2013 che modifica le direttive del Consiglio 91/271/CEE e 1999/74/CE e le direttive 2000/60/CE, 2006/7/CE, 2006/25/CE e 2011/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio in conseguenza della modifica dello status, nei confronti dell'Unione europea, di Mayotte, pubblicata nella *gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee L 353/8 del 28.12.2013:

"Art. 3

Modifiche della direttiva 2000/60/CE

La direttiva 2000/60/CE è così modificata:

1) l'art. 4 è così modificato:

a) al paragrafo 1, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, in quanto regione ultraperiferica ai sensi dell'art. 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea
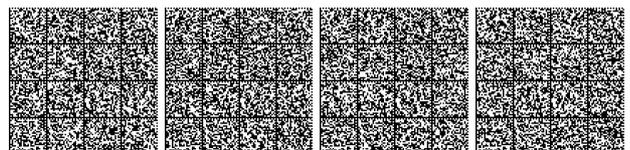
("Mayotte"), la scadenza di cui alla lettera *a)*, punto *ii)*, alla lettera *a)*, punto *iii)*, alla lettera *b)*, punto *ii)* ed alla lettera *c)* è il 22 dicembre 2021.»;

b) al paragrafo 4, la frase introduttiva è sostituita dalla seguente:

«A condizione che non si verifichi un ulteriore deterioramento dello stato del corpo idrico in questione, i termini fissati dal paragrafo 1 possono essere prorogati allo scopo di garantire una realizzazione graduale degli obiettivi per quanto riguarda i corpi idrici, qualora sussistano tutte le seguenti condizioni:»;

2) l'art. 11 è così modificato:

a) al paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, i termini di cui al primo comma sono rispettivamente il 22 dicembre 2015 e il 22 dicembre 2018.»;

b) al paragrafo 8, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021.»;

3) l'art. 13 è così modificato:

a) al paragrafo 6, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2015.»;

b) al paragrafo 7, è aggiunto il seguente comma:

«Per quanto riguarda Mayotte, il termine di cui al primo comma è il 22 dicembre 2021.»".

15G00053

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 marzo 2015.

Autorizzazione all'emissione integrativa di carte valori postali, per l'anno 2015.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, e successive modificazioni;

Visto il decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121;

Riconosciuta l'opportunità di integrare il programma di emissione delle cartevalori postali commemorative e celebrative per l'anno 2015 autorizzato con decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014, come già integrato con decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2015;

Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 marzo 2015;

Sulla proposta del Ministro dello sviluppo economico;

Decreta:

Art. 1.

1. All'art. 1, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 22 agosto 2014 recante «Autorizzazione alla emissione di carte-valori postali per l'anno 2015», come già integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 13 gennaio 2015, è aggiunta le seguente lettera:

«p. francobolli celebrativi dell'Istituto Pia Società Figlie di San Paolo, nel centenario della fondazione.».

Il presente decreto è inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Dato a Roma, addì 9 marzo 2015

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

GUIDI, *Ministro dello sviluppo economico*

Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF Reg.ne Prev. n. 965

15A02642

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

DECRETO 26 febbraio 2015.

Disposizioni modificative ed integrative del decreto 18 novembre 2014 di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;

Visto il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 639/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che modifica l'allegato X di tale regolamento;

Visto il regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell'11 marzo 2014, che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 641/2014 della Commissione, del 16 giugno 2014, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune;

Visto l'art. 7 del regolamento di esecuzione (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

Visto il regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1999, n. 503, «Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'art. 14, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173»;

Visto il decreto legislativo 15 giugno 2000, n. 188, concernente disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 27 maggio 1999, n. 165, recante soppressione dell'AIMA e istituzione dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA), a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 4, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, concernente disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee, con il quale si dispone che il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito di propria competenza, provvede con decreto all'applicazione nel territorio nazionale dei regolamenti emanati dalla Comunità europea;

Visto l'art. 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

Visto l'art. 43 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea, con il quale si dispone il diritto di rivalsa dello Stato nei confronti di Regioni o di altri enti pubblici responsabili di violazioni del diritto dell'Unione europea;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 novembre 2012, n. 252, concernente il regolamento recante i criteri e le modalità per la pubblicazione degli atti e degli allegati elenchi degli oneri introdotti ed eliminati, ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge 11 novembre 2011, n. 180 «Norme per la tutela della libertà d'impresa. Statuto delle imprese»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 220 del 22 settembre 2009, concernente disposizioni per l'attuazione dell'art. 68 del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio del 19 gennaio 2009;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 18 novembre 2014 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana – Serie generale n. 295 del 20 dicembre 2014, recante «Disposizioni nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013»;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 12 gennaio 2015, prot. 162, relativo alla semplificazione della gestione della PAC;

Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 gennaio 2015, prot. 180, recante «Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale»;

Vista la nota 20 novembre 2014, acquisita in data 27 novembre 2014, al protocollo DG PIUE 0006700, con la quale i servizi della Commissione europea hanno comunicato che l'eucalipto non rientra tra le specie indigene da considerare nelle superfici a bosco ceduo a rotazione rapida ai fini delle aree d'interesse ecologico;

Considerato che non sono pervenute le informazioni, richieste alle Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014, prot. 3299, necessarie per integrare le informazioni da comunicare ai servizi della Commissione europea relative agli impegni inseriti nei Piani di sviluppo rurale che si intendono considerare sostitutivi delle tre pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43, paragrafo 2 del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, pertanto, per l'anno di «domanda unica» 2015, non è possibile consentire agli agricoltori di utilizzare le pratiche equivalenti per adempiere ai relativi obblighi;

Considerato che non sono pervenute le segnalazioni, richieste alle Regioni e Province autonome con nota ministeriale 29 maggio 2014, prot. 3300, per individuare eventuali ulteriori superfici prative sensibili dal punto di vista ambientale ai sensi dell'art. 45, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1307/2013, e che, pertanto, per l'anno di «domanda unica» 2015, non è possibile individuare prati sensibili al di fuori delle zone contemplate dalle direttive 92/43/CEE o 2009/147/CE;

Ritenuto necessario abrogare i commi 6 e 7, dell'art. 7, del sopracitato decreto ministeriale 18 novembre 2014, in relazione alle osservazioni formulate dai servizi della Commissione europea, che evidenziano la non conformità rispetto all'art. 16, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 639/2014, ai sensi del quale i coefficienti di riduzione di cui all'art. 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1307/2013, possono essere differenziati esclusivamente sulla base di vincoli naturali connessi alle condizioni oggettive delle superfici;

Ritenuto necessario adottare i provvedimenti previsti dal predetto decreto ministeriale 18 novembre 2014 agli articoli: 2, lettere *a)* e *b)*, 6, comma 2, 7, commi 7, lettera *b)*, e 10, 8, comma 6, 14, comma 2, 16, comma 5, 18, comma 3, 20, comma 2, 31, commi 3 e 6, e ogni altro atto normativo necessario per renderlo operativo;

Ritenuto di fissare la dimensione minima di una parcella agricola tenendo conto della frammentazione aziendale che caratterizza l'agricoltura italiana;

Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 19 febbraio 2015;

Decreta:

Capo I
ATTIVITÀ AGRICOLA

Art. 1.
Attività agricola, agricoltore in attività e dimensioni della parcella

1. L'attività agricola può essere esercitata secondo una o più modalità tra quelle individuate dall'art. 4, paragrafo 1, lettera *c)* del regolamento (UE) n. 1307/2013.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, lettera *b)*, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, in caso di partita IVA attivata in campo agricolo successivamente al 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, il requisito di agricoltore in attività è dimostrato se ricorre una delle condizioni previste dall'art. 13, paragrafi 2 e 3 del regolamento (UE) n. 639/2014.

3. L'art. 3, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, si applica anche nel caso in cui l'importo determinato ai sensi dell'art. 12, paragrafi 3 e 4, del regolamento (UE) n. 639/2014, è inferiore ai requisiti minimi di cui all'art. 4 del citato decreto ministeriale 18 novembre 2014.

4. Il requisito di agricoltore in attività è verificato e validato dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013; a tal fine, il rapporto tra organismo di coordinamento e organismi pagatori è disciplinato tramite specifica delega.

5. Ai sensi dell'art. 72, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) n. 1306/2013, la dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari.

Art. 2.
Mantenimento di una superficie agricola

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *a)* del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici sono considerate mantenute in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione quando sono accessibili, rispettivamente, per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie e non abbisognano di interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari per rimanere in tale stato.

2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, l'attività agricola ha cadenza almeno annuale e la pratica agronomica utilizzata è idonea a:

a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;

b) limitare la diffusione delle infestanti;

c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;
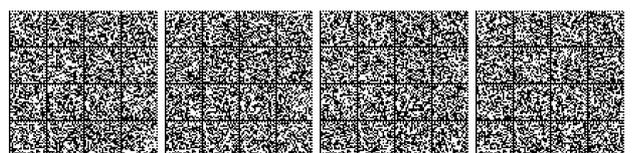
d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sotto utilizzazione.

3. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, e quanto previsto al comma 1 del presente articolo, i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera *a)*, del regolamento (UE) n. 639/2014 e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, comprese le superfici di cui all'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa ("Pascoli magri"), sono soddisfatti quando il pascolo è comunemente applicato in tali superfici con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

4. Le Regioni e Province autonome possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 3 e un carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente, di cui al comma 3, e per anno, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto UBA per ettaro di pascolo si effettua considerando, al numeratore, il numero medio annuo di UBA corrispondenti agli animali individuati al pascolo, nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, complessivamente detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo richiedente e, al denominatore, la superficie complessiva di prato permanente, esclusa quella su cui il produttore dichiara di esercitate pratiche agronomiche diverse dal pascolamento. La Regione o Provincia autonoma competente può stabilire che, oltre alle superfici a prato permanente, siano prese in considerazione, ai fini del calcolo del carico, definendone le relative modalità, anche altre superfici aziendali utilizzate per il pascolo ovvero la produzione di foraggi, dandone comunicazione, con le modalità previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli di cui al comma 3 non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento (reperibile dal codice *ASL)* e non sia ad esso limitrofo, è necessario dimostrare il pascolamento degli animali, secondo le modalità previste dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici. Sono perciò considerate ammissibili le superfici situate in comuni non limitrofi al comune di ubicazione dell'allevamento, solo se il pascolamento è dimostrato attraverso la presenza di documenti che attestino la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

5. Ai fini della dimostrazione del pascolamento e del relativo calcolo delle UBA, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale con provvedimento della Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, in deroga a quanto previsto dal comma 4, sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. La Regione o Provincia autonoma competente comunica il provvedimento di riconoscimento di tale pratica di pascolo, con i relativi identificativi catastali delle superfici interessate, con le modalità previste nell'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

6. I criteri agricoli di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di cui all'art. 7, lettera *b)*, del regolamento (UE) n. 639/2014 sono stabiliti nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione, ove presenti, prescritti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale. Le Regioni e Province autonome trasmettono, nei termini stabiliti dall'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, secondo le modalità dallo stesso definite, i criteri agricoli di mantenimento ed i siti di importanza comunitaria e le zone di protezione speciale a cui sono applicati.

Art. 3.

Attività agricola minima

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.

2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, nei casi in cui le superfici di cui al comma 1 soggiacciano a particolari vincoli ambientali, in termini di pendenza, altimetria e ridotta produttività che non consentono, annualmente, lo sfalcio o lo svolgimento di altre operazioni colturali diverse dal pascolamento, il pascolo su tali superfici è effettuato, con uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni.

3. In ogni caso il pascolo non è obbligatorio qualora l'agricoltore sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

4. Le Regioni e Province autonome, dandone comunicazione, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto, all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, possono specificare, con propri provvedimenti, un periodo di pascolamento in deroga alla durata di sessanta giorni stabilita al comma 2 e, in base alle condizioni del suolo, al clima, ai sistemi aziendali esistenti, il carico minimo di bestiame espresso in unità di bovino adulto (UBA) per ettaro di pascolo permanente e per anno. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome, la densità minima è di 0,2 UBA per ettaro riferita all'anno di presentazione della domanda. Il calcolo del rapporto

UBA per ettaro di prato permanente è eseguito con le modalità descritte nell'art. 2, commi 4 e 5.

5. In assenza di provvedimenti della Regione o Provincia autonoma territorialmente competente, che possono essere riferiti anche a specifiche aree, le superfici di cui ai commi 1 e 2 sono riferite ai prati permanenti situati ad una altitudine uguale o superiore a quella indicata nell'allegato I.

6. Le superfici di cui al comma 2 sono quelle con una pendenza maggiore al trenta per cento.

7. La Regione o Provincia autonoma territorialmente competente può individuare ulteriori superfici aventi le caratteristiche di cui ai commi 1 e 2 nonché le superfici naturalmente mantenute sulle quali è consentito che l'attività agricola sia svolta ad anni alterni, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera *b)* del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, comunicando i relativi estremi catastali all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il termine di cui all'art. 13 del presente decreto.

8. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, stabilisce le modalità operative per la misurazione della pendenza di cui al comma 6 del presente articolo ed inserisce le superfici di cui ai commi 5, 6 e 7 nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA).

Capo II

VALORE DEI DIRIRTTI ALL'AIUTO

Art. 4.

Ricognizione preventiva

1. La ricognizione preventiva di cui all'art. 7, comma 10, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, rileva:

a) i potenziali beneficiari all'aiuto per l'anno 2015, il cui elenco è pubblicato, entro il 15 aprile 2015, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013 e reso disponibile agli organismi pagatori.

b) le potenziali superfici ammissibili ai fini dell'assegnazione e dell'attivazione dei diritti all'aiuto, che sono classificate e individuate nel Sistema Informativo Geografico (GIS), a cura dell'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, entro il 15 aprile 2015.

2. Le modalità e le procedure per le attività di ricognizione di cui al comma 1, sono definite dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 5.

Valore unitario iniziale

1. Il valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto è specifico per ogni agricoltore ed è calcolato nel seguente modo:

a) i pagamenti percepiti dall'agricoltore per l'anno di domanda 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico a norma del regolamento (CE) n. 73/2009 sono sommati al sostegno concesso al medesimo agricoltore per lo stesso anno nell'ambito degli articoli 7, 9 e 9-*bis* del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 29 luglio 2009, citato in premessa. I pagamenti sono da considerare prima delle riduzioni ed esclusioni previste nel titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009;

b) la somma di cui alla lettera *a)* è divisa per il numero dei diritti all'aiuto assegnati al medesimo agricoltore nell'anno 2015, esclusi quelli assegnati dalla riserva nazionale nel 2015;

c) il risultato dell'operazione aritmetica di cui alla lettera *b)* è moltiplicato per una percentuale fissa che è, a sua volta, calcolata dividendo il massimale nazionale del regime di pagamento di base per l'anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo aver applicato la riduzione lineare del tre per cento per la costituzione della riserva nazionale di cui all'art. 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013, per l'importo totale dei pagamenti per l'anno 2014 nell'ambito del regime di pagamento unico e delle misure di sostegno specifico di cui alla precedente lettera *a)* prima delle riduzioni ed esclusioni di cui al titolo II, capo 4, del regolamento (CE) n. 73/2009.

Art. 6.

Valore unitario nazionale

1. Ai sensi dell'art. 25, paragrafo 5, del regolamento (UE) 1307/2013, il valore unitario nazionale nell'anno 2019 è calcolato dividendo una percentuale fissa del massimale nazionale di cui all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013 fissato per l'anno 2019 per il numero dei diritti all'aiuto assegnati in Italia nell'anno 2015, esclusi quelli derivanti dalla riserva nazionale dell'anno 2015.

2. La percentuale fissa di cui al comma 1, si determina dividendo il massimale nazionale destinato al regime di pagamento di base dell'anno 2015, stabilito dalla Commissione europea ai sensi dell'art. 22, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1307/2013, dopo aver applicato la riduzione lineare del tre per cento, per la costituzione della riserva nazionale di cui all'art. 30, paragrafo 1, del medesimo regolamento (UE) n. 1307/2013, per il massimale nazionale stabilito nell'allegato II per lo stesso anno 2015.

Art. 7.

Convergenza del valore dei diritti all'aiuto dal 2015-2019

1. Entro l'anno di domanda 2019, i diritti all'aiuto con valore unitario iniziale, stabilito ai sensi dell'art. 5, inferiore al novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019, calcolato ai sensi dell'art. 6, sono aumentati nel valore unitario di almeno un terzo della differenza tra il loro valore unitario iniziale e il novanta per cento del valore unitario nazionale nel 2019.

2. Per finanziare gli aumenti del valore dei diritti all'aiuto di cui al comma 1 e al comma 4, è ridotta, in

modo proporzionale, la differenza tra il valore unitario iniziale e il valore unitario nazionale dei diritti all'aiuto aventi un valore unitario iniziale, calcolato ai sensi dell'art. 5, superiore al valore unitario nazionale, calcolato ai sensi dell'art. 6.

3. La riduzione di cui al comma 2 del presente articolo, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, non deve comportare una diminuzione maggiore del trenta per cento del valore unitario iniziale dei diritti all'aiuto calcolato ai sensi dell'art. 5 del presente decreto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 25, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 1307/2013.

4. Entro l'anno di domanda 2019, nessun diritto all'aiuto ha un valore unitario inferiore al sessanta per cento del valore unitario nazionale calcolato ai sensi dell'art. 6, a meno che ciò dia luogo a una diminuzione del valore unitario iniziale maggiore della soglia di cui al comma 3. In tal caso, il valore unitario minimo è fissato al livello necessario per rispettare la soglia di cui al comma 3.

5. Gli aumenti e le diminuzioni del valore unitario dei diritti all'aiuto, per effetto del processo di convergenza di cui ai commi 1, 2 e 4, avvengono con gradualità uniforme a decorrere dall'anno di domanda 2015 e fino all'anno di domanda 2019.

6. Nell'anno di domanda 2015 il valore dei diritti all'aiuto degli agricoltori di cui all'art. 7, comma 2, lettere *b)* e *d)* del decreto ministeriale 18 novembre 2014, e che non hanno percepito pagamenti diretti nel 2014, è pari ad un quinto del valore unitario di cui al comma 4.

Capo III

PIANO COLTURALE E ADEMPIMENTI CONNESSI ALLE PRATICHE AGRICOLE BENEFICHE PER IL CLIMA E L'AMBIENTE

Art. 8.

Piano colturale e diversificazione delle colture

1. Il piano colturale aziendale di cui all'art. 31, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, finalizzato anche al controllo amministrativo sul rispetto degli impegni previsti dal Titolo III, Capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, è redatto con le modalità di cui al decreto ministeriale 12 gennaio 2015, citato in premessa, con riferimento all'anno di domanda UNICA.

2. Per ciascuna superficie a seminativo il piano colturale comprende le informazioni relative a genere, specie ed epoca di semina ovvero di trapianto delle colture al fine di verificare il rispetto della diversificazione colturale nel periodo stabilito, ai sensi dell'art. 14, comma 5, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

3. Ai fini del calcolo delle quote delle diverse colture ogni ettaro della superficie a seminativi di una azienda agricola è contato una sola volta per ciascun anno di domanda e in caso di presenza di successioni di colture sullo stesso ettaro queste sono individuate tenendo conto dell'epoca di semina ovvero di trapianto e di altre condizioni precisate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 9.

Pratiche equivalenti

1. Per l'anno di domanda UNICA 2015, gli agricoltori non possono avvalersi delle pratiche equivalenti di cui all'art. 43, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 al fine di assolvere tutti i pertinenti obblighi, previsti dal medesimo art. 43, paragrafo 1, per beneficiare del pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente.

Art. 10.

Terreni a riposo

1. Per terreno lasciato a riposo s'intende un seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, ritirato dalla produzione agricola per un periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda.

2. Fermo restando il rispetto delle regole di condizionalità stabilite, ai sensi dell'art. 93 del regolamento (UE) n. 1306/2013, dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa, il terreno lasciato a riposo prevede comunque un'attività di gestione e può essere:

a) terreno nudo totalmente privo di vegetazione;

b) terreno coperto da vegetazione spontanea;

c) terreno seminato esclusivamente per la produzione di piante da sovescio o per la produzione di compost, ammendanti o fertilizzanti naturali.

3. In assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province autonome o degli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, per le aree individuate ai sensi della direttiva 2009/147/CE (conservazione uccelli selvatici) e della direttiva 92/43/CEE (conservazione habitat naturali) e sui terreni a riposo utilizzati come aree d'interesse ecologico è vietato lo sfalcio e ogni altra operazione di gestione del suolo, nel periodo compreso fra il 1° marzo e il 31 luglio di ogni anno.

4. Fatto salvo quanto previsto al comma 3, sul terreno a riposo sono ammesse lavorazioni meccaniche nei seguenti casi:

a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;

b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;

c) colture a perdere per la fauna;

d) lavorazioni del terreno allo scopo di contenere le piante infestanti o di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria;

e) lavorazioni di affinamento sui terreni lavorati allo scopo di favorirne il successivo migliore inerbimento spontaneo o artificiale;

f) lavorazioni funzionali all'esecuzione d'interventi di miglioramento fondiario.
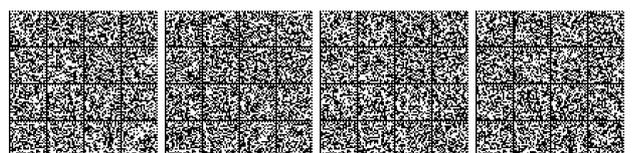
Art. 11.

Aree d'interesse ecologico

1. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 5 del regolamento (UE) 639/2014, sono incluse nelle fasce tampone le fasce di vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri.

2. Ai sensi dell'art. 45, paragrafo 10 del regolamento (UE) 639/2014, la coltivazione delle colture azofissatrici di cui all'allegato III del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, fatte salve le ulteriori limitazioni nelle zone vulnerabili ai nitrati previste dal comma 3 del presente articolo, è consentita ad una distanza di almeno dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici individuati dalle Regioni e Province autonome ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ad almeno cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua, avuto riguardo agli obiettivi di cui alla direttiva 2000/60/CE. La misurazione delle distanze è effettuata con i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 23 gennaio 2015, citato in premessa.

3. Nelle zone vulnerabili ai nitrati di cui alla direttiva 91/676/CEE, la coltivazione delle colture azofissatrici, finalizzata alla costituzione di aree d'interesse ecologico, è consentita nel rispetto dei vincoli posti dalla stessa direttiva 91/676/CEE, in particolare per quanto attiene al rispetto dei massimali di apporto azotato al terreno.

4. All'art. 16, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, la parola «eucalipto» è soppressa.

5. Sulle superfici di cui all'art. 16, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, non è consentito l'uso di fitosanitari eccetto i bioinsetticidi. Su tali superfici è consentito l'utilizzo d'interventi biotecnologici come l'uso di trappole a feromoni e di concimi organici come definiti dall'art. 2, comma 1, lettera *p)* del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75.

Art. 12.

Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico

1. Ai sensi dell'art. 46, paragrafo 3 del regolamento (UE) 1307/2013, per le finalità di cui all'art. 16, comma 6, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4 del regolamento (UE) 1306/2013 utilizza i fattori di conversione e ponderazione di cui all'allegato II del presente decreto.

2. Le dimensioni degli elementi d'interesse ecologico di cui all'allegato II del presente decreto sono adeguate con decreto del Capo Dipartimento per conformarle a quelle notificate ed accettate dalla Commissione europea.

Capo IV

SPECIFICITÀ TERRITORIALI

Art. 13.

Aggiornamento SIPA

1. Ai fini della comunicazione in tempo utile agli agricoltori, l'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, inserisce nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), entro il 30 novembre dell'anno precedente alla presentazione della domanda UNICA, i dati pervenuti, entro il 31 ottobre dello stesso anno, dalle Regioni e Province autonome ai sensi dell'art. 2, commi 4, 5 e 6, e dell'art. 3, commi 4 e 7 del presente decreto e dell'art. 3, comma 4, e dell'art. 15, comma 1, del decreto ministeriale 18 novembre 2014.

2. Per l'anno di domanda UNICA 2015, la trasmissione dei dati di cui al comma 1 da parte delle Regioni e Province autonome all'organismo di coordinamento di cui all'art. 7, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1306/2013, deve avvenire entro il decimo giorno decorrente dalla pubblicazione del presente decreto sul sito del Ministero e l'acquisizione nel SIPA è completata dal medesimo organismo di coordinamento entro il 31 marzo 2015.

Art. 14.

Coefficiente di riduzione per i pascoli permanenti

1. I commi 6 e 7, dell'art. 7, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, sono abrogati.

2. All'art. 7, comma 9, lettera *d)* del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, la parola «trenta» è sostituita con «cinquanta».

Art. 15.

Criteri relativi alla misura dei premi per il settore latte

1. Ai sensi dell'art. 20, comma 2, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, i premi previsti per le vacche da latte sono destinati ai produttori di latte per i capi appartenenti ad allevamenti iscritti, nell'anno di riferimento della domanda, nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed iscritti ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.
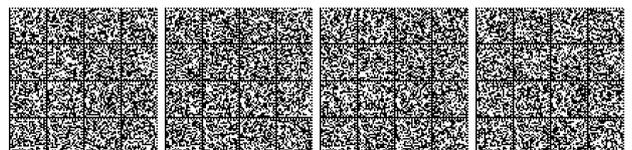
2. I criteri di cui al comma 1 del presente articolo si applicano ai premi di cui ai commi 1 e 4 dell'art. 20 del decreto ministeriale 18 novembre 2014.

Art. 16.

Affitto diritti senza i corrispondenti ettari ammissibili

1. Ai sensi dell'art. 34, paragrafo 4, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e dell'art. 26 del regolamento (UE) n. 639/2014, in caso di affitto di diritti all'aiuto senza i corrispondenti ettari ammissibili di cui all'art. 32, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1307/2013, è riversato in via definitiva alla riserva nazionale il trenta per cento dei valori unitari annuali del diritto all'aiuto trasferito senza gli ettari ammissibili corrispondenti o l'importo equivalente espresso in numero di diritti all'aiuto, secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 17.

Condizioni per l'accesso alla riserva

1. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera *a)* del regolamento (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attività di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale 18 novembre 2014, relativamente alle superfici situate in zone classificate montane ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR ovvero alle superfici soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo. Per programmi di ristrutturazione e sviluppo, connessi ad una forma d'intervento pubblico, s'intendono tutti gli interventi unionali, nazionali, regionali o realizzati da altri enti pubblici, compresi i piani di sviluppo rurale (PSR) e i programmi operativi regionali (POR), che abbiano come finalità la ristrutturazione o lo sviluppo aziendale.

2. Ai sensi dell'art. 30, paragrafo 7, lettera *b)* del regolamento (UE) 1307/2013 e dell'art. 11, comma 3, del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, possono presentare domanda di accesso alla riserva gli agricoltori in attività di cui all'art. 3 del medesimo decreto ministeriale 18 novembre 2014, relativamente alle superfici situate in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.

3. L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

4. Le modalità applicative del presente articolo sono indicate dall'organismo di coordinamento di cui all'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 18.

Regime per i piccoli agricoltori

1. Gli agricoltori che hanno aderito al regime per i piccoli agricoltori di cui all'art. 28 del decreto ministeriale 18 novembre 2014, citato in premessa, e che non richiedono altri aiuti possono detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni previste dall'art. 3, comma 2, lettera *a)* del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.

2. L'organismo di coordinamento di cui all'art. 7 paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1306/2013, ai sensi dell'art. 31 del decreto 18 novembre 2014, citato in premessa, definisce ulteriori requisiti minimi finalizzati alla corretta esecuzione dei controlli di ammissibilità di cui all'art. 67 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Art. 19.

Norme transitorie e conclusive

1. Al fine di adattare le norme recate dal presente decreto alle eventuali osservazioni che dovessero pervenire dalla Commissione europea nonché per semplificare le procedure dei regimi di sostegno e di aiuto, con decreto ministeriale, previa comunicazione alla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, possono essere apportate le necessarie modifiche ai predetti decreti.

2. Eventuali correzioni finanziarie sono poste a carico della Regione o Provincia autonoma che ne è responsabile.

3. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto è trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2015

Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali
MARTINA

Registrato alla Corte dei conti il 31 marzo 2015
Ufficio controllo atti MISE e MIPAAF, Reg. ne - Prev . n. 1031
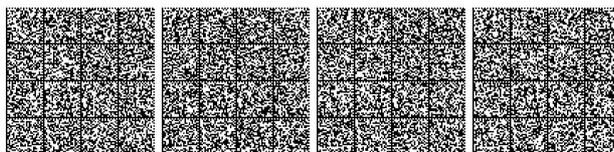
Allegato I

(articolo 3, comma 5)
Altitudine prati permanenti naturamente mantenuti

Alpi Occidentali	2000 metri s.l.m.
Alpi Orientali	1800 metri s.l.m
Appennini	1700 metri s.l.m
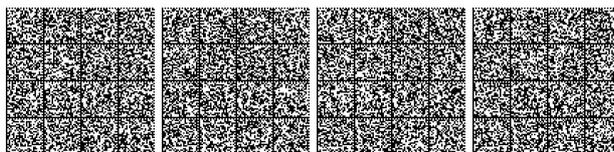
Allegato II

(articolo 12, comma 1)

Fattori di conversione e di ponderazione delle aree d'interesse ecologico

Superfici di interesse ecologico	limiti dimensionali	Protetti da condizionalità	Fattori di	
			Conversione	Ponderazione
Terreni lasciati a riposo		Non applicabile	-	1
Terrazze	Altezza minima 0,5 metri	Sì	2	1
Siepi e fasce alberate	Larghezza 2-20 metri	Sì	5	2
Alberi isolati	Diametro minimo della chioma 4 metri	Sì	20	1,5
Alberi in filari	Diametro minimo della chioma 4 metri eccetto quanto previsto dal DM 18 novembre 2014, art. 16, comma 2.	si	5	2
Alberi in gruppo	Superficie massima 0,3 ha	No		1,5
Margini dei campi	Larghezza 1-20 metri	No	6	1,5
Stagni	Superficie 0,01 - 0,1 ha	Si	-	1,5
Fossati	Larghezza massima 10 metri	Si	3	2
Muretti tradizionali	Lunghezza minima 10 metri Altezza 0,3-5 metri Larghezza 0,5-5 metri	Sì	1	1
Fasce tampone	Larghezza 1-5 metri	Sì	6	1,5
Ettari agroforestali		Non applicabile	-	1
Strisce lungo i bordi boschivi senza produzione	Larghezza minima 1 metri	No	6	1,5
Strisce lungo i bordi boschivi con produzione	Larghezza minima 1 metri	No	6	0,3
Boschi cedui a rotazione rapida		No	-	0,3
Superfici rimboschite		No	-	1
Colture azotofissatrici		No	-	0,7

ALLEGATO

MODELLO ELENCHI ONERI INFORMATIVI AI SENSI DEL DPR 14.11.2012, n. 252

Disposizioni modificative ed integrative del decreto ministeriale 18 novembre 2014 di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013.

ONERI ELIMINATI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento elimina i seguenti oneri**

1. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1 comma 4***
    - o Comunicazione
    - o Domanda
    - o **Documentazione**
    - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il requisito di agricoltore in attività non deve essere documentato dal richiedente dei pagamenti diretti ma è verificato direttamente da Agea coordinamento.

2. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 18 comma 1***
    - o Comunicazione
    - o Domanda
    - o **Documentazione**
    - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti che ha aderito al regime per i piccoli agricoltori e che non abbia richiesto altri aiuti, può detenere un fascicolo aziendale aggiornato in forma semplificata, il cui contenuto informativo e documentale obbligatorio è limitato alle informazioni sulla composizione strutturale dell'azienda di cui all'articolo 3, comma 2, lettera a) del decreto ministeriale 12 gennaio 2015, n. 162.

ONERI INTRODOTTI

Denominazione dell'onere: **il presente provvedimento introduce i seguenti oneri:**

1. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 1, comma 2***
- o **Comunicazione**
- o Domanda
- o Documentazione da conservare
- o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Il richiedente dei pagamenti diretti, che abbia attivato la partita IVA in campo agricolo, dopo il 1° agosto 2014, ovvero in assenza di partita IVA, per poter dimostrare di possedere il requisito di agricoltore in attività, deve comunicare in "domanda unica" l'esistenza di una delle condizioni previste dall'articolo 13, paragrafi 2 e 3, del regolamento (UE) n. 639/2014.

2. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2 commi 3 e 4 e art. 3, comma 2***
   - **Comunicazione**
   - Domanda
   - **Documentazione**
   - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Per dimostrare i criteri di mantenimento delle superfici sulle quali sono svolte le pratiche tradizionali di pascolo e di quelle sulle quali è svolta unicamente l'attività di pascolo, compresi i "pascoli magri" e per dimostrare l'attività minima sulle superfici naturalmente mantenute sulle quali, a causa della pendenza, dell'altimetria e della ridotta produttività, non è praticabile lo sfalcio, il richiedente dei pagamenti diretti deve comunicare in "domanda unica" il codice di allevamento (a lui intestato) a cui appartengono gli animali adibiti al pascolo e il numero di giorni di pascolamento.

Il richiedente dei pagamenti diretti, deve aggiornare i dati della Banca Dati Nazionale delle anagrafi zootecniche e individuare gli animali al pascolo. Nel caso in cui il comune di ubicazione dei pascoli non coincida con il comune di ubicazione dell'allevamento e non sia ad esso limitrofo, per dimostrare il pascolamento è necessario che il richiedente i pagamenti diretti sia in possesso della documentazione prevista dalla normativa vigente per gli allevamenti zootecnici che attesti la movimentazione dei capi verso le località di pascolo e tali documenti devono essere opportunamente registrati presso la BDN.

3. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 2 comma 5***
   - **Comunicazione**
   - Domanda
   - **Documentazione**
   - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti che intende utilizzare per il pascolamento, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati a lui stesso, deve comunicare tali codici in "domanda unica" e documentare la disponibilità del bestiame di terzi.

4. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 3 comma 3***
    - **Comunicazione**
    - Domanda
    - **Documentazione**
    - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti, anche sulle superfici naturalmente mantenute non è obbligato a fare pascolare tali superfici qualora sia in grado di dimostrare di aver effettuato almeno uno sfalcio all'anno ovvero altra operazione colturale volta al miglioramento del pascolo.

5. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 10 comma 1***
    - **Comunicazione**
    - Domanda
    - Documentazione
    - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti, che intenda utilizzare un terreno lasciato a riposo come seminativo, incluso nel sistema di rotazione aziendale, deve comunicare il periodo di ritiro della superficie predetta dalla produzione agricola (periodo minimo continuativo di otto mesi nell'anno di domanda).

6. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 11 comma 1***
    - **Comunicazione**
    - Domanda
    - Documentazione
    - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:
Il richiedente dei pagamenti diretti, può comunicare l'inclusione nelle fasce tampone anche della vegetazione ripariale di larghezza fino a dieci metri.

7. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 11 commi 2 e 3***
    - **Comunicazione**
    - Domanda
    - Documentazione
    - Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente dei pagamenti diretti, che intenda utilizzare le colture azotofissatrici a scopo di aree d'interesse ecologico, deve comunicare le superfici sulle quali coltiva dette colture azofissatrici, rispettando le distanze minime di dieci metri dal ciglio di sponda dei corpi idrici significativi individuati dalle Regioni e Province autonome e di cinque metri dal ciglio di sponda dei restanti corsi d'acqua e, nelle aree vulnerabili ai nitrati, rispettando il bilancio dell'azoto.

8. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 15 comma 1***
   - o **Comunicazione**
   - o Domanda
   - o Documentazione
   - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Il richiedente per beneficiare dell'aiuto accoppiato destinato al settore latte comunica le vacche da latte, iscritte nei Libri genealogici o nel Registro Anagrafico delle razze bovine ed ai controlli funzionali latte, che partoriscono nell'anno di riferimento della domanda e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal regolamento (CE) n. 1760/2000 e dal decreto del Presidente della Repubblica n. 437/2000.

9. ***Riferimento normativo interno (articolo e comma): art. 17 commi 1 e 2***
   - o **Comunicazione**
   - o **Domanda**
   - o Documentazione
   - o Altro

Cosa cambia per il cittadino e/o l'impresa:

Gli agricoltori in attività possono presentare domanda di accesso alla riserva comunicando i criteri di priorità per le superfici situate in zone classificate montane ovvero soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo, e per le superfici in zone con svantaggi specifici ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea sul FEASR.

Ulteriori oneri in materia di presentazione della domanda UNICA per i pagamenti diretti possono derivare dalla regolamentazione emanata dall'Organismo di coordinamento (AGEA Coordinamento) e dagli Organismi pagatori che, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1306/2013, gestiscono e provvedono ai controlli delle operazioni connesse all'intervento pubblico di cui sono responsabili e ne assumono la responsabilità generale.
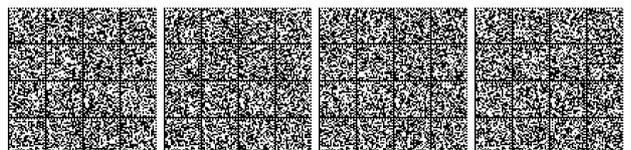
15A02717

DECRETO 10 marzo 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1263 della Commissione del 1° luglio 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Pecorino Toscano»;

Visto il decreto ministeriale del 24 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 1° giugno 2002, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di Origine Protetta il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visti i decreti del 20 aprile 2005, 11 aprile 2008, 14 aprile 2011 e 23 maggio 2014 con i quali è stato confermato, per un triennio, al Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di Origine Protetta l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Pecorino Toscano»;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di Origine Protetta, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 4 marzo 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 3 marzo 2015, recante il numero di repertorio 1884 ed il numero di raccolta 1429, con atto a firma del Notaio Filippo Abbate,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio per la tutela del formaggio Pecorino Toscano a Denominazione di Origine Protetta, registrato il 3 marzo 2015, recante il numero di repertorio 1884 ed il numero di raccolta 1429, con atto a firma del Notaio Filippo Abbate.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

15A02552
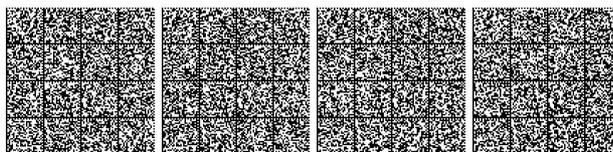
DECRETO 10 marzo 2015.

Approvazione delle modifiche allo statuto del Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE
DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale Repressione Frodi, ora Ispettorato Centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità Europea L. 163 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il decreto ministeriale del 15 luglio 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 180 del 3 agosto 2004, con il quale è stato attribuito per un triennio al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visti i decreti del 16 luglio 2007, 27 ottobre 2010 e 27 dicembre 2013 con i quali è stato confermato, per un triennio, al Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana»;

Visto il Decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 3 marzo 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 24 febbraio 2015, recante il numero di repertorio 134 ed il numero di raccolta 110, con atto a firma del Notaio Carlo Bellini,

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio dei produttori per la tutela e la valorizzazione del Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana, registrato il 24 febbraio 2015, recante il numero di repertorio 134 ed il numero di raccolta 110, con atto a firma del Notaio Carlo Bellini.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 marzo 2015

Il direttore: GATTO

15A02553

DECRETO 18 marzo 2015.

Approvazione delle modifiche dello statuto del Consorzio del Prosciutto di San Daniele.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA PROMOZIONE DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il Regolamento (CE) n. 1151/2012 del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999;

Visto l'art. 14 della citata legge 21 dicembre 1999, n. 526, ed in particolare il comma 15, che individua le funzioni per l'esercizio delle quali i Consorzi di tutela delle DOP, delle IGP e delle STG possono ricevere, mediante provvedimento di riconoscimento, l'incarico corrispondente dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;

Visti i decreti ministeriali 12 aprile 2000, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 97 del 27 aprile 2000, recanti disposizioni generali relative ai requisiti di rappresentatività dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), e individuazione dei criteri di rappresentanza negli organi sociali dei Consorzi di tutela delle denominazioni di origine protette (DOP) e delle indicazioni geografiche protette (IGP), emanati dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali in attuazione dell'art. 14, comma 17, della citata legge n. 526/1999;

Visto il decreto 12 settembre 2000, n. 410 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 9 del 12 gennaio 2001 con il quale, in attuazione dell'art. 14, comma 16, della legge n. 526/1999, è stato adottato il regolamento concernente la ripartizione dei costi derivanti dalle attività dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP incaricati dal Ministero;

Visto il decreto 12 ottobre 2000 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 272 del 21 novembre 2000 con il quale, conformemente alle previsioni dell'art. 14, comma 15, lettera *d)* sono state impartite le direttive per la collaborazione dei Consorzi di tutela delle DOP e delle IGP con l'Ispettorato Centrale repressione frodi, ora Iispettorato centrale della tutela della qualità e repressioni frodi dei prodotti agroalimentari - ICQRF, nell'attività di vigilanza;

Visto il regolamento (CE) n. 1107 della Commissione del 12 giugno 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Comunità europea legge n. 148 del 21 giugno 1996 con il quale è stata registrata la denominazione di origine protetta «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto ministeriale del 26 aprile 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 137 del 13 giugno 2002, con il quale è stato attribuito al Consorzio del Prosciutto di San Daniele DOP il riconoscimento e l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Visti i decreti del 26 aprile 2002, 13 aprile 2005, 11 aprile 2008, 14 aprile 2011 e 11 aprile 2014 con i quali è stato confermato al Consorzio del prosciutto di San Daniele l'incarico a svolgere le funzioni di cui all'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526 per la DOP «Prosciutto di San Daniele»;

Visto il decreto Dipartimentale n. 7422 del 12 maggio 2010 recante disposizioni generali in materia di verifica delle attività istituzionali attribuite ai Consorzi di tutela ai sensi dell'art. 14, comma 15, della legge 21 dicembre 1999, n. 526;

Visto che il Consorzio del prosciutto di San Daniele, su indicazioni del Ministero, ha adeguato il proprio statuto alle sopravvenute esigenze in materia di consorzi di tutela ai sensi di quanto previsto dal decreto dipartimentale del 12 maggio 2010, n. 7422 e lo ha trasmesso per l'approvazione in data 25 febbraio 2015;

Ritenuto pertanto necessario procedere all'approvazione dello statuto nella nuova versione registrata il 22 gennaio 2015, recante il numero di repertorio 87199 ed il numero di raccolta 37910, con atto a firma del Notaio Bruno Panella;

Decreta:

Articolo unico

Sono approvate le modifiche al testo dello statuto del Consorzio del prosciutto di San Daniele, registrato il 22 gennaio 2015, recante il numero di repertorio 87199 ed il numero di raccolta 37910, con atto a firma del Notaio Bruno Panella.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 marzo 2015

Il direttore generale: GATTO

15A02551
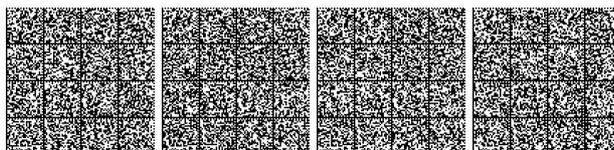
DECRETO 30 marzo 2015.

Dichiarazione dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi verificatisi nella regione Liguria.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, concernente, tra l'altro, gli interventi del Fondo di solidarietà nazionale a sostegno delle imprese agricole danneggiate da calamità naturali e da eventi climatici avversi;

Visto il decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82, di adeguamento della normativa del Fondo di solidarietà nazionale, di cui al decreto legislativo n. 102/2004, per la conformità agli Orientamenti comunitari per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01) e al regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 15 dicembre 2006;

Visti gli articoli 5, 6, 7 e 8 del medesimo decreto legislativo n. 102/04, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008, che disciplinano gli interventi di soccorso, compensativi dei danni, nelle aree e per i rischi non assicurabili con polizze agevolate, assistite dal contributo dello Stato;

Visto, in particolare, l'art. 6 che individua le procedure e le modalità per l'attivazione degli interventi di soccorso su richiesta della Regione o Provincia Autonoma interessata, demandando a questo Ministero la dichiarazione del carattere di eccezionalità degli eventi avversi, la individuazione dei territori danneggiati e le provvidenze concedibili, nonché la ripartizione periodica delle risorse finanziarie del Fondo di solidarietà nazionale per consentire alle regioni la erogazione degli aiuti;

Visti gli Orientamenti dell'Unione europea per gli Aiuti di Stato nei settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020 (2014/C 204/01);

Visto il Regolamento (UE) della Commissione del 25 giugno 2014, n. 702/2014, che dichiara compatibili con il mercato interno, in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, alcune categorie di aiuti nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali e che abroga il Regolamento della Commissione (CE) n. 1857/2006;

Esaminato in particolare l'art. 25 del suddetto Reg. n. 702/2014, riguardante gli aiuti destinati a indennizzare i danni causati da avversità atmosferiche assimilabili a calamità naturali;

Visto il decreto ministeriale 29 dicembre 2014, registrato alla Corte dei Conti in data 11 marzo 2015, Reg.ne Provv. n. 623, e pubblicato nel sito internet del Ministero, riguardante l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 102/04 alla luce della nuova normativa in materia di aiuti di stato al settore agricolo e forestale;

Considerato che il suddetto decreto 29 dicembre 2014, deve essere comunicato in esenzione alla Commissione europea e che pertanto le disposizioni in esso contenute possono avere efficacia solamente successivamente alla comunicazione;

Ritenuto altresì necessario procedere con il riconoscimento dell'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi di cui trattasi per consentire lo svolgimento delle attività istruttorie finalizzate all'individuazione dei beneficiari delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale;

Considerato che non possono essere concessi aiuti nelle more dell'esenzione dalla notifica alla Commissione europea del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 citato;

Esaminata la proposta della regione Liguria di declaratoria degli eventi avversi di seguito indicati, per l'applicazione nei territori danneggiati delle provvidenze del Fondo di solidarietà nazionale

Piogge alluvionali dal 09/10/2014 al 15/11/2014 nella provincia di Genova

Piogge alluvionali dal 11/11/2014 al 15/11/2014 nella provincia di Savona

Dato atto alla regione Liguria di aver effettuato i necessari accertamenti dai quali risulta che gli eventi di cui alla presente richiesta di declaratoria hanno assunto il carattere di eccezionalità di cui all'art. 1, comma 2 del d.lgs. n. 102/04 e s.m.i.;

Ritenuto di accogliere la proposta della regione Liguria di attivazione degli interventi compensativi del Fondo di solidarietà nazionale nelle aree colpite per le strutture aziendali,

Decreta:

Art. 1.

Declaratoria del carattere di eccezionalità degli eventi atmosferici

È dichiarata l'esistenza del carattere di eccezionalità degli eventi calamitosi elencati a fianco delle sottoindicate province per i danni causati alle strutture aziendali nei sottoelencati territori agricoli, in cui possono trovare applicazione le specifiche misure di intervento previste del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, nel testo modificato dal decreto legislativo 18 aprile 2008, n. 82;

Genova: Piogge alluvionali dal 09/10/2014 al 15/11/2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Arenzano, Bogliasco, Campo Ligure, Carasco, Casella, Chiavari, Cogorno, Genova, Leivi, Lumarzo, Montoggio, Ne, Neirone, Rossiglione, San Colombano Certenoli, Sant'Olcese, Sori.

Savona: Piogge alluvionali dal 11/11/2014 al 15/11/2014;

provvidenze di cui all'art. 5 comma 3 nel territorio dei comuni di Albenga, Ceriale.

Art. 2.

Clausola sospensiva

La concessione degli aiuti ai beneficiari avviene successivamente alla comunicazione in esenzione alla Commissione europea ai sensi del regolamento (UE) n. 702/2014 e del decreto ministeriale 29 dicembre 2014 richiamato nelle premesse.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2015

Il Ministro: MARTINA

15A02564
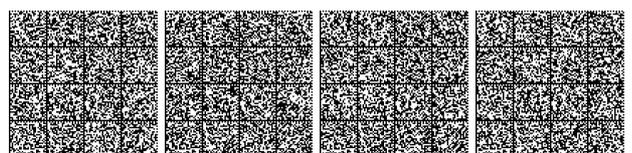
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Civitavecchia 70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata», in Civitavecchia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Civitavecchia 70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2010, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 18.871,00 si riscontra una massa debitoria di € 25.705,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 6.834,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Civitavecchia 70 - Società cooperativa edilizia a responsabilità limitata", con sede in Civitavecchia (RM) (codice fiscale 02661190583) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Rosalba Andrea Catizone, nata a Torino il 28 gennaio 1972 e domiciliata in Roma alla via della Scrofa, n. 64.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02584

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Full Service Cooperativa 2008», in Pomezia e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della società cooperativa "Full Service cooperativa 2008";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2011, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 556.485,00, si riscontra una massa debitoria di € 742.660,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 222.767,00.

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hatmo formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa "Full Service cooperativa 2008", con sede in Pomezia (RM) (codice fiscale 10163881005) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Jacopo Marzetti, nato il 14 maggio 1982 e domiciliato in Roma in Viale Parioli, n. 97.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02585

DECRETO 5 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Cooperativa Multiservizi Zodiaco - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione», in Latina e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Viste le risultanze ispettive dalle quali si rileva lo stato d'insolvenza della "Società cooperativa multiservizi Zodiaco - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione";

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, dalla quale si evince che l'ultimo bilancio depositato dalla cooperativa, riferito all'esercizio al 31 dicembre 2012, evidenzia una condizione di sostanziale insolvenza in quanto, a fronte di un attivo patrimoniale di € 36.789,00, si riscontra una massa debitoria di € 349.851,00 ed un patrimonio netto negativo di € - 313.062,00;

Considerato che è stato assolto l'obbligo di cui all'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, dando comunicazione dell'avvio del procedimento a tutti i soggetti interessati, che non hanno formulato osservazioni e/o controdeduzioni;

Visto l'art. 2545 *terdecies* c.c. e ritenuto di dover disporre la liquidazione coatta amministrativa della suddetta società;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La "Società cooperativa multiservizi Zodiaco - Società cooperativa di produzione e lavoro a r.l. in liquidazione", con sede in Latina (codice fiscale 11040111004) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545 *terdecies* c.c..

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Gabriele Pepe, nato a Roma il 9 giugno 1980 ed ivi domiciliato in Largo Arenula, n. 34.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 5 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02586

DECRETO 17 marzo 2015.

Liquidazione coatta amministrativa della «Centauro società cooperativa», in Milano e nomina del commissario liquidatore.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante il regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico, per le competenze in materia di vigilanza sugli enti cooperativi;

Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito nella legge 7 agosto 2012, n. 135;

Vista la sentenza del 5 febbraio 2015, n. 147 del Tribunale di Milano con la quale è stato dichiarato lo stato d'insolvenza della società cooperativa «Centauro società cooperativa»;

Considerato quanto emerge dalla visura camerale aggiornata, effettuata d'ufficio presso il competente registro delle imprese, relativamente agli organi societari, alla sede sociale ed al rispetto degli obblighi relativi ai depositi di bilancio;

Vista la proposta con la quale la Direzione generale per la vigilanza sugli enti, il sistema cooperativo e le gestioni commissariali all'esito dell'istruttoria condotta, propone l'adozione del provvedimento di sottoposizione della cooperativa in oggetto alla procedura di liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 195 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e ritenuta la necessità di disporne la liquidazione coatta amministrativa;

Visto l'art. 198 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

Decreta:

Art. 1.

La società cooperativa «Centauro società cooperativa», con sede in Milano (codice fiscale 01929290037) è posta in liquidazione coatta amministrativa, ai sensi dell'art. 2545-*terdecies* c.c.

Considerati gli specifici requisiti professionali, come risultanti dal *curriculum vitae*, è nominato commissario liquidatore l'avv. Giuseppe Mormandi nato a Cassano allo Ionio (CS), il 5 settembre 1969 e domiciliato in Casarano (LE), via Trebbia, 1.

Art. 2.

Con successivo provvedimento sarà definito il trattamento economico del commissario liquidatore ai sensi della legislazione vigente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente provvedimento potrà essere impugnato dinnanzi al competente Tribunale amministrativo regionale, ovvero a mezzo di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ove ne sussistano i presupposti di legge.

Roma, 17 marzo 2015

Il Ministro: GUIDI

15A02583

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 marzo 2015.

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche che hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015. (Ordinanza n. 232).

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, recante: «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;

Visto l'art. 10 del decreto-legge del 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015 con la quale è stato dichiarato, per centottanta giorni, lo stato d'emergenza in conseguenza delle eccezionali avversità atmosferiche hanno colpito il territorio della regione Emilia-Romagna nei giorni dal 4 al 7 febbraio 2015;

Ravvisata la necessità di disporre l'attuazione dei necessari interventi urgenti finalizzati a fronteggiare il sopra citato contesto emergenziale;

Acquisita l'intesa della regione Emilia-Romagna con nota prot. 201812 del 27 marzo 2015;

Dispone:

Art. 1.

Nomina commissario e piano degli interventi

1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il direttore dell'Agenzia regionale di protezione civile della regione Emilia-Romagna è nominato commissario delegato.

2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il commissario delegato, che opera a titolo gratuito, può avvalersi, anche in qualità di soggetti attuatori, dei comuni, delle Province, degli Enti pubblici non territoriali interessati dagli eventi meteorologici in argomento, delle strutture organizzative e del personale della regione Emilia-Romagna, nonché dei soggetti privati a partecipazione pubblica che concorrono al superamento del contesto di criticità.

3. Il commissario delegato predispone, nel limite delle risorse finanziarie di cui all'art. 3, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, un piano degli interventi da sottoporre all'approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile. Tale piano deve contenere:

a) gli interventi realizzati dai soggetti di cui al comma 2 nella fase di prima emergenza rivolti a rimuovere le situazioni di rischio, ad assicurare l'indispensabile assistenza e ricovero delle popolazioni colpite dai predetti eventi calamitosi;

b) le attività poste in essere, anche in termini di somma urgenza, inerenti alla messa in sicurezza delle aree interessate dagli eventi calamitosi;
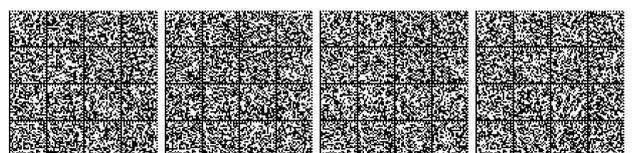
c) gli interventi urgenti volti ad evitare situazioni di pericolo o maggiori danni a persone o a cose.

4. Il piano di cui al comma 3 deve, altresì, contenere la descrizione tecnica di ciascun intervento con la relativa previsione di durata, nonché l'indicazione delle singole stime di costo.

5. Il predetto piano può essere successivamente rimodulato e integrato, nei limiti delle risorse di cui all'art. 3, previa approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile.

6. I contributi sono erogati ai soggetti di cui al comma 2 previo resoconto delle spese sostenute ed attestazione della sussistenza del nesso di causalità tra l'evento calamitoso in argomento ed il danno subito.

Art. 2.

Contributi autonoma sistemazione

1. Il commissario delegato, anche avvalendosi dei comuni interessati, è autorizzato ad assegnare ai nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia stata distrutta in tutto o in parte, ovvero sia stata sgomberata in esecuzione di provvedimenti delle competenti autorità, adottati a seguito degli eccezionali eventi meteorologici di cui in premessa, un contributo per l'autonoma sistemazione fino ad un massimo di € 600,00 mensili, e, comunque, nel limite di € 200,00 per ogni componente del nucleo familiare abitualmente e stabilmente residente nell'abitazione; ove si tratti di un nucleo familiare composto da una sola unità, il contributo medesimo è stabilito in € 300,00. Qualora nel nucleo familiare siano presenti persone portatrici di handicap, ovvero disabili con una percentuale di invalidità non inferiore al 67%, è concesso un contributo aggiuntivo di € 200,00 mensili per ognuno dei soggetti sopra indicati, anche oltre il limite massimo di € 600,00 mensili previsti per il nucleo familiare.

2. I benefici economici di cui al comma 1, sono concessi a decorrere dalla data indicata nel provvedimento di sgombero dell'immobile, e sino a che non si siano realizzate le condizioni per il rientro nell'abitazione, ovvero si sia provveduto ad altra sistemazione avente carattere di stabilità, e comunque non oltre la data di scadenza dello stato di emergenza.

Art. 3.

Copertura finanziaria

1. Agli oneri connessi alla realizzazione delle iniziative d'urgenza di cui alla presente ordinanza si provvede, così come stabilito nella delibera del Consiglio dei ministri del 12 marzo 2015, nel limite massimo di euro 13.800.000,00.

2. Per la realizzazione degli interventi previsti nella presente ordinanza, è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al commissario delegato.

3. La regione Emilia-Romagna è autorizzata a trasferire sulla contabilità speciale di cui al comma 2 eventuali ulteriori risorse finanziarie finalizzate al superamento del contesto emergenziale in rassegna, la cui quantificazione deve essere effettuata entro 10 giorni dalla data di adozione della presente ordinanza.

4. Con successiva ordinanza sono identificati la provenienza delle risorse aggiuntive di cui al comma 3 ed il relativo ammontare.

5. Il commissario delegato è tenuto a rendicontare ai sensi dell'art. 5, comma 5-*bis*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 4.

Deroghe

1. Per la realizzazione dell'attività di cui alla presente ordinanza, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, della direttiva del Consiglio dei ministri del 22 ottobre 2004 e dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario, il commissario delegato e gli eventuali soggetti attuatori dal medesimo individuati, possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle seguenti disposizioni normative:

regio decreto 25 luglio 1904, n. 523, articoli 93, 94, 95, 96, 97, 98 e 99;

regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6, secondo comma, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 19, 20;

regio decreto 23 maggio 1924, n, 827, art. 37, 38, 39, 40, 41, 42 e 119;

legge 7 agosto 1990, n. 241, articoli 2-*bis*, 7, 8, 9, 10, 10-*bis*, 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater*, 14-*quinquies*, 16, 17, 19 e 20 e successive modifiche ed integrazioni;

decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, articoli 6, 6-*bis*, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 29, 31, 33, 37, 41, 42, 48, 53, 55, 56, 57, 62, 63, 65, 66, 67, 68 70, 71, 72, 75, 76, 77, 79, 79-*bis*, 80, 81, 82, 83, 84, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98,111, 112, 114, 118, 119, 120, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 132, 133, 134, 141, 144, 145, 239, 241, 241-*bis* e 243;

decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, articoli 40, 43, comma 1, 44-*bis* e 72;

decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, articoli 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22-*bis*, 23, 24, 25 e 49;

decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 per le parti necessarie all'applicazione del decreto legislativo n. 163/2006;

leggi ed altre disposizioni regionali strettamente connesse alle attività previste dalla presente ordinanza.
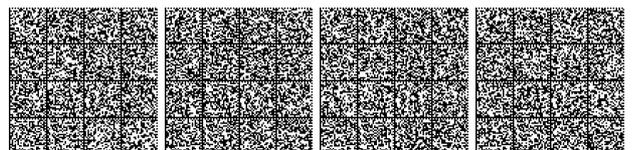
Art. 5.

Nomina soggetto responsabile attività di ricognizione dei fabbisogni di cui alla lettera d) *comma 2 dell'art. 5, della legge n. 225/1992*

1. Il commissario delegato è nominato soggetto responsabile del coordinamento dell'attività di ricognizione dei fabbisogni relativi al patrimonio pubblico e privato, nonché, fatto salvo quanto previsto dal decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, alle attività economiche e produttive, da effettuarsi sulla base delle segnalazioni pervenute dalle amministrazioni competenti ed inviate alla Regione. Il commissario delegato, avvalendosi prioritariamente delle strutture regionali, provvede all'attività di controllo, omogeneizzazione e rappresentazione dei dati e delle informazioni relative ai beni di cui agli articoli 6, 7 e 8, nonché al coordinamento delle relative procedure di acquisizione e al rispetto dei tempi di cui all'art. 9.

Art. 6.

Patrimonio pubblico

1. L'ambito della ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per gli interventi di ripristino degli edifici pubblici strategici e dei servizi essenziali danneggiati, ivi compresi quelli del settore sanitario, degli edifici pubblici ad uso scolastico e dei beni culturali/ vincolati;

b) il fabbisogno necessario per gli interventi edilizi di ripristino delle infrastrutture a rete e delle relative attrezzature nei settori dell'elettricità, del gas, delle condutture idriche e fognarie, delle telecomunicazioni, dei trasporti e viarie;

c) il fabbisogno necessario per gli interventi di sistemazione idraulica ed idrogeologica a tutela della pubblica incolumità.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari avviene, anche per stima quantitativa delle superfici e/o volumi interessati, con riferimento al prezzario regionale e, ove necessario, ad altri prezzari ufficiali di riferimento.

3. L'attività di ricognizione deve dar conto dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

4. Nell'ambito della ricognizione dei fabbisogni il commissario delegato indica le priorità di intervento secondo le seguenti tre classi:

a) primi interventi urgenti;

b) interventi di ripristino;

c) interventi strutturali di riduzione del rischio residuo.

Art. 7.

Patrimonio privato

1. L'attività di ricognizione comprende il fabbisogno necessario per gli interventi strutturali di ripristino degli edifici privati, ivi compresi gli edifici vincolati, classificati in base alle differenti destinazioni d'uso, conformi alle disposizioni previste dalla normativa urbanistica, di pianificazione territoriale di settore ed edilizia, danneggiati o dichiarati inagibili e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento, e comunque per i danni limitati a quelle parti strettamente connesse con la fruibilità dell'opera (elementi strutturali e parti comuni; coperture; impianti; infissi; finiture). In particolare, l'attività di ricognizione dovrà evidenziare per ogni edificio il numero delle unità immobiliari destinate ad abitazione principale e il relativo fabbisogno necessario per l'intervento di ripristino, ivi compreso quello relativo agli interventi sugli elementi strutturali e sulle parti comuni degli edifici.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 8.

Attività economiche e produttive

1. L'attività di ricognizione comprende:

a) il fabbisogno necessario per il ripristino delle strutture, degli impianti, dei macchinari e delle attrezzature, danneggiati e per i quali sia rinvenibile il nesso di causalità tra i danni subiti e l'evento;

b) il prezzo di acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati o distrutti a causa degli eventi eccezionali e non più utilizzabili.

2. La quantificazione dei dati relativi ai fabbisogni finanziari per i beni di cui al comma 1, lettera *a)* avviene con autocertificazione della stima del danno e dell'eventuale copertura assicurativa, indicando la misura del risarcimento del danno, ove riconosciuto dall'assicurazione, in conseguenza del sinistro e i premi sostenuti nel quinquennio precedente.

Art. 9.

Procedure per la ricognizione dei fabbisogni e relazione conclusiva

1. L'attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 è svolta in conformità alle procedure disciplinate nel documento tecnico allegato alla presente ordinanza, che ne costituisce parte integrante.

2. Entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica

italiana, il commissario delegato trasmette al Dipartimento della protezione civile la relazione contenente la ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8 corredata da uno schema di sintesi, secondo il documento tecnico allegato, dalla quale deve emergere quali tra i fabbisogni rappresentati siano già stati considerati in sede di elaborazione del piano degli interventi ci cui all'art. 1 e quali tra questi trovino già copertura nelle risorse stanziate con la delibera di cui in premessa o in altre risorse rese disponibili allo scopo.

3. Le attività di ricognizione di cui agli articoli 6, 7 e 8, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e vengono svolte dalle amministrazioni competenti nell'ambito delle risorse strumentali, umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

4. La ricognizione dei danni posta in essere dal commissario delegato non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro degli stessi.

Art. 10.

Oneri per prestazioni di lavoro straordinario

1. Il commissario delegato opera una ricognizione degli oneri riferiti alle prestazioni di lavoro straordinario prestate dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, direttamente impegnato nelle attività di assistenza e soccorso alla popolazione o nelle attività connesse all'emergenza. Detta ricognizione è effettuata sulla base delle prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti, dal personale non dirigenziale delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel periodo dal 4 febbraio al 28 febbraio 2015. Il medesimo commissario delegato provvede al relativo ristoro, entro il limite massimo di 50 ore procapite, nei confronti delle predette amministrazioni sulla base degli esiti della ricognizione effettuata.

2. Al personale di cui al comma 1, direttamente impiegato nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° marzo 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 100 unità, può essere autorizzata la corresponsione, nel limite massimo complessivo di 20 ore mensili procapite, di compensi per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dai rispettivi ordinamenti.

3. Ai titolari di incarichi dirigenziali e di posizione organizzativa delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 direttamente impegnati nelle attività di assistenza e soccorso o nelle attività connesse all'emergenza, è riconosciuta una indennità mensile pari al 30% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, per il periodo dal 4 febbraio al 28 febbraio 2015, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

4. Ai soggetti di cui al comma 3, direttamente impegnati nelle attività di cui alla presente ordinanza, dal 1° marzo 2015 fino al termine dello stato di emergenza, entro il limite di 50 unità, può essere autorizzata la corresponsione della predetta indennità mensile pari al 20% della retribuzione mensile di posizione e/o di rischio prevista dai rispettivi ordinamenti, commisurata ai giorni di effettivo impiego, in deroga alla contrattazione collettiva nazionale di comparto.

5. Gli oneri per l'attuazione del presente articolo sono posti a carico delle risorse di cui all'art. 3 ed, a tal fine, nel piano degli interventi di cui all'art. 1, comma 3, sono quantificate le somme necessarie oltre che, limitatamente alle misure di cui ai commi 2 e 4, sono definite le modalità per l'individuazione preventiva dei soggetti beneficiari.

Art. 11.

Contributi alle organizzazioni di volontariato di protezione civile per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria di mezzi ed attrezzature

1. Al fine di garantire il ripristino della capacità di risposta alle emergenze, in considerazione dell'utilizzo intensivo di attrezzature e mezzi delle organizzazioni di volontariato di protezione civile impegnate nelle attività di soccorso ed assistenza alla popolazione a seguito degli eventi di cui in premessa, il commissario delegato è autorizzato a concedere alle suindicate organizzazioni contributi finalizzati a concorrere alla copertura delle spese che tali organizzazioni sosterranno per il ricondizionamento, il ripristino della funzionalità e la manutenzione straordinaria dei mezzi e delle attrezzature impiegati, nonché, qualora non convenientemente ripristinabili, per l'eventuale reintegro o sostituzione dei medesimi con attrezzature o mezzi di concezione innovativa e in grado di ottimizzare i costi di gestione.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo il commissario delegato provvede a valere sulle risorse di cui all'art. 3, nei limiti di euro 250.000,00.

Art. 12.

Benefici normativi previsti dagli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 2001, n. 194

1. Nell'ambito delle finalità di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni, il commissario delegato provvede alla liquidazione dei rimborsi richiesti ai sensi degli articoli 9 e 10 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 febbraio 2001, n. 194 per gli interventi effettuati in occasione dell'emergenza di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo di euro 100.000,00. Il commissario definisce, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, le necessarie modalità attuative. Gli oneri eventualmente eccedenti restano a carico delle risorse statali all'uopo ordinariamente dedicate.
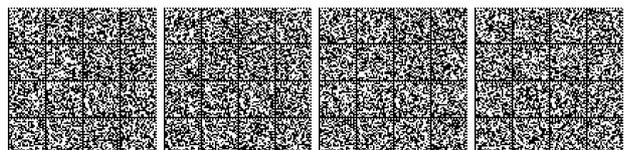
Art. 13.

Disposizioni urgenti per la ricostruzione dei manufatti destinati all'esercizio dell'attività turistico-ricreativa

1. Al fine di favorire il rapido ripristino della funzionalità di strutture permanenti e precarie e di impianti destinati all'esercizio dell'attività turistico-ricreativa oggetto di concessione demaniale marittima nei Comuni colpiti dagli eventi di cui in premessa, i soggetti interessati, con oneri a proprio carico, possono provvedere a detto ripristino ai sensi di quanto disposto dal presente articolo.

2. I soggetti di cui al comma 1, anche in deroga alle disposizioni indicate al comma 6, comunicano ai Comuni dove hanno sede le strutture da ripristinare l'inizio dei lavori edilizi di fedele ricostruzione, con l'indicazione del progettista abilitato, responsabile della progettazione e della direzione lavori, e della impresa esecutrice. Gli interventi di ricostruzione non possono riguardare in alcun modo manufatti edilizi realizzati in assenza di titolo abilitativo o in totale o parziale difformità dallo stesso.

3. Alla comunicazione di avvio dei lavori è allegata l'asseverazione del progettista abilitato che attesti, oltre alla sussistenza del nesso di causalità tra i danni e gli eventi di cui in premessa, l'esistenza dei presupposti e dei requisiti di legge per la realizzazione dell'intervento tra cui in particolare la conformità planivolumetrica e costruttiva delle opere al manufatto originario e il rispetto delle vigenti disposizioni relative alle condizioni di sicurezza, igiene e salubrità delle strutture e degli impianti ivi installati, e di superamento e non creazione di barriere architettoniche, corredata dai relativi elaborati progettuali. I soggetti interessati, entro il termine di sessanta giorni dall'inizio dei lavori, provvedono a presentare la documentazione progettuale non già allegata alla comunicazione di inizio dei lavori.

4. Nella comunicazione di fine lavori il direttore dei lavori assevera che le opere sono state realizzate in conformità alla comunicazione presentata, allegando le dichiarazioni delle imprese installatrici, che attestano la conformità degli impianti installati alla normativa vigente, nonché l'attestazione dell'avvenuto deposito del progetto strutturale, ove richiesto dalla normativa vigente per le opere realizzate, corredata dall'attestazione di rispondenza di cui all'art. 19, comma 4, della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, in luogo del collaudo statico.

5. L'avvio degli interventi di cui al presente articolo non costituisce riconoscimento automatico dei finanziamenti per il ristoro dei danni subiti eventualmente disposti all'esito dell'attività di ricognizione dei fabbisogni di cui all'art. 5, comma 2, lettera *d)* della legge 24 febbraio 1992, n 225.

6. Gli interventi di fedele ricostruzione di cui al presente articolo sono attuati anche in deroga alle ordinarie procedure autorizzative previste dalle disposizioni di cui agli articoli 6, 8, 10, 22, 23-*bis*, 93 e 94 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 14, 14-*bis*, 14-*ter*, 14-*quater* e 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 146 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modifiche ed integrazioni, all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, all'art. 19 del decreto legislativo dell'8 novembre 1990, n. 374, all'art. 55 del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, all'art. 24 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, agli articoli 7, 9, 13, 17 della legge della regione Emilia-Romagna 30 luglio 2013 n. 15 e successive modifiche ed integrazioni, agli articoli 9, 10, 11, 12, 13 e 19 della legge della regione Emilia-Romagna 30 ottobre 2008, n. 19, all'art. 150 della legge della regione Emilia-Romagna 21 aprile 1999 n. 3 e successive modifiche ed integrazioni e relativi atti amministrativi regionali attuativi, all'art. 3, comma 3, delle legge della regione Emilia-Romagna 31 maggio 2002, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni e relativi atti amministrativi attuativi.

Art. 14.

Relazione del commissario delegato

1. Il commissario delegato trasmette, con cadenza trimestrale, al Dipartimento della protezione civile una relazione inerente le attività espletate ai sensi della presente ordinanza, nonché, allo scadere del termine di vigenza dello stato di emergenza, una relazione conclusiva sullo stato di attuazione delle stesse.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 marzo 2015

Il Capo del Dipartimento: GABRIELLI

AVVERTENZA: *Gli allegati tecnici alla presente ordinanza sono consultabili sul sito istituzionale del Dipartimento della protezione civile: www.protezionecivile.it*

15A02604
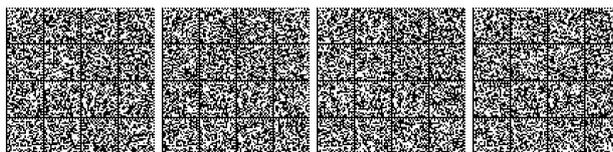
DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERA 10 novembre 2014.

Rimodulazione dei piani di utilizzo delle risorse finanziarie relative al programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (Delibera CIPE n. 133/2002) e al programma nazionale degli interventi nel settore idrico-infrastrutture irrigue (Delibera CIPE n. 74/2005), in particolare per gli interventi nella regione Puglia. (Delibera n. 55/2014).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1992, n. 488, con il quale viene, fra l'altro, disposta la cessazione dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno di cui alla legge 11 marzo 1986, n. 64, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, recante disposizioni per il trasferimento delle competenze dei soppressi organismi dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno e del relativo personale e, in particolare, l'art. 19, comma 5, che istituisce un Fondo per il finanziamento degli interventi ordinari nelle aree depresse del territorio nazionale;

Vista la legge 8 agosto 2002, n. 178, che prevedeva la concessione di contributi indiretti sulla base dei quali i Consorzi di bonifica responsabili dell'attuazione degli interventi potevano contrarre mutui per un importo pari al 50% del finanziamento assentito per ciascun intervento;

Visti gli articoli 60 e 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003) e successive modificazioni, con i quali vengono istituiti, presso il Ministero dell'economia e delle finanze e il Ministero delle attività produttive, i Fondi per le aree sottoutilizzate (coincidenti con l'ambito territoriale delle aree depresse di cui alla legge n. 208/1998 e al Fondo istituito dall'art. 19, comma 5, del decreto legislativo n. 96/1993), nei quali si concentra e si dà unità programmatica e finanziaria all'insieme degli interventi aggiuntivi a finanziamento nazionale che, in attuazione dell'art. 119, comma 5, della Costituzione, sono rivolti al riequilibrio economico e sociale fra le aree del Paese;

Visto l'art. 11 della legge 1° gennaio 2003, n. 3, il quale prevede che ogni progetto di investimento pubblico debba essere dotato di un codice unico di progetto (CUP);

Visto l'art. 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350 (Legge Finanziaria 2004), ed in particolare:

il comma 31, che autorizza limiti di impegno quindicennali pari a 50 milioni di euro a decorrere dal 2005 ed a 50 milioni di euro dal 2006, per assicurare la prosecuzione degli interventi infrastrutturali di cui all'art. 141, commi 1 e 3, della legge 23 dicembre 2000, n. 388;

il comma 32, ai sensi del quale le economie d'asta conseguite sono utilizzate per la prosecuzione di ulteriori lotti di impianti rientranti nelle finalità previste dai commi 31 e 34;

il comma 34, in base al quale il Ministro delle politiche agricole e forestali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro dell'economia e delle finanze, definisce il programma degli interventi e le relative risorse finanziarie, in relazione agli stanziamenti di cui al comma 31;

il comma 35, il quale, al fine di garantire il necessario coordinamento nella realizzazione di tutte le opere del settore idrico, in coerenza con gli Accordi di programma quadro esistenti, ha previsto la redazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che comprende:

a) le opere relative al settore idrico già inserite nel programma delle infrastrutture strategiche di cui alla legge 21 dicembre 2001 n. 443, e successive modificazioni, approvato con delibera di questo Comitato n. 121 del 21 dicembre 2001 (*G.U.* n. 68/2002), tenendo conto delle procedure previste dal decreto legislativo 20 agosto 2002, n. 190;

b) gli interventi previsti dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio;

c) gli interventi di cui al precedente comma 31;

d) gli interventi inseriti negli Accordi di programma di cui all'art. 17 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonché gli interventi concernenti trasferimenti transfrontalieri delle risorse idriche;

il comma 36, ai sensi del quale il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministeri dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole e forestali e delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, presenta al CIPE il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, che indica le risorse finanziarie assegnate ai singoli interventi e ne definisce la gerarchia delle priorità;

il comma 177, come modificato dall'art. 1, comma 13, del decreto-legge 12 luglio 2004, n. 168, convertito nella legge 31 luglio 2004, n. 191, e dall'art. 16 della legge 21 marzo 2005, n. 39, il quale reca precisazioni in merito ai limiti d'impegno iscritti nel bilancio dello Stato in relazione a specifiche disposizioni legislative;
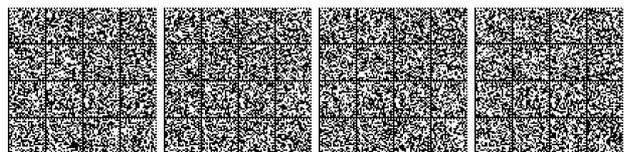
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007), che reca una disponibilità complessiva di euro 902.583.203,55 per assicurare l'avvio degli interventi prioritari del Programma irriguo nazionale previsti dalla delibera di questo Comitato n. 74 del 27 maggio 2005, di cui euro 260.125.243,99 destinati con successivo decreto del Ministero delle politiche agricole al finanziamento del «Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia» (di seguito PIN-Regioni Sud Italia) a fronte di un suo costo complessivo di 352.399.000 euro;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, che prevede il reintegro delle autorizzazioni di spesa e i disaccantonamenti per l'anno 2007 delle somme accantonate ai sensi dell'art. 1, comma 507, della legge n. 296/2006 e che consente pertanto la riassegnazione, con apposito decreto del Ministero delle politiche agricole, dell'importo di 5.748.553,33 euro al citato Programma «PIN-Regioni Sud Italia», con conseguente rideterminazione della dotazione finanziaria in complessivi 265.873.797,32 euro;

Considerato che il decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria, ha operato alcune riduzioni di stanziamento sul capitolo di bilancio n. 7438 del Ministero dell'agricoltura per gli esercizi 2009-2010, successivamente confermate dalla Legge di bilancio 22 dicembre 2008, n. 204, con la conseguente rideterminazione in 244.522.830,62 euro della dotazione complessiva del citato Programma «PIN-Regioni Sud Italia»;

Vista la legge 23 dicembre 2009, n. 191 (Legge Finanziaria 2010), che introduce disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, per effetto della quale la disponibilità finanziaria del citato Programma «PIN-Regioni Sud Italia» è confermata in euro 244.522.830,62;

Considerato inoltre che tale importo risulta successivamente incrementato a euro 256.579.613,17 per effetto del decreto del Ministero delle politiche agricole n. 6760 del 21 dicembre 2012, con il quale è stato disposto lo storno e la contestuale assegnazione alla Gestione commissariale ex Agensud del Programma «PIN-Regioni Sud Italia» dell'importo di 12.056.782,55 euro, derivanti dalle economie realizzate sugli impegni assunti per i Consorzi di bonifica del Centro Nord;

Vista la legge 13 agosto 2010, n. 136, e in particolare gli articoli 3 e 6 che per la tracciabilità dei flussi finanziari ai fini antimafia, prevedono che gli strumenti di pagamento riportino il CUP, ove obbligatorio, ai sensi della sopracitata legge n. 3/2003, sanzionando la mancata apposizione di detto codice;

Vista la propria delibera 14 giugno 2002, n. 41 (*G.U.* n. 99/2002), con la quale sono state approvate le linee guida per il Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (di seguito «Programma PNAIA») ed è stato inoltre destinato un importo complessivo di 51.645.000 euro, a valere sulle risorse del citato Fondo ex art. 19 del decreto legislativo n. 96/1993, per interventi di completamento e/o ripristino di opere già effettuate a carico dell'Intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Vista la delibera di questo Comitato del 19 dicembre 2002, n. 133 (*G.U.* n. 94/2003), con la quale è stato approvato il richiamato «Programma PNAIA», in attuazione della citata deliberazione n. 41/2002, prevedendo in particolare l'utilizzo di risorse per investimenti per un importo di euro 234.890.000 di cui:

euro 72.304.000 derivanti dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, finalizzati dal Ministero delle politiche agricole con propri decreti;

euro 51.645.000 previsti dalla citata delibera n. 41/2002, a valere delle risorse di cui al Fondo ex art.19 del decreto legislativo n. 96/1993;

euro 110.941.000 derivanti dalle economie realizzate dalla Gestione commissariale ex Agensud su precedenti assegnazioni di questo Comitato, per interventi nelle aree del Mezzogiorno;

Vista la propria delibera 27 dicembre 2002, n. 143 (*G.U.* n. 87/2003, errata corrige in *G.U.* n. 140/2003), con la quale questo Comitato, ai sensi dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, ha definito il sistema per l'attribuzione del codice unico di progetto (CUP), che deve essere richiesto dai soggetti responsabili di cui al punto 1.4 della delibera stessa;

Vista la propria delibera 29 settembre 2004, n. 24 (*G.U.* n. 276/2004), con la quale questo Comitato ha stabilito che il CUP deve essere riportato su tutti i documenti amministrativi e contabili, cartacei ed informatici, relativi a progetti di investimento pubblico e deve essere utilizzato nelle banche dati dei vari sistemi informativi, comunque interessati ai suddetti progetti;

Vista la propria delibera 20 dicembre 2004, n. 78 (*G.U.* n. 93/2005), con la quale questo Comitato ha proceduto ad una prima rimodulazione del «Programma PNAIA» definendo un nuovo elenco di interventi a fronte di una spesa complessiva invariata di 234.890.000 euro e stabilendo, con riguardo agli interventi nella regione Puglia, l'annullamento di n. 3 progetti originariamente previsti, il cui importo complessivo di 19.352.000 euro, incrementato di euro 3.047.000 derivanti dall'accantonamento a valere sulla legge n. 178/2002, è stato destinato per un totale di 22.399.000 euro ad integrare la copertura finanziaria dell'intervento «Diga di Piano dei Limiti» previsto nell'ambito del «Programma PIN - Regioni Sud Italia»,

portando così la dotazione finanziaria di detto progetto a complessivi 118.000.000 di euro;

Considerato inoltre che nell'ambito della citata rimodulazione del «Programma PNAIA», relativamente agli interventi nella regione Sicilia, è stata approvata l'integrazione del finanziamento del progetto «Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio del Garcia - 1° lotto» per un importo di 7.033.000 euro a valere sulle somme previste per «accantonamento», con conseguente rideterminazione in 30.273.000 euro del costo dell'intervento, originariamente programmato per 23.240.000 euro;

Considerato in particolare che, a seguito di modifiche introdotte successivamente nelle modalità di finanziamento del «Programma PNAIA», sulla dotazione finanziaria del Programma è intervenuto il decreto interministeriale del 18 febbraio 2008, sottoscritto dai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole, alimentari e forestali, con il quale sono state ridefinite le dotazioni finanziarie di alcuni degli interventi ed in particolare è stata ridotta l'integrazione alla copertura finanziaria dell'intervento «Diga di Piano dei Limiti» da euro 22.399.000 a euro 19.352.000, pervenendo in tal modo ad una riduzione dell'importo complessivo del Programma da 234.890.000 a 221.615.997,33 euro;

Vista la delibera di questo Comitato n. 74 del 27 maggio 2005, con la quale è stato approvato il Programma nazionale degli interventi nel settore idrico di cui all'art. 4, commi da 31 a 36, della legge 350/2003, nell'ambito del quale è definito, nell'apposito allegato 3, il «Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia» (già citato «Programma PIN - Regioni Sud Italia»), costituito dagli interventi nel settore irriguo individuati dal Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali da realizzare nelle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia, con una dotazione finanziaria complessiva iniziale di euro 352.399.000,00, successivamente ridottasi a euro 256.579.613,17 come in precedenza esposto, per effetto cumulato dei provvedimenti normativi successivamente intervenuti;

Considerato che, nell'ambito del suddetto «Programma PIN - Regioni Sud Italia», la dotazione finanziaria assegnata alla regione Puglia è interamente afferente all'intervento «Diga di Piano dei Limiti» con un costo complessivo di 118.000.000 euro, alla cui copertura concorrono l'importo di 95.601.000 euro a valere sui fondi assegnati dalla legge 350/2003 e, per la parte restante, la citata integrazione di euro 22.399.000 assegnata con la delibera di questo Comitato n. 78/2004, successivamente ridotta a 19.352.000 euro, come citato in precedenza;

Considerato in particolare che con le richiamate disposizioni della legge n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007), del decreto-legge n. 81/2007, del decreto-legge n. 112/2008, e, in ultimo, della legge n. 191/2009 (Legge Finanziaria 2010), la dotazione finanziaria dell'intervento «Diga di Piano dei Limiti», a valere sui fondi assegnati dalla legge 350/2003, si è ridotta complessivamente da euro 95.601.000 a euro 22.180.613,17;

Viste le delibere di questo Comitato n. 144 del 21 dicembre 2007 e n. 154 del 21 dicembre 2012, con la quale ultima, tra l'altro, è stata individuata la copertura finanziaria del costo aggiornato di 40.642.639,75 euro del progetto «Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio di Garcia - 1° lotto», già inserito tra gli interventi nella regione Sicilia di cui alla delibera n. 78/2004, che viene assicurata nel modo seguente:

30.273.000 euro a valere sull'assegnazione a favore del citato I° lotto di cui alla delibera di questo Comitato n. 78/2004;

9.732.000 euro rivenienti dal definanziamento del progetto «Allacciante dal Belice destro al serbatoio di Garcia - II° stralcio», previsto nell'ambito della delibera n. 74/2005, fermo restando che tale posta finanziaria fa riferimento al capitolo di spesa n. 7438 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali;

637.639,75 euro derivanti dalle economie realizzate su precedenti Programmi irrigui finanziati da questo Comitato;

Vista la nota n. 7825 del 17 luglio 2014, con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha presentato la proposta di rimodulazione dei piani di utilizzo delle risorse finanziarie relative ai richiamati Programmi «PNAIA» (di cui alla citata delibera di questo Comitato n. 133/2002) e «PIN - Regioni del Sud Italia» (di cui alla citata delibera n. 74/2005), con particolare riguardo alla rimodulazione degli interventi della regione Puglia, allegando le relative relazioni istruttorie dell' 11 luglio 2014 predisposte dal Commissario *ad acta*-Gestione attività ex Agensud;

Considerato che detta proposta è corredata, in particolare, dalla nota n. 165 del 31 marzo 2010, con la quale il Commissario *ad acta* - Gestione attività ex Agensud propone, a causa delle numerose criticità attuative registrate, la cancellazione del citato progetto «Diga di Piano dei Limiti» dall'elenco degli interventi previsto nell'ambito del «Programma PIN - Regioni Sud Italia» e che dal definanziamento dello stesso si rendono disponibili per altri interventi, anche di nuova individuazione, gli importi residui di 22.180.613,17 euro a valere sulle risorse assegnate al «Programma PIN-Regioni Sud Italia» (ex delibera 74/2005) e di 19.352.000,00 euro a valere sulle assegnazioni del «Programma PNAIA» (ex delibera 78/2004);
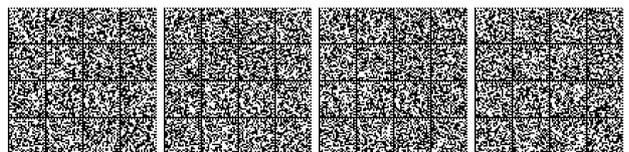
Considerato che, nel quadro del sopracitato «Programma PNAIA», la proposta del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali prevede, con riferimento alla regione Puglia, la realizzazione di 5 nuovi interventi per un ammontare di euro 22.888.000, con copertura finanziaria assicurata, per euro 19.352.000 derivanti dal definanziamento della «Integrazione per la realizzazione della Diga di Piano dei Limiti, per euro 3.136.000 provenienti dal ridimensionamento finanziario del progetto «Completamento della vasca di accumulo Lama di Castellaneta», che si riduce da euro 11.328.000 a euro 8.192.000, e, infine, per euro 400.000 rivenienti da accantonamenti finanziari disponibili sulla contabilità della Gestione commissariale ex Agensud;

Considerato che, nell'ambito del «Programma PIN - Regioni Sud Italia» (ex delibera CIPE n. 74/2005), la richiamata proposta di rimodulazione presentata dal Ministero delle politiche agricole, sempre con riferimento alla regione Puglia, riguarda la realizzazione di n. 7 nuovi interventi per un ammontare complessivo di 22.180.613,17 euro, la cui copertura è interamente assicurata dal definanziamento totale, di pari importo, del progetto «Diga di Piano dei Limiti», previsto nel citato programma;

Considerato che sulla detta proposta di rimodulazione complessiva degli interventi afferenti il territorio regionale, la Regione Puglia si è favorevolmente espressa con nota n. AOO_036/0004438 del 19 febbraio 2014 dell'Assessorato regionale all'agricoltura-Servizio foreste;

Vista la nota n. 11239 del 27 ottobre 2014 con la quale il Capo di Gabinetto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha ribadito i chiarimenti richiesti nella riunione preparatoria del CIPE del 17 ottobre 2014, già prontamente forniti nella stessa sede;

Vista la successiva nota n. 1066 del 10 novembre 2014, con la quale il Commissario *ad acta* - Gestione attività ex Agensud ha precisato che per gli interventi A/GC 67 (Irrigazione della Piana di Montoro e di Sarno S. Valentino Torio Comprensorio di Montoro inferiore - 10° lotto), A/GC 68 (Progetto integrato Alento - Utilizzazione ad uso promiscuo acque di Piano della rocca - Completamento schema idrico Alento - Rete irrigua 2° lotto) e A/GC 71 (Interconnessione laghi «Prizzi - Gammauta - Castello» Adduttore «San Carlo Castello» per integrazione idrica lago Castello con acque del fiume Sosio), l'originario finanziamento assentito con la delibera di questo Comitato n. 133/2002, rispettivamente di euro 4.441.000 (A/GC 67), euro 5.165.000 (A/GC 68) e euro 21.588.000 (A/GC 71), era a valere sui contributi indiretti concessi con la legge 8 agosto 2002, n. 178;

Tenuto conto che il Ministero proponente, nella citata nota n. 1066/2014, ha evidenziato che i soggetti attuatori degli interventi, ai sensi della citata legge n. 178/2002, sono stati autorizzati a contrarre mutui per un importo pari al 50% del finanziamento assentito e, nella fattispecie, relativamente ai tre interventi A/GC 67, A/GC 68 e A/GC 71, rispettivamente euro 2.220.500, euro 2.582.500 ed euro 10.725.696,11;

Preso atto che per i tre interventi sopra richiamati, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori, l'importo del finanziamento è stato rideterminato in euro 3.532.348,80 per l'AGC 67, euro 4.132.804,04 per l'A/GC 68 e in euro 19.423.844,49 per l'A/GC 71;

Preso atto che, il Ministero proponente, nella richiamata nota 1066/2014, chiarisce che con il decreto interministeriale del 18 febbraio 2008, sottoscritto dal Ministero dell'economia e delle finanze e da quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, i contributi indiretti (mutui) sono stati autorizzati come contributi pluriennali diretti in favore dei soggetti attuatori dei tre interventi sopra richiamati per un ammontare rispettivamente di euro 1.311.848,80 per l'A/GC 67, euro 1.550.304,04 per l'A/GC 68 e, infine, euro 8.698.148,38 per l'A/GC 71 (Allegato sub 1 della proposta ministeriale);

Considerato infine che con la richiamata nota 1066/2014 il Commissario *ad acta* - Gestione attività ex Agensud ha espresso il proprio formale assenso alle tabelle di rimodulazione dei due Programmi «PNAIA « e «PIN-Regioni Sud Italia», come riformulate in sede di istruttoria sulla proposta avanzata dal Ministero competente;

Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata nella *G.U.* n. 122/2012);

Vista la nota n. 4749 del 10 novembre 2014 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato;

Su proposta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali;

Delibera:

1. Rimodulazione degli interventi della regione Puglia inseriti nel Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (Programma PNAIA - ex delibera CIPE n. 133/2002 come rimodulata dalla delibera CIPE n. 78/2004).

1.1 È approvata, nell'ambito del «Programma PNAIA» di cui al precedente punto 1, la rimodulazione degli interventi della regione Puglia secondo lo schema riportato nella Tabella A seguente, per un ammontare complessivo di euro 35.080.000, di cui l'importo di 22.888.000 euro è destinato alla realizzazione di n. 5 nuovi interventi la cui copertura finanziaria è assicurata:

a) per euro 19.352.000, a valere sulla quota residua dell'integrazione di 22.399.000 euro assegnata al progetto «Diga di Piano dei Limiti» con la delibera di questo Comitato n. 78/2004, quota che si rende disponibile a seguito del definanziamento del detto progetto;

b) per euro 3.136.000, derivanti da economie realizzate sul progetto «Completamento vasca di accumulo Lama di Castellaneta», il cui costo si è ridotto da euro 11.328.000 a euro 8.192.000;

c) per euro 400.000, derivanti dalla somma accantonata nel programma di finanziamento a favore della regione Puglia, di cui alla delibera di questo Comitato n. 78/2004 e all'allegato 1 della presente delibera.

Tabella A – "Programma PNAIA" (ex delibera CIPE n. 133/2002 come rimodulata dalla delibera CIPE n. 78/2004) Rimodulazione degli interventi nella regione Puglia			
Ente	**Descrizione intervento**	**Rimodulazione**	**Importo rimodulato (euro)**
C.B. Capitanata	Integrazione per la realizzazione dell'intervento "Diga di Piano dei Limiti" (importo residuo disponibile di euro 19.352.000)	Totalmente definanziato per l'importo residuo di 19.352.000	0,00
C.B. Capitanata	Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti "2A" e "2B" del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato	Nuovo intervento	2.419.000,00
C.B. Gargano	Utilizzazione delle acque reflue del comune di S. Giovanni Rotondo per la razionalizzazione delle aree irrigue in località "Le Matine"	Nuovo intervento	5.246.000,00
C.B. Stornara e Tara	Utilizzazione acque serbatoio San Giuliano in sx Bradano - Sostituzione della condotta principale "8" DN 1600/1300 del manufatto di derivazione "8"	Nuovo intervento	6.023.000,00
C.B. Terre d'Apulia	Completamento delle opere di attrezzamento irriguo alimentate con acque di falda profonda negli agri di Corato e Molfetta	Nuovo intervento	3.600.000,00
C.B. Ugento Li Foggi	Distribuzione regolamentata ed automatizzata di acqua, con telecontrollo, nell'ambito dei distretti irrigui consortili	Nuovo intervento	5.600.000,00
		Sub totale	**22.888.000,00**
C.B. Stornara e Tara	Completamento vasca di accumulo Lama di Castellaneta (importo originario 11.328.000 euro)	Dotazione finanziaria ridotta di 3.136.000 euro	8.192.000,00
Ente irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia	Adeguamento funzionale delle opere di captazione e di adduzione delle sorgenti Tara in agro di Taranto	Invariato	4.000.000,00
		Sub totale	**12.192.000,00**
	TOTALE GENERALE		**35.080.000,00**

1.2 Relativamente all'intervento «Adeguamento funzionale delle opere di captazione e adduzione delle sorgenti Tara in agro di Taranto», approvato con la delibera di questo Comitato n. 78/2004 (Tabella A precedente), restano confermati sia l'importo di euro 4.000.000 che la relativa finalizzazione.

2. Rimodulazione degli interventi della regione Puglia inseriti del Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia (Programma PIN - Regioni Sud Italia - ex delibera di questo Comitato n. 74/2005).

2.1 Il progetto «Diga di Piano dei Limiti», inserito nell'elenco degli interventi del «Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia», di cui all'allegato 3 della delibera di questo Comitato n. 74/2005, originariamente programmato per euro 118.000.000 e successivamente oggetto di ridimensionamento della relativa dotazione finanziaria, è totalmente definanziato per l'ammontare residuo di 22.180.613,17 euro, che si rende disponibile per altre utilizzazioni.

2.2 A fronte della sopracitata disponibilità di 22.180.613,17 euro, l'importo di 22.136.000,00 euro è finalizzato, nell'ambito del Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia, alla realizzazione di n. 7 nuovi interventi nella regione Puglia secondo l'articolazione riportata nella seguente Tabella B. La quota residua di euro 44.613,17 costituisce un accantonamento a disposizione del Ministero delle politiche, agricole, alimentari e forestali - Gestione commissariale attività ex Agensud.

Tabella B – Programma irriguo nazionale-Regioni sud Italia (ex delibera CIPE n. 74/2005) Rimodulazione degli interventi per la regione Puglia			
Ente	**Descrizione intervento**	**Rimodulazione**	**Importo rimodulato (euro)**
C.B. Capitanata	"Diga di Piano dei Limiti" (importo residuo disponibile di euro 22.180.613,17)	Totalmente definanziato per l'importo residuo di 22.180.613,17	0,00
	Progetto per il dragaggio dell'imbocco dello scarico di fondo della diga di Occhito sul fiume Fortore	Nuovo intervento	1.327.000,00
	Intervento di manutenzione straordinaria della galleria di adduzione della diga di Occhito – ripartitore di Finocchito con opere di ripristino e consolidamento e realizzazione di un sistema di monitoraggio	Nuovo intervento	1.295.000,00
	Intervento di ammodernamento per la messa in sicurezza di un tratto dell'adduttore "Anello a sud di Foggia" – Interventi prioritari	Nuovo intervento	3.400.000,00
	Progetto esecutivo per il risanamento strutturale dei ponti canale del Canale adduttore del Tavoliere	Nuovo intervento	3.389.000,00
	Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10 CD del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato	Nuovo intervento	6.308.000,00
	Progetto per la stabilizzazione e la difesa dall'erosione del versante a monte dell'opera di presa della diga di Occhito	Nuovo intervento	2.496.000,00
	Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del distretto 6B del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato	Nuovo intervento	3.921.000,00
		Sub totale	**22.136.000,00**
	Accantonamento	Importo a disposizione	44.613,17
	TOTALE GENERALE		**22.180.613,17**

3. Ridefinizione delle dotazioni finanziarie dei Programmi degli interventi nel settore irriguo di cui alle delibere di questo Comitato n. 133/2002 come rimodulata dalla delibera n. 78/2004 (Programma PNAIA) e n. 74/2005 (Programma PIN-Regioni Sud Italia).

3.1 Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (Programma PNAIA).

3.1.1 L'importo del Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (Programma PNAIA), di cui alla delibera di questo Comitato n. 133/2002, come rimodulato con la successiva delibera n. 78/2004, è aggiornato secondo il dettaglio riportato nell'Allegato 1 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante, che tiene conto sia delle rimodulazioni degli interventi di cui al precedente punto 1, sia delle intervenute variazioni al Programma esposte nelle premesse. L'importo complessivo aggiornato del Programma è pertanto pari a euro 231.985.637,08 (Allegato 1).

3.1.2 La dotazione finanziaria complessiva del Programma PNAIA, di cui al precedente punto 3.1.1, include la quota di finanziamento integrativo di 9.732.000 euro destinata al progetto «Derivazione dal fiume Belice dx e affluenti nel serbatoio del Garcia - I° stralcio» (ex delibere del Comitato nn. 133/2002 e 78/2004), riveniente dal definanziamento del progetto «Allacciante del Belice dx al serbatoio del Garcia - II° stralcio» (ex delibera n. 74/2005) operato con la delibera di questo Comitato n. 154/2012. La quota di euro 9.732.000,00 relativa al finanziamento integrativo è utilizzabile nell'ambito del capitolo di spesa n. 7438 a titolarità del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

3.2 Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia (Programma PIN - Regioni Sud Italia).

3.2.1 L'importo complessivo del Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia (Programma PIN - Regioni Sud Italia), di cui all'allegato 3 della delibera di questo Comitato n. 74/2005 di approvazione del Programma nazionale degli interventi nel settore idrico, è aggiornato secondo il dettaglio riportato nell'Allegato 2 della presente delibera, di cui costituisce parte integrante, il quale tiene conto sia delle rimodulazioni degli interventi di cui al precedente punto 2 che delle intervenute variazioni al Programma esposte nelle premesse. L'importo complessivo aggiornato del Programma è pertanto pari a euro 246.847.613,17 (Allegato 2).

3.2.2 La dotazione finanziaria complessiva del Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia, di cui al precedente punto 3.2.1, include l'ammontare di 12.056.782,55 euro, riveniente dalle economie sugli impegni assunti per i Consorzi di bonifica del Centro nord e assegnato alla Gestione Commissariale ex Agensud ai sensi del decreto n. 6760 del 21 dicembre 2012 del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.

4. Clausole finali

4.1 Per quanto non espressamente previsto con la presente delibera, resta fermo quanto disposto con le precedenti delibere di questo Comitato nn. 41/2012, 133/2002, 78/2004, 74/2005, 144/2007 e 154/2012.

4.2 Il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, responsabile del coordinamento dell'attuazione degli interventi ricompresi nel «Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (Programma PNAIA)» e nel «Programma irriguo nazionale - Regioni Sud Italia (Programma PIN - Regioni Sud Italia)», provvede a presentare a questo Comitato, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di avanzamento fisico e finanziario dei due detti Programmi, con l'indicazione delle eventuali criticità.

Roma, 10 novembre 2014

Il Presidente: RENZI

Il segretario: LOTTI

Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 2015

Ufficio controllo atti Ministero economia e finanze Reg.ne Prev. n. 731
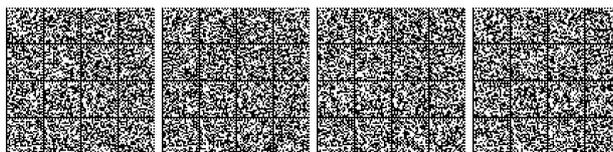
ALLEGATO *1*

Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (ex delibera CIPE n. 133 del 19 dicembre 2002 come rimodulata dalla delibera n. 78 del 20 dicembre 2004)

Regione	Ente	Titolo dell'intervento	Importo dell'intervento e relativa fonte di copertura (euro)			Note
			delibera CIPE n. 78/2004 (aggiornamento della delibera n. 133/2002)	Decreto MEF/MIPAAF del 18/2/2008. Delibera CIPE n.154/2012. Altre risorse disponibili	Approvato con la presente delibera	
ABRUZZO	C.B. Ovest	Progetto per la messa in efficienza dell'impianto irriguo del Fucino - Costruzione di un impianto di irrigazione nel comprensorio dei comuni di Avezzano e Celano	8.352.000,00	8.352.000,00	8.352.000,00	Confermato
		Totale Abruzzo	**8.352.000,00**	**8.352.000,00**	**8.352.000,00**	
MOLISE	C.B. Piana di Venafro	Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo degli impianti irrigui consortili	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	Confermato
		Totale Molise	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	**5.000.000,00**	
PUGLIA	C.B. Stornara e Tara	Completamento vasca di accumulo Lama di Castellaneta	11.328.000,00	11.328.000,00	8.192.000,00	Dotazione finanziaria ridimensionata
	Ente Irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia	Adeguamento funzionale delle opere di captazione e di adduzione della sorgente tara, in agro di Taranto	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Confermato
	C.B. Capitanata	Integrazione per realizzazione diga di Piano dei Limiti	22.399.000,00	19.352.000,00 (1)	-	**Intervento definanziato (1)**
		Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 2A e 2B del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato	-	-	2.419.000,00	**Nuovo intervento**
	C.B. Gargano	Utilizzazione delle acque reflue del comune di S. Giovanni Rotondo per la razionalizzazione delle aree irrigue in località "Le Matine"	-	-	5.246.000,00	**Nuovo intervento**
	C.B. Terre d'Apulia	Completamento delle opere di attrezzamento irriguo alimentato con acque di falda profonda negli agri di Corato e Molfetta	-	-	3.600.000,00	**Nuovo intervento**
	C.B. Stornara e Tara	Utilizzazione delle acque del serbatoio di S. Giuliano in sinistra Bradano. Sostituzione della condotta principale "8" DN 1.800/1.300 del manufatto di derivazione "8"	-	-	6.023.000,00	**Nuovo intervento**
	C.B. Ugento Li Foggi	Distribuzione regolamentata e automatizzata di acqua con telecontrollo nell'ambito dei distretti irrigui consortili	-	-	5.600.000,00	**Nuovo intervento**
	-	Accantonamento	400.000,00	400.000,00 (2)	-	Somme riutilizzate (2)
	-	Accantonamento	2.353.000,00	-	-	Somma azzerata per cancellazione mutui
		Totale Puglia	**40.480.000,00**	**35.080.000,00**	**35.080.000,00**	

BASILICATA	C.B. Alta Val d'Agri	Vasca di accumulo di Mesanello	9.810.000,00	9.810.000,00	9.810.000,00	Confermato
		Totale Basilicata	**9.810.000,00**	**9.810.000,00**	**9.810.000,00**	
CAMPANIA	C.B. Destra Sele	Ammodernamento e ristrutturazione dell'impianto irriguo del comprensorio - 5° lotto	14.675.000,00	14.675.000,00	14.675.000,00	Confermato
	C.B. Sarno	Irrigazione della piana di Montoro e di Sarno S. Valentino Torio - comprensorio di Montoro inferiore - 10° lotto	4.441.000,00	3.532.348,80	3.532.348,80	Riduzione finanziaria - cancellazione mutui
	C.B. Paestum	Ristrutturazione e ammodernamento della rete irrigua comune di Altavilla Silentina località Olivella, Cerrelli e Campolongo - 1° stralcio	6.072.000,00	6.072.000,00	6.072.000,00	Confermato
	C.B. Aurunco	Impianto irriguo di Monte S. Croce - irrigazione nelle valli del Peccia e del Garigliano - opere di completamento funzionale	11.001.000,00	11.001.000,00	11.001.000,00	Confermato
	C.B. Velia	Progetto integrato Alento - Utilizzazione a uso promiscuo delle acque di Piano della Rocca - Completamento schema idrico Alento - rete irrigua 2° lotto	5.165.000,00	4.132.804,04	4.132.804,04	Riduzione finanziaria - cancellazione mutui
	C.B. Sannio Alifano	Ristrutturazione canali adduttori della rete irrigua in sinistra Volturno - Piana alifana - zona media e zona alta	4.157.000,00	4.157.000,00	4.157.000,00	Confermato
		Totale Campania	**45.511.000,00**	**43.570.152,84**	**43.570.152,84**	
CALABRIA	C.B. Bassa Valle Neto	Ristrutturazione e ammodernamento della rete irrigua Bassa Valle Neto - IV° stralcio - 1° lotto	21.129.000,00	21.129.000,00	21.129.000,00	Confermato
	C.B. Alli Castella	Completamento opera di presa e vasca di demodulazione torrente Simeri	5.165.000,00	5.165.000,00	5.165.000,00	Confermato
	C.B. Jonio Cosentino	Consolidamento spalla destra traversa Tarsia	2.943.000,00	2.943.000,00	2.943.000,00	Confermato
		Totale Calabria	**29.237.000,00**	**29.237.000,00**	**29.237.000,00**	
SICILIA	C.B. 1 Trapani	Utilizzazione a scopo irriguo delle acque del Garcia - zona 1/C - 2° stralcio	6.231.000,00	6.231.000,00	6.231.000,00	Confermato
	C.B. 2 Palermo	Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti nel serbatoio del Garcia - 1° stralcio	30.273.000,00	40.642.639,75 (3)	40.642.639,75 (3)	Integrazione ex delibera CIPE n. 154/2012 (3)
	C.B. 10 Siracusa	Interconnessioni schemi idrici Salso - Simeto, Lentini e Ogliastro	3.928.000,00	3.928.000,00	3.928.000,00	confermato
	C.B. 3 Agrigento	Interconnessione laghi "Prizzi - Gammauta - Castello" - Adduttore "San Carlo- Castello" per integrazione idrica lago Castello con acque del fiume Sosio	21.588.000,00	19.423.844,49	19.423.844,49	Riduzione finanziaria - cancellazione mutui
		Totale Sicilia	**62.020.000,00**	**70.225.484,24**	**70.225.484,24**	
SARDEGNA	C.B. Oristanese	Riordino irriguo distretti Zinnigas, Barata, Pauli, Bingias nord - 2° lotto	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Confermato
	C.B. Sardegna Meridionale	Condotta di collegamento tra l'invaso sul Rio Leni e l'invaso di Sa Forada	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Confermato
	C.B. Nurra	Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utilizzazione irrigua	12.911.000,00	12.911.000,00	12.911.000,00	Confermato
		Totale Sardegna	**30.711.000,00**	**30.711.000,00**	**30.711.000,00**	
		Accantonamento della Gestione Commissariale	**3.769.000,00**	-	-	Somma azzerata per cancellazione mutui
		TOTALE GENERALE	**234.890.000,00**	**231.985.637,08**	**231.985.637,08**	

(1) L'importo di euro 19.352.000,00, derivante dalle disponibilità residue delle somme integrative per il progetto "Diga Piano dei Limiti" originariamente pari a 22.399.000,00 euro, concorre al finanziamento dei nuovi 5 interventi della regione Puglia.

(2) L'importo di euro 400.000, derivante dai precedenti accantonamenti, concorre al finanziamento dei nuovi 5 interventi della regione Puglia.

(3) All'importo complessivo dell'intervento "Derivazione dal fiume Belice dx ed affluenti nel serbatoio del Garcia - 1° stralcio" (euro 40.642.639,75) concorrono la somma di 9.732.000,00 euro, assegnata con la rimodulazione di cui alla delibera CIPE n. 154/2012 a valere sulle risorse della delibera CIPE n. 74/2005, e la somma di euro 637.639,75 a valere sulle economie realizzate dal Commissario ad acta - Gestione attività ex Agensud su precedenti Programmi irrigui finanziati dal Comitato.

ALLEGATO 2

Programma nazionale degli interventi nel settore idrico - Infrastrutture irrigue
(ex delibera CIPE n. 74 del 27 maggio 2005)

Regione	Ente	Titolo dell'intervento	Importo dell'intervento e relativa fonte di copertura (in euro)			Note
			Delibera CIPE n.74/2005	Decreto MIPAAF n.6760 del 21.12.2012. Delibera CIPE n.154/2012. Altre risorse disponibili.	Approvato con la presente delibera	
ABRUZZO	C.B. Centro	Collegamento degli impianti irrigui Valle Alento - Val di Foro	8.600.000,00	8.600.000,00	8.600.000,00	Confermato
	C.B. Nord	Irrigazione delle Valli del Vomano e del Tordino - VIII° lotto - 1° stralcio sub A	9.043.000,00	9.043.000,00	9.043.000,00	Confermato
Totale Abruzzo			**17.643.000,00**	**17.643.000,00**	**17.643.000,00**	
MOLISE	C.B. Piana di Venafro	Razionalizzazione, monitoraggio e telecontrollo degli impianti irrigui consortili - Adeguamento funzionale delle opere primarie	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Confermato
	C.B. Integrale Larinese	Sostituzione della condotta secondaria degli impianti irrigui e misuratori di portata sulla derivazione	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Confermato
Totale Molise			**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	**4.500.000,00**	
PUGLIA	C.B. Capitanata	Diga di Piano dei Limiti	118.000.000,00 (1)	22.180.613,17 (2)	-	**Progetto definanziato (2)**
		Progetto per il dragaggio dell'imbocco dello scarico di fondo della diga di Occhito sul fiume Fortore	-	-	1.327.000,00	**Nuovo intervento**
		Intervento di manutenzione straordinaria della galleria di adduzione alla diga di Occhito - ripartitore di Finocchito con opere di ripristino e consolidamento e realizzazione del sistema di monitoraggio	-	-	1.295.000,00	**Nuovo intervento**
		Intervento di ammodernamento per la messa in sicurezza del tratto dell'adduttore "Anello a sud di Foggia" - Interventi prioritari	-	-	3.400.000,00	**Nuovo intervento**
		Progetto esecutivo per il risanamento strutturale dei ponti canale del Canale adduttore del Tavoliere	-	-	3.389.000,00	**Nuovo intervento**
		Ammodernamento dell'impianto di distribuzione dei distretti 9 e 10 CD del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato	-	-	6.308.000,00	**Nuovo intervento**
		Progetto per la stabilizzazione e la difesa dall'erosione del versante a monte dell'opera di presa della diga di Occhito	-	-	2.496.000,00	**Nuovo intervento**
		Ammodernamento dell'impianto di distribuzione del distretto 6B del comprensorio irriguo del Fortore con sistema automatizzato di consegna telecomandato e telerilevato	-	-	3.921.000,00	**Nuovo intervento**
		Accantonamento della Gestione Commissariale	-	-	44.613,17	**Importo a disposizione**
Totale Puglia			**118.000.000,00**	**22.180.613,17**	**22.180.613,17**	

BASILICATA	Ente Irrigazione Puglia, Lucania e Irpinia	Adeguamento funzionale alle norme vigenti degli impianti tecnologici a servizio delle dighe del Sinni, Pertusillo e Camastra	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Confermato
	C.B. Alta Val d'Agri	Adeguamento funzionale Sciaura e Maglia	3.500.000,00	3.500.000,00	3.500.000,00	Confermato
	C.B. Bradano e Metaponto	Realizzazione di pozzi nella subalvea del Sarmento	500.000,00	500.000,00	500.000,00	confermato
	C.B. Vulture Alto Bradano	Completamento distretti irrigui di Monte Milone	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Confermato
		Totale Basilicata	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	**10.500.000,00**	
CAMPANIA	C.B. Destra Sele	Riconversione della rete irrigua di Campo Eminente	10.484.000,00	10.484.000,00	10.484.000,00	Confermato
	C.B. Sarno	Riordino e trasformazione irrigua del bacino di Cava dei Tirreni - 1° stralcio - Distretto S. Lucia	6.163.000,00	6.163.000,00	6.163.000,00	Confermato
	C.B. Vallo di Diano	Irrigazione dei territori vallivi - VII° lotto - 1° stralcio - irrigazione subcomprensorio B	19.669.000,00	19.669.000,00	19.669.000,00	Confermato
	C.B. Paestum	Consolidamento della galleria del ripartitore principale	14.950.000,00	14.950.000,00	14.950.000,00	Confermato
	C.B. Aurunco	Ristrutturazione dello schema irriguo Aurunco - Cellole - IV° lotto	21.706.000,00	21.706.000,00	21.706.000,00	Confermato
	C.B. Velia	Ristrutturazione e ammodernamento degli impianti Badolato e Palistro	7.743.000,00	7.743.000,00	7.743.000,00	Confermato
		Totale Campania	**80.715.000,00**	**80.715.000,00**	**80.715.000,00**	
CALABRIA	C.B. Jonio Cosentino	Riordino dell'impianto irriguo in destra Crati e della fascia costiera fino al Trionto - 1° lotto - 3° stralcio	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Confermato
	C.B. Jonio Cosentino	captazione, accumulo e utilizzazione delle risorse idriche subalveo del torrente Ferro	10.447.000,00	10.447.000,00	10.447.000,00	Confermato
	C.B. Ferro e Sparviero	Completamento dei lavori di ristrutturazione del sistema di telecontrollo e misura dell'impianto irriguo Sinni	817.000,00	817.000,00	817.000,00	Confermato
		Totale Calabria	**36.264.000,00**	**36.264.000,00**	**36.264.000,00**	
SICILIA	C.B. 2 Palermo	Allacciante dal Belice destro al serbatoio del Garcia - II° stralcio.	9.732.000,00	-	-	Progetto definanziato (3)
	C.B. 10 Siracusa	Manutenzione straordinaria canale adduttore "B"	5.912.000,00	5.912.000,00	5.912.000,00	Confermato
	C.B. 9 Catania	Adeguamento funzionale canale Cavazzini - 4° stralcio	25.763.000,00	25.763.000,00	25.763.000,00	Confermato
	C.B. 9 Catania	Schema irriguo Cavazzini 1 - rete bassa	13.309.000,00	13.309.000,00	13.309.000,00	Confermato
	C.B. 7 Caltagirone	Ristrutturazione rete irrigua Dittaino - Ogliastro	12.910.000,00	12.910.000,00	12.910.000,00	Confermato
	C.B. 7 Caltagirone	Opere accessorie diga Don Sturzo	2.401.000,00	2.401.000,00	2.401.000,00	Confermato
		Totale Sicilia	**70.027.000,00**	**60.295.000,00**	**60.295.000,00**	
SARDEGNA	C.B. Oristanese	realizzazione della rete tubata irrigua nel comprensorio di Mogoro	9.500.000,00	9.500.000,00	9.500.000,00	Confermato
	C.B. Gallura	Rete di adduzione e distribuzione delle acque depurate provenienti dal depuratore di Olbia	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Confermato
	C.B. Basso Sulcis	Sostituzione della condotta di adduzione DN 900 in agro dio san Giovanni Suergiu	750.000,00	750.000,00	750.000,00	Confermato
		Totale Sardegna	**14.750.000,00**	**14.750.000,00**	**14.750.000,00**	
		TOTALE GENERALE	**352.399.000,00**	**246.847.613,17**	**246.847.613,17**	
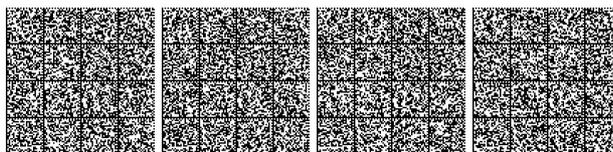
(1) L'importo di euro 118.000.000,00 si compone della quota di 95.601.000 euro a valere sui fondi assegnati dalla legge n.350/2003, e per la restante quota, pari a 22.399.000 euro, quale integrazione finanziaria riveniente dal Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (PNAIA), ex delibera CIPE n. 133/2002 come aggiornata dalla delibera CIPE n.78/2004. Come indicato nell'Allegato 1 della presente delibera, l'importo di 22.399.000 euro è stato successivamente ridotto a euro 19.352.000.

(2) L'importo di euro 22.180.613,17 costituisce il residuo dell'originario finanziamento di 95.601.000 euro del progetto "Diga Piano dei Limiti " e viene destinato alla realizzazione di 7 nuovi interventi, con accantonamento di euro 44.613,17.

(3) L'importo di euro 9.732.000, derivante dal definanziamento del progetto, è destinato all'integrazione del finanziamento dell'intervento "Derivazione dal fiume Belice Destro e affluenti nel serbatoio di Garcia – I° stralcio", inserito nel Programma nazionale per l'approvvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo dell'irrigazione (PNAIA), ex delibera CIPE n° 133/2002 come aggiornata dalla delibera CIPE n° 78/2004. Tale importo è pertanto conteggiato nell'ambito dell'ammontare complessivo del detto intervento.

15A02641

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Modifica delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali per uso umano «Avaxim» e «Typhim Vi».

Estratto determina V&A n. 500 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente ai medicinali AVAXIM, TYPHIM Vi;

Numero di procedura: n. UK/H//xxxx/WS/096.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente ai medicinali AVAXIM, TYPHIM Vi, nelle forme e confezioni autorizzate.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi Pasteur MSD SNC, con sede legale e domicilio fiscale in Lyon Cedex 07, 8, Rue Jonas Salk, CAP 69367, Francia (FR).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02455

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Alburex».

Estratto determina V&A n. 499 del16 marzo 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.11.b) Modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario. Introduzione di obblighi e condizioni relativi ad un'autorizzazione all'immissione in commercio, o modifiche ad essi apportate, relativamente al medicinale ALBUREX.

Numero di procedura:

n. DK/H/1508/001-003/II/038;

n. DK/H/1508/001-003/II/039.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale ALBUREX, nelle forme e confezioni sottoelencate:

036504025 - «5 % soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

036504037 - «5 % soluzione per infusione» 1 flacone da 250 ml;

036504049 - «5 % soluzione per infusione» 1 flacone da 500 ml;

036504052 - «20 % soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

036504064 - «20 % soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml;

036504076 - «25 % soluzione per infusione» 1 flacone da 50 ml;

036504088 - «25 % soluzione per infusione» 1 flacone da 100 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

CSL Behring GMBH, con sede legale e domicilio fiscale in Marburg, Emil Von Behring Strasse 76, Germania (DE).

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02456

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Oraxim».

Estratto determina V&A n. 498 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ORAXIM.

Numero di procedura: n. IT/H/0369/001-005/II/003.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale ORAXIM, nelle forme e confezioni sottoelencate:

027002029 - «250 mg compresse rivestite con film» 12 compresse;

027002031 - «500 mg compresse rivestite con film» 6 compresse;

027002043 - «125 MG/5 ml granulato per sospensione orale» flacone da 100 ml;

027002056 - «250 mg granulato per sospensione orale» 12 bustine;

027002070 - «250 mg/5 ml granulato per sospensione orale» flacone 50 ml;

027002106 - «500 mg compresse rivestite con film» 12 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.:

Malesci Istituto Farmacobiologico S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Bagno a Ripoli - Firenze (FI), via Lungo l'Ema, 7 - Loc. Ponte a Ema, cap 50015, Italia, Codice Fiscale 00408570489.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui al comma 1 del precedente paragrafo, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02457

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Trental».

Estratto determina V&A n. 496 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale TRENTAL.

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale TRENTAL, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 022863031 - «100 mg/5 ml soluzione per infusione per uso endoarterioso e endovenoso» 5 fiale 5 ml;

A.I.C. n. 022863056 - «400 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse;

A.I.C. n. 022863068 - «600 mg compresse a rilascio modificato» 30 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/b, 20158 - Milano (MI) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02458

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Apofin».

Estratto determina V&A n. 495 del 16 marzo 2015

Autorizzazione delle variazioni: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale APOFIN;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale APOFIN, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC n. 033403015 - «50 mg/5 ml soluzione iniettabile per infusione sottocutanea» 5 fiale 5 ml;

AIC n. 033403039 - «30mg/3ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 1 penna preriempita 3 ml;

AIC n. 033403041 - «30mg/3ml soluzione iniettabile per uso sottocutaneo» 5 penne preriempite 3 ml.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: Chiesi Farmaceutici S.p.A. (codice fiscale 01513360345) con sede legale e domicilio fiscale in via Palermo 26/A, 43122 - Parma (PR) Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all'Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02459

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Nicorette»

Estratto determina V&A n. 494 del 16 marzo 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, e la Variazione di tipo IB: C.I.z) Altre variazioni, relativamente al medicinale Nicorette;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto, del Foglio Illustrativo, relativamente al medicinale NICORETTE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

AIC N. 025747015 - "2 mg gomme da masticare medicate" 105 gomme

AIC N. 025747039 - "2 mg gomme da masticare medicate" 30 gomme

AIC N. 025747243 - "4 mg gomme da masticare medicate" 30 gomme

AIC N. 025747256 - "4 mg gomme da masticare medicate" 105 gomme

AIC N. 025747736 – "2 mg gomme da masticare medicate gusto menta forte" 30 gomme

AIC N. 025747748 - "2 mg gomme da masticare medicate gusto menta forte" 105 gomme

AIC N. 025747751 - "4 mg gomme da masticare medicate gusto menta forte" 30 gomme

AIC N. 025747763 - "4 mg gomme da masticare medicate gusto menta forte" 105 gomme

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare AIC: McNeil AB con sede legale e domicilio in Norrbroplatsen 2, SE-251 - 09 Helsingborg-Svezia (Svezia)

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi. dalla medesima data al Foglio Illustrativo e all' Etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'AIC che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare AIC rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02460

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Zariviz»

Estratto determina V&A n. 493 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale ZARIVIZ.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo, relativamente al medicinale «Zariviz», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024259018 - «250 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;
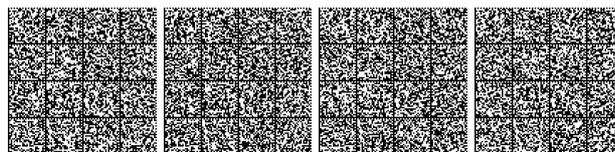
A.I.C. n. 024259020 - «500 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 2 ml;

A.I.C. n. 024259032 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 024259044 - «1 g/4 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso intramuscolare» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 4 ml;

A.I.C. n. 024259057 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone;

A.I.C. n. 024259069 - «2 g/10 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente 10 ml;

A.I.C. n. 024259071 - «1 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale;

A.I.C. n. 024259083 - «2 g polvere per soluzione per infusione» 1 flacone con set di trasferimento per sacca infusionale.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Sanofi S.p.a. (codice fiscale 00832400154) con sede legale e domicilio fiscale in viale Luigi Bodio, 37/B - 20158 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02461

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Bisolvon Tosse Sedativo»

Estratto determina V&A n. 492 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione: C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale BISOLVON TOSSE SEDATIVO.

È autorizzato l'aggiornamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto, del foglio illustrativo e delle etichette, relativamente al medicinale «Bisolvon Tosse Sedativo», nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 038593012 - «2 mg/ml sciroppo» flacone da 200 ml;

A.I.C. n. 038593024 - «10,5 mg pastiglie gommose» 20 pastiglie gommose.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.a. (codice fiscale 00421210485) con sede legale e domicilio fiscale in via Lorenzini, 8 - 20139 Milano (Italia).

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02462

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Novapirina».

Estratto determina V&A n. 491 del 16 marzo 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e della variazione di tipo IAIN: C.I.1.a), relativamente al medicinale NOVAPIRINA;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale NOVAPIRINA, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 024951028 - «25 mg compresse rivestite» 10 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale n. 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 Origgio - Varese, Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio Illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02463

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Voltadvance».

Estratto determina V&A n. 490 del 16 marzo 2015

Autorizzazione delle variazioni:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza e della variazione di tipo IAIN: C.I.1.a), relativamente al medicinale VOLTADVANCE;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto alle sezioni 4.2, 4.3, 4.4, 4.5 e 4.8 e corrispondenti paragrafi del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale VOLTADVANCE, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 035500014 - «25 mg compresse rivestite con film» 10 cpr;

A.I.C. n. 035500026 - «25 mg compresse rivestite con film» 20 cpr;

A.I.C. n. 035500038 - «25 mg polvere per soluzione orale» 10 bustine;

A.I.C. n. 035500040 - «25 mg polvere per soluzione orale» 20 bustine.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Novartis Consumer Health S.p.a. (codice fiscale 00687350124) con sede legale e domicilio fiscale in largo Umberto Boccioni n. 1, 21040 Origgio – Varese, Italia

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del Prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02464

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Misofenac».

Estratto determina V&A n. 489 del 16 marzo 2015

Autorizzazione della variazione:

C.I.4) Una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del Foglio illustrativo in seguito a nuovi dati sulla qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, relativamente al medicinale MISOFENAC;

È autorizzato l'aggiornamento del Riassunto delle Caratteristiche del prodotto, del Foglio illustrativo, relativamente al medicinale MISOFENAC, nelle forme e confezioni sottoelencate:

A.I.C. n. 029316015 - «50 mg + 200 mcg compresse» 30 compresse;

A.I.C. n. 029316027 - «50 mg + 200 mcg compresse» 10 compresse;

A.I.C. n. 029316039 - «50 mg + 200 mcg compresse» 60 compresse.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla determinazione, di cui al presente estratto.

Titolare A.I.C.: Pfizer Italia S.r.l. (codice fiscale 06954380157) con sede legale e domicilio fiscale in via Isonzo n. 71, 04100 Latina, Italia.

Stampati

1. Il Titolare dell'Autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente Determinazione, al Riassunto delle Caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al Foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il Foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il Titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul Foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente Determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'articolo 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il Foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il Titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il Foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

15A02465

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Comunicato relativo alla delibera 10 novembre 2014, recante: «Fondo per lo sviluppo e la coesione – Regione Sardegna. Attuazione della delibera CIPE n. 21/2014 progetti da finanziare ai sensi del punto 2.3. (Delibera n. 50/2014)».

Si comunica che, per mero errore materiale, alla tabella 1.2.1 della delibera 50/2014, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 59 del 12 marzo 2015, per i due interventi a AQU Sassari e a AQU Cagliari, nella colonna «date previste di OGV», la data 31 dicembre 2014 deve intendersi quale 31 dicembre 2015, così come d'altronde correttamente riportato nel disposto del medesimo punto.

15A02603

MINISTERO DELL'INTERNO

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia denominata «SS. Trinità», in Scalea.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia denominata "SS. Trinità", con sede in Scalea (CS).

15A02532

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia dei Santi Pietro e Paolo, con sede in Roma.

15A02533

Riconoscimento della personalità giuridica della Parrocchia di «S. Maria delle Grazie», in Belpasso.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della Parrocchia di «S. Maria delle Grazie», con sede in Belpasso (CT).

15A02534

Riconoscimento della personalità giuridica della «Casa Generalizia - Suore Cappuccine di Madre Rubatto», in Roma.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 17 marzo 2015, viene riconosciuta la personalità giuridica civile della «Casa Generalizia - Suore Cappuccine di Madre Rubatto», con sede in Roma.

15A02535

Classificazione di un prodotto esplosivo

Con decreto ministeriale n. 557/PAS/E/002103/XVI/CE/C del 24 marzo 2015, il manufatto esplosivo di seguito riportato è classificato, ai sensi dell'art. 19, comma 3 *a)*, del decreto 19 settembre 2002, n. 272, nella categoria dell'allegato «A» al Regolamento di esecuzione del citato Testo Unico, con il relativo numero ONU e con la denominazione accanto indicati:

Denominazione esplosivo: Polvere propellente «EL-Nielsen 110 Lot 4.6 (PCode 0121)»;

Numero certificato: BAM 0589.EXP.3189/08;

Data certificato: 17 novembre 2008;

Numero ONU: 0161;

Classe di rischio: 1.3 C;

Categoria P.S.

Sull'imballaggio del manufatto esplosivo deve essere apposta un'etichetta riportante, oltre a quanto previsto dalla direttiva 93/15/CEE e dal decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65 recante: «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi» e successive modificazioni, anche i seguenti dati: denominazione del prodotto, numero ONU e classe di rischio, numero del certificato «CE del Tipo», categoria dell'esplosivo secondo il T.U.L.P.S., numero del presente provvedimento, nome del fabbricante, elementi identificativi dell'importatore o del produttore titolare delle licenze di polizia e indicazione di eventuali pericoli nel maneggio e trasporto.

Per il citato esplosivo il sig. Fiocchi Stefano, titolare delle licenze ex artt. 46, 47 e 28 T.U.L.P.S. in nome e per conto della «Fiocchi Munizioni S.p.A.» avente sede in Lecco, via Santa Barbara n. 4, ha prodotto l'attestato «CE del Tipo» rilasciato dall'Organismo Notificato «BAM» su richiesta della Nitrochemie Wimmis AG Niesenstrasse 44 - 3752 Wimmis Schweiz. Da tale certificato risulta che il citato esplosivo viene prodotto presso gli stabilimenti della medesima società richiedente.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, rispettivamente, entro 60 o 120 giorni dalla notifica.

15A02582

MINISTERO DELLA SALUTE

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Eliminall».

Estratto del provvedimento n. 150 del 9 marzo 2015

Medicinale veterinario

Eliminall 50 mg soluzione spot-on per gatti

Eliminall 67 mg soluzione spot-on per cani

Eliminall 134 mg soluzione spot-on per cani

Eliminall 268 mg soluzione spot-on per cani

Eliminall 402 mg soluzione spot-on per cani

(A.I.C. nn. 104315)

Titolare A.I.C.: KRKA, d.d., Novo mesto Šmarješka cesta 6 - 8501 Novo mesto, Slovenia

Oggetto del provvedimento: Numero Procedura Europea n. UK/V/0381/001-005/IB/003

Si autorizza l'aggiunta della frase "Prima dell'applicazione il prodotto deve essere mantenuto a temperatura ambiente (sopra i 14°C) per circa un'ora" al punto 6.4 del Sommario delle caratteristiche del prodotto e al punto 11 del foglietto illustrativo.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente provvedimento annulla e sostituisce il provvedimento n. 37 del 20 gennaio 2015 protocollo DGSAF 1345-P-21/01/2015 e sarà notificato alla ditta interessata.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02528
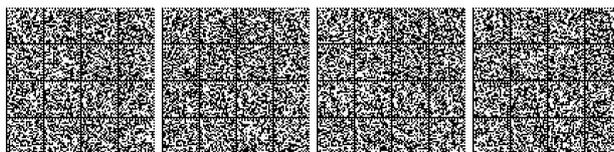
Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Benakor» 5 mg compresse per cani – «Benakor» 20 mg compresse per cani.

Estratto del provvedimento n. 141 del 5 marzo 2015

Numero di procedura europea: NL/V/0126/IB/005/G

Oggetto: medicinale veterinario BENAKOR 5 mg compresse per cani – BENAKOR 20 mg compresse per cani.

Confezioni:

Benakor 5 mg compresse per cani – A.I.C. n. 103931059-061

Benakor 20 mg compresse per cani – A.I.C. n. 103931073-085

Titolare A.I.C.: Le Vet B.V. con sede in Willeskop 212 – 3421 GW Oudewater – The Netherlands.

Modifica: estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita.

Si autorizza:

l'estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita nei blister in Alu/Alu da 18 a 24 mesi per il Benakor da 5 mg compresse per cani.

L'estensione del periodo di validità del medicinale confezionato per la vendita nei blister in Alu/Alu da 18 mesi a 36 mesi per il Benakor 20 mg compresse per cani.

La variazione relativa all'estensione del periodo di validità del medicinale comporta la modifica del punto 6.3 del SPC, come di seguito indicato:

Benakor 5 mg compresse per cani

6.3 Periodo di validità

Validità del prodotto medicinale veterinario nella confezione integra di vendita:

Blister PVC/PE/PVDC-Alluminio: 12 mesi.

Blister Alluminio/Alluminio: 24 mesi.

La mezza compressa deve essere utilizzata entro 1 giorno.

Benakor 20 mg compresse per cani

Validità del prodotto medicinale veterinario nella confezione integra di vendita:

Blister PVC/PE/PVDC-Alluminio: 15 mesi.

Blister Alluminio/Alluminio: 36 mesi.

La mezza compressa deve essere utilizzata entro 1 giorno.

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla data di scadenza indicata nella confezione.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02529

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Isospen».

Provvedimento n. 136 del 2 marzo 2015

Medicinale veterinario ISOSPEN

Confezioni: confezione da 40 compresse A.I.C. n. 102245026

Titolare A.I.C: Teknofarma S.p.A. con sede legale e domicilio fiscale in Torino, Strada Comunale da Bertolla alla Abbadia di Stura, 14

Oggetto: Variazioni tipo II: aggiornamento dossier tecnica farmaceutica

È autorizzata, per il medicinale veterinario indicato in oggetto, la variazione tipo II concernente l'aggiornamento del dossier di tecnica farmaceutica Vs. del 10/03/2011 prot. n. 4715 del 12/03/2011, e successive integrazioni.

La modifica, apportata al dossier di tecnica farmaceutica che impatta sugli stampati è la seguente:

Introduzione validità dopo prima apertura del confezionamento primario a 6 mesi.

Introduzione validità delle compresse divise 5 giorni.

Pertanto il periodo di validità ora autorizzato è il seguente:

Periodo di validità del medicinale veterinario confezionato per la vendita: 5 anni.

Periodo di validità dopo prima apertura del confezionamento primario: 6 mesi.

Periodo di validità delle compresse divise: 5 giorni.

Gli stampati dei lotti già in commercio devono essere aggiornati entro 120 giorni.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento verrà notificato all'impresa interessata.

15A02530

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Purina Friskies Ficontrol» 64 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola - 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media - 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande - 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante.

Estratto del provvedimento n. 135 del 2 marzo 2015

Specialità medicinale ad uso veterinario

PURINA FRISKIES FICONTROL 64 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola

PURINA FRISKIES FICONTROL 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media

PURINA FRISKIES FICONTROL 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande

PURINA FRISKIES FICONTROL 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante

(A.I.C. nn. 104072)

Titolare A.I.C.: Alfamed SAS con sede in 1ère avenue – 2065 m – L.I.D. - 06516 Carros - Francia

Oggetto del provvedimento: Numero Procedura Europea: UK/V/0310/001-002-003-004/IB/019

Si autorizza la modifica della denominazione del medicinale veterinario in

PROCARE FICONTROL 67 mg soluzione spot-on per cani di taglia piccola

PROCARE FICONTROL 134 mg soluzione spot-on per cani di taglia media

PROCARE FICONTROL 268 mg soluzione spot-on per cani di taglia grande

PROCARE FICONTROL 402 mg soluzione spot-on per cani di taglia gigante

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

15A02531

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso veterinario «Presponse»

Estratto del provvedimento n. 137 del 3 marzo 2015

Medicinale veterinario «PRESPONSE» - A.I.C. n. 102198.

Titolare A.I.C.: Boehringer Ingelheim Italia S.p.A. con sede legale in Milano, via Lorenzini n. 8 - codice fiscale 00421210485.

Oggetto: Variazione di tipo II classificataB.II.b.2.c.3: Modifiche a livello di importatore, di modalità di rilascio dei lotti e di prove di controllo qualitativo del prodotto finito: sostituzione o aggiunta di un fabbricante responsabile dell'importazione e/o del rilascio dei lotti: Compresi il controllo dei lotti/le prove per un medicinale biologico/immunologico, e tutti i metodi di prova applicati in questo sito sono metodi biologici, immunologici o immunochimici.

Si autorizza per il confezionamento secondario, il controllo e il rilascio dei lotti di produzione del prodotto finito l'aggiunta del seguente sito: Boehringer Ingelheim Animal Health Operations B.V. - C.J. van Houtenlaan 36 - 1381 CP Weesp - Paesi Bassi.

Inoltre il paragrafo 2 del riassunto delle caratteristiche del prodotto e i corrispondenti paragrafi delle etichette e del foglietto illustrativo devono essere modificati, per quanto riguarda il modo di esprimere la quantità di principio attivo, come segue:

«Una dose da 2 ml di vaccino contiene:

Principi attivi: Pasteurella haemolytica, sierotipo 1 biotipo A Toxoide (Leucotossina inattivata ed antigene di superficie) - GMT ≥ 4,7*

* Potenza minima di un vaccino di riferimento espressa come media geometrica dei titoli (GMT).

I lotti già prodotti possono essere commercializzati fino alla scadenza.

Il presente estratto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, mentre il relativo provvedimento sarà notificato alla ditta interessata.

15A02536

LOREDANA COLECCHIA, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2015-GU1-081) Roma, 2015 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.

€ 1,00